

Art. 1073 Comp. Civ. l.

FATTA SCHEDA

Addi 7/18/97
per Amico e Pisci

15/4/98 per Orvieto e Pusejano
Riduzione elezioni elettorali

N. 3196 del reg. gen.
N. 1197 del Registro
inserz. sentenze

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

N. 99/97 Reg. Rep

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno millenovecento novantasette il giorno cinque del mese
di gennaio in Caltanissetta

LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

composta dai Signori:

- | | | | |
|----|---------------------|-----------|---------------------|
| 1. | Dott. GIOVANNI | MARLETTA | Presidente |
| 2. | Dott. FRANCESCO | CARIMI | Consigliere |
| 3. | Sig. GAETANO | FELCE | Giudici
popolari |
| 4. | Sig. ROSARIO | RUGNONE | |
| 5. | Sig.ra SARINA MARIA | PATERNA | |
| 6. | Sig. ROSARIO | COTOGNO | |
| 7. | Sig. FRANCESCO | GIARRIZZO | |
| 8. | Sig. SALVATORE | RIGGI | |

Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Signor

Dott. SALVATORE MASTROENI

e con l'^{ASSISTENZA}assistenza del ~~l'assistente~~ ^{l'assistente} giudiziario M. Cristina LETO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa **PENALE**

1) AV. N°

CONTRO

1) AVARELLO GIOVANNI - nt. Ravanusa il 14.9.1965 - In atto detenuto presso

Casa Recl. Spoleto (ord.cust.caut.in carcere emessa

1/8 9 93 - not. 10.9.93)

DETERMINO-PRESENTE

2) PUZZANGARO GAETANO - nt. Palma di Montechiaro l'8.9.1968 - In atto detenuto

Casa Recl. Asinara (ord. cust. caut. in carcere emessa
8.9.93 - not. 8.1.94) DETENUTO - PRESENTE

3) AMICO PAOLO nt. Palma di Montechiaro il 22.4.67 - in atto detenuto per altro

Casa Recl. Isola di Pianosa DETENUTO PER ALTRO - PRESENTE

4) PACE DOMENICO nt. Palma di Montechiaro il 27.12.66 - in atto detenuto per altro

Casa Recl. Asinara DETENUTO PER ALTRO - PRESENTE

Sull'Appello proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

contro:

- AVARELLO Giovanni e PUZZANGARO Gaetano

nonchè da tutti gli imputati come sopra meglio generalizzati.

Subterranà sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta del 13.7.95,

con la quale venivano dichiarati Avarello Giovanni e Puzangaro

Gaetano colpevoli di tutti i reati loro in concorso ascritti in

rubrica, escluso dai capi b), e) ed h) il mitra e dai capi d) e

g) la pistola Beretta cal. 9 e il medesimo mitra ed unificati

tutti i reati addebitati sotto il vincolo della continuazione, li

condannava ciascuno alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno

per anno uno e mesi due, nonchè della multa di £. 11.000.000 (undici-

milioni), oltre al pagamento in solido delle spese processuali

e ciascuno di quelle relative al proprio mantenimento in carcere

durante la custodia cautelare.

Li dichiarava entrambi interdetti in perpetuo dai pubblici

uffici ed in stato di interdizione legale, nonchè decaduti dal-

la potestà di genitori.

Disponava la pubblicazione della sentenza mediante affissione

nei comuni di Caltanissetta, Agrigento, Ravanusa e Palma di Montechiaro, nonchè la pubblicazione della medesima sentenza, per estratto e per una sola volta sul Giornale di Sicilia di Palermo. Ordinata la revoca dell'autorizzazione di Polizia in materia di armi eventualmente concessa agli stessi. Disponeva l'applicazione nei confronti dei medesimi della misura di sicurezza della assegnazione ad una colonia agricola per la durata di anni due.

Condannava Avarello Giovanni e Puzangaro Gaetano, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle parti civili costituite Livatino Vincenzo e Corbo Rosalia, assistite dall'avv. Vittorio Mammana, nonchè Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero di Grazia e Giustizia e Ministero dell'Interno, rappresentate dall'Avvocatura dello Stato di Caltanissetta, ed alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del giudizio che si liquidano in complessive lire 11.710.000 per Livatino Vincenzo e Corbo Rosalia. Rigettava la richiesta di provvisoria avanzata dall'Avvocatura dello Stato di Caltanissetta.

Assolveva Avarello Giovanni e Puzangaro Gaetano dai delitti di illegale detenzione e porto di un mitra di marca e tipo non identificato e di ricettazione del medesimo mitra, rispettivamente contestati ai capi b), e), ed h), della rubrica perchè il fatto non

sussiste, nonchè dai delitti di detenzione e porto di arma clandestina contestati ai capi d) e g) della rubrica relativamente al suddetto mitra perchè il fatto non sussiste, ed alla pistola Beretta cal.9 perchè il fatto non è preveduto dalla legge come reato. Dichiarava Amico Paolo e Pace Domenico colpevoli del delitto loro ascritto al capo b) della rubrica e ritenuta la continuazione fra il medesimo reato e quelli giudicati con la sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta in data 18.11.92, irr. 27.1.95, li condannava all'ulteriore pena di lire un milione di multa e mese uno di isolamento diurno. Condannava altresì i predetti Amico e Pace al pagamento in solido tra loro e con Avarello Giovanni e Puzangaro Gaetano delle spese del procedimento. Assolveva Amico e Pace dal delitto di cui al capo a) loro contestato perchè il fatto non è preveduto dalla legge come reato.

Siccome originariamente imputati:

AVARELLO Giovanni - PUZZANGARO Gaetano

a) del delitto p. e p. dagli artt. 61 nn.5 e 10, 110, 112 n.1, 575, 577 n.3 c.p. per avere in concorso fra loro nonchè con Pace Domenico e Amico Paolo, precedentemente giudicati, e Benvenuto Giuseppe Croce, nei cui confronti si procede separatamente, con premeditazione, cagionato la morte del Dr. Rosario Livatino, giudice del Tribunale di Agrigento, mediante l'esplosione di più colpi

di arma da fuoco di cui ai capi successivi, con l'aggravante di avere commesso il fatto in cinque persone e in circostanze tali da ostacolare la pubblica e privata difesa.

In territorio di Favara, strada statale 640 per Agrigento il 21.9.1990 alle ore 08,45 circa.

- b) del delitto p. e p. dagli artt.81, 1° comma, 110 c.p., 112 n.1 c.p., 10 L. 14.10.1974 n. 497 per avere in concorso fra loro, nonchè con PACE Domenico e ANICO Paolo, precedentemente giudicati, e con BENVENUTO Giuseppe Croce, nei confronti cui si procede separatamente, per avere illegalmente detenuto una pistola Beretta cal. 9 nonchè un mitra di marca e tipo non identificati.

In territorio di Favara, strada statale 640 per Agrigento il 21.9.90 ore 08.45 circa.

- c) del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 112 n.1 c.p., 10 e 14 L. 14.10.74 n.497 per avere in concorso fra loro nonchè con PACE Domenico e ANICO Paolo, precedentemente giudicati, e con BENVENUTO Giuseppe Croce, nei cui confronti si procede separatamente, illegalmente detenuto un fucile sovrapposto marca Breda cal.12 con matricola abrasa.

In territorio di Favara, strada statale 640 per Agrigento, il 21.9.90 alle ore 08,45 circa.

d) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1 c.p.; 23, comma III L. 18.4.1975 n.110 per avere in concorso fra loro nonchè con PACE Domenico e AMICO Paolo, precedentemente giudicati, e con BENVENUTO Giuseppe Croce, nei cui confronti si procede separatamente, detenuto le armi di cui ai capi b) e c) precedenti, da ritenersi clandestine in quanto con matricola abrasa e punzonata.

In territorio di Favara, strada statale 640 per Agrigento il 21.9.90 ore 08.45 circa.

e) del delitto p. ep. dagli artt.81, I comma; 61 n.2; 110, e 112 n.1 c.p., 12 L. 14.10.1974 n. 497 per avere, in concorso fra loro nonchè con PACE Domenico e AMICO Paolo, precedentemente giudicati, e con BENVENUTO Giuseppe Croce, nei cui confronti si procede separatamente, al fine di commettere il reato di cui al capo a), illegalmente portato in luogo pubblico le armi da guerra di cui al capo b).

In territorio di Favara, strada statale 640 per Agrigento, il 21.9.1990 alle ore 08,45 circa.

f) del delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 110 e 112 n.1 c.p., 12 e 14 L. 14.10.1974 n.497, per avere in concorso fra loro nonchè con PACE Domenico e AMICO Paolo, precedentemente giudicati, e con

BENVENUTO Giuseppe Croce, nei cui confronti si procede separatamente, illegalmente portato in luogo pubblico il fucile di cui al capo c).

In territorio di Favara, strada statale 640 per Agrigento, il 21.9.90 ore 08,45 circa.

g) del delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 110 e 112 n.1 c.p.; 23, IV comma, legge 18.4.75 n.110, per avere in concorso fra loro nonchè con PACE

Domenico e AMICO Paolo, precedentemente giudicati, e con BENVENUTO Giuseppe Croce, nei cui confronti si procede separatamente, al fine di commettere il reato di cui al capo a), portato in luogo pubblico le armi clandestine di cui al capo d).

h) del delitto p,e p. dagli ^{ARTT.} 81, 110, 112 n.1, 648 c.p. per avere, in concorso fra loro nonchè con PACE Domenico e AMICO Paolo, precedentemente giudicati, e con BENVENUTO Giuseppe Croce, nei cui confronti si procede separatamente, al fine di procurarsi un profitto, ricevuto le pistole e il fucile di cui ai capi b) e c) di provenienza delittuosa in quanto con matricola rispettivamente punzonata e abrasa e, inoltre, essendo il fucile anche di provenienza furtiva in quanto sottratto a Bruccoleri Antonio in Favara il 2.12.1989.

i) del delitto p. e p. dagli artt.61 n.2, 81 cpv.,

110, 112 n.1, 648 c.p. per avere in concorso fra loro nonché con PACE Domenico e AMICO Paolo, precedentemente giudicati, e con BENVENUTO Giuseppe Croce, nei cui confronti si procede separatamente, al fine di procurarsi un profitto, ricevuto al fine di commettere il reato sub) a), l'autovettura Fiat targata AG 266800 e la moto Honda 600 tg AG 41952, entrambe di provenienza delittuosa in quanto la prima sottratta a VAIANA Salvatore il 13.5.90 in Villaseta (AG) e la seconda sottratta a CALAMITA Antonio in Licata il 9.6.1990.

- 1) del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 110, 112 n.1, 424 cpv. c.p. per avere, in concorso fra loro nonché con PACE Domenico e AMICO Paolo, precedentemente giudicati, al fine di ottenere l'impunità dai reati precedenti e al solo scopo di danneggiarli, appiccato il fuoco alla autovettura e alla motocicletta oltreché alla pistola e al fucile di cui ai capi precedenti, essendo seguito l'incendio.

In Agrigento contrada "Gasena" il 21.9.90

AMICO Paolo e PACE Domenico


- a) del delitto p. e p. dagli artt. 110, c.p.; 23, III comma, L. 18.4.1975 n. 110, per avere fra loro e con AVARELLO Giovanni, BENVENUTO Giuseppe

Croce, e PUZZANGARO Gaetano, illegalmente detenuto una pistola cal.9 Beretta priva dei numeri di matricola e, pertanto, da ritenersi arma clandestina.

In Agrigento il 21.9.1990.

b) del delitto p. e p. dagli arttt.110 c.p.; 23, IV comma, L.18.4.1975 n.110, per avere in concorso fra loro e con AVARELLO Giovanni, BENVENUTO Giuseppe Croce e PUZZANGARO Gaetano, illegalmente portato in luogo pubblico un fucile cal.12 Breda senza numeri di matricola, da ritenersi arma clandestina.

In Agrigento il 21.9.1990



Handwritten signature

CAPITOLO I

FATTO

1. La mattina del 21.9.1990, intorno alle ore 8,45, il dott. Rosario Livatino subiva un agguato mortale mentre, a bordo della sua autovettura, la Ford Fiesta, targata AG174248, percorrendo la S.S. 640, si recava da Canicatti al Tribunale di Agrigento dove svolgeva le funzioni di giudice.

Testimone di alcune fasi dell'aggressione si trovò ad essere Pietro Ivano Nava che, casualmente, percorreva la stessa strada e che informò subito dopo la questura di Agrigento, chiamando il "113".

Giunta sul posto, la polizia trovò l'autovettura con il motore acceso e con segni di colpi d'arma da fuoco alla fiancata sinistra e al lunotto posteriore.

In fondo alla scarpata di destra (in direzione Agrigento), nel greto del torrente San Benedetto, giaceva il corpo senza vita del dott. Livatino.

2. Dall'esame esterno del cadavere e dall'autopsia (eseguiti nell'ambito del procedimento contro Amico e Pace, definito con sentenza n.7/94 della Corte di Assise di Appello del 13.4.1994 e acquisiti in questo procedimento con ordinanza del 26.1.1995) è emerso che il dott. R. Livatino era stato raggiunto da diversi colpi d'arma da fuoco corta, cal. 9, sparati almeno da due armi diverse e uno dei quali (il primo dei cinque) era stato esploso a breve distanza.

In particolare, il consulente ha evidenziato che il dott. R. Livatino era stato raggiunto da cinque colpi di pistola di cui uno esploso con direzione da sinistra a destra e dal basso in alto, due esplosi con direzione di dietro in avanti e da destra a sinistra e due esplosi con direzione da sinistra a destra e lievemente dall'alto in basso a vittima per terra perché ferita mortalmente.

Ha inoltre accertato che i cinque colpi avevano provocato altrettante ferite trapassanti e due ferite a fondo cieco al torace e alla spalla destra con ritenzione di proiettile reperato dallo stesso consulente, in quanto uno dei due colpi aveva causato prima una ferita trapassante al braccio destro e al mascellare inferiore destro e poi due ferite a fondo cieco all'emitorace destro e alla spalla destra.

Il perito ha rilevato, inoltre, che la sede dei tre primi fori di ingresso dei proiettili

e la direzione dei tramiti anatomici dagli stessi prodotti portavano a stabilire che i colpi erano stati esplosi da dietro la vittima ed alla sua sinistra il primo, da dietro la vittima ed alla sua destra il secondo ed il terzo (che aveva provocato le lesioni pleuro-polmonari ad effetto mortale).

Il quarto ed il quinto colpo erano stati esplosi quando già il dott. R. Livatino era disteso a terra, ormai in fin di vita per le lesioni polmonari subite.

Gli effetti della carica esplosiva nelle zone paramarginali del foro prodotto dal primo dei cinque colpi portarono il perito ad accertare che era stato esploso a breve distanza, quantificabile, anche in considerazione del tipo di arma usata, in non oltre centimetri 30 o 40 (è stata così formulata l'ipotesi che questo sia stato il primo colpo che aveva raggiunto il dott. R. Livatino mentre stava scavalcando il guard-rail della strada, assumendo una posizione di parziale flessione del busto in avanti).

Il secondo e il terzo colpo dovettero essere esplosi all'inizio della fuga verso la scarpata.

Passò poi del tempo perché il dott. R. Livatino potesse raggiungere il punto in cui cadde per effetto delle lesioni polmonari subite, distante dal guard-rail metri 81,50.

I due proiettili repertati nel cadavere furono sparati da due armi cal. 9 parabellum. La causa della morte è da ascrivere a collasso cardiocircolatorio per insufficienza respiratoria da emotorace acuto e per emorragia e spapolamento encefalico (cfr. cons. del prof. B. Guardabasso del 20.10.1990).

3. Il sopralluogo effettuato dalla polizia scientifica il 21.9.1990, in contrada San Benedetto di Favara, ha consentito di accertare che sulla S.S. 640 al Km. 12+700 si era trovata la Ford Fiesta targata AG174248 con il motore acceso, la leva cambio marce in posizione "folle" e la leva del freno a mano abbassata.

L'autovettura, a due sportelli e di colore amaranto, era rivolta con la parte anteriore in direzione di Agrigento ed aveva la parte posteriore destra addossata al guard-rail e quella anteriore destra a cm. 50 dallo stesso guard-rail.

L'autovettura aveva il vetro dello sportello destro rotto e il vetro del lunotto in frantumi con i frammenti sparsi "sul ripiano interno soprastante il cofano"; l'indicatore di direzione e il faro di sinistra erano rotti ed il paraurti era rientrato.

I pezzi di vetro del faro e dell'indicatore di direzione erano sparsi sul manto stradale.

La guarnizione metallica dello sportello anteriore sinistro presentava "una concavità" della larghezza di due centimetri, verosimilmente prodotta da proiettile d'arma da fuoco.

Nella parte superiore dello stesso sportello vi era un foro, a margini introflessi, del diametro di cm. 3,5 e sulla base di questo foro vi erano due concavità del diametro di mm. 6 ciascuna, prodotte verosimilmente da pallettoni di cartucce di fucile.

All'interno del tetto dell'autovettura vi erano due fori di uscita (estroversi) disposti longitudinalmente al foro del diametro di cm. 3,5.

La cintura di sicurezza del lato guida era squarciata all'altezza della spalla sinistra del guidatore.

Lo squarcio era stato prodotto verosimilmente da colpi di arma da fuoco.

Nel cruscotto, a destra, vi era un foro di entrata, a margini introflessi, di un centimetro di diametro, che aveva corrispondenza in un foro nella carrozzeria del vano motore, dove fu trovato un frammento di proiettile deformato.

Il vetro del parabrezza presentava un foro di uscita verosimilmente prodotto da proiettile d'arma da fuoco, proveniente dal lato sinistro dell'autovettura e posto a cm. 4 dal lato destro e a cm. 24 dalla base esterna.

Sul sedile anteriore sinistro si trovava un frammento di sughero, presumibilmente borra di cartuccia per fucile e sotto il sedile anteriore destro e nella tappezzeria del tetto venivano trovati frammenti di camicia di proiettile e di sughero, oltre a tre frammenti di piombo deformati, presumibilmente pallettoni di cartucce per fucile.

Sul manto stradale sono stati rinvenuti:

- 1) un bossolo cal. 9 mm. Luger marca F.G. e un bottone grigio;
- 2) un bossolo cal. 9 mm. parabellum marca G.F.L. del 1983;
- 3) una cartuccia cal. 9x21 appena percossa e frammenti di vetro dello sportello anteriore destro dell'autovettura;
- 4) un bossolo cal. 9x21 marca G.F.L.;
- 5) un bossolo cal. 9 mm. Luger marca G.F.L.;

6) un frammento di incamicatura di proiettile e, ad un metro di distanza, del terriccio, presumibilmente caduto da un parafrangente di auto.

La Ford Fiesta - viene precisato dalla polizia scientifica - non presentava tracce di terriccio.

Venivano inoltre rinvenuti nella campagna sottostante il guard-rail:

- 1) un caricatore bifilare con la scritta P.B.cal. 9 para, made in Italy, contenente 4 cartucce cal. 9 parabellum marca G.F.L. degli anni 82-84-84 e 88;
- 2) occhiali del dott. R. Livatino;
- 3) una scarpa del piede sinistro, di colore nero, del dott. R. Livatino;
- 4) una cartuccia cal. 9x21 marca G.F.L.;
- 5) un'altra cartuccia dello stesso calibro a 40 metri dal guard-rail.

Il cadavere del dott. R. Livatino era a metri 81,50 dai guard-rail, il capo rivolto verso Agrigento.

A circa due metri di distanza la polizia ha notato due macchie di sangue e, lì vicino, quattro bossoli cal. 9x21 marca G.F.L.

4. Il sopralluogo in contrada Gasena fu eseguito sia dai carabinieri di Favara, avvertiti telefonicamente da Milioti Rosario sia dalla polizia scientifica della questura di Agrigento.

I carabinieri trovarono su uno spazio di terra battuta vicino all'abbeveratoio, denominato "Petruša", una Fiat Uno bianca e una moto Honda, completamente bruciate.

I due mezzi erano tra loro affiancati e rivolti, con le parti anteriori, verso la scarpata della collina e, con le parti posteriori, verso la stradella.

La Fiat Uno, turbo diesel e a quattro sportelli, era completamente bruciata; la parte "posteriore destra all'altezza dei dispositivi di segnalazione di direzione e dello stop" aveva la lamiera ammaccata e rientrata; altra "lieve rientranza della carrozzeria si notava lungo lo sportello anteriore destro".

All'interno dell'autovettura venivano trovati, su quel che rimaneva del sedile anteriore destro dopo l'incendio, una "culatta otturatore completa di canna relativa a una pistola semiautomatica cal. 9 parabellum" e sotto lo stesso sedile vi erano altre parti della stessa arma.

Sul sedile anteriore sinistro veniva trovato un "serbatoio da 15 colpi per pistola cal. 9 parabellum"; sul sedile posteriore, infine, vi era un fucile a canne sovrapposte marca "Breda", privo del calcio in legno, verosimilmente distrutto dall'incendio.

Sul basamento dell'autovettura e sul terreno, a un paio di metri dalla Fiat Uno, venivano trovati bossoli cal. 9.

Dall'annotazione di servizio dell'ispettore della Polizia di Stato Giacomo Principe, in data 21.9.1990, risulta inoltre che l'autovettura Fiat Uno "presentava le ruote anteriori rivolte sulla sinistra".

5. Le successive indagini sulla provenienza dei mezzi consentivano di accertare che la Fiat Uno era stata rubata a Vaiana Salvatore, il quale aveva denunciato il furto ai carabinieri di Villaseta il 13.5.1990 e che la moto Honda era stata rubata a Calamita Antonino, il quale aveva denunciato il furto al commissariato di Licata il 9.6.1990.

6. Il teste Pietro Ivano Nava riferì alla polizia giudiziaria che, mentre si dirigeva verso Agrigento, a bordo della sua autovettura Lancia Thema tipo familiare, dopo avere oltrepassato, alle ore 8,30 circa, lo svincolo di Canicattì sud, era stato superato da una motocicletta che viaggiava ad alta velocità e in modo così rischioso da richiamare la sua attenzione.

La motocicletta aveva paramanopole bianche e la targa legata al parafango con nastro adesivo; a bordo vi erano due persone e, quella seduta dietro, indossava un maglione rosso e un casco bianco.

Dopo circa dieci minuti vide ferma sulla sua destra una Ford Fiesta rossa con il lunotto posteriore rotto e davanti a questa vettura un uomo che riconobbe nel giovane con il casco bianco e il maglione rosso che in precedenza aveva visto sulla motocicletta che l'aveva sorpassato.

Il giovane era vicino alla motocicletta.

Questa era ferma davanti alla Ford Fiesta.

Notò, inoltre, mentre superava la Fiesta, un altro giovane scavalcare il guard-rail, e impugnare con la sinistra una pistola con canna più lunga e larga del normale; il Nava riferì inoltre di avere avuto l'impressione che nella scarpata vi fosse un uomo di corporatura media, con un indumento azzurro, il quale fuggiva.

Trenta metri più avanti la Ford Fiesta, il Nava notò ferma una Fiat Uno beige che aveva i fari anteriori rotti e a bordo della quale non vi era nessuno.

7. Il fatto inizialmente è stato ricostruito nel modo seguente: il dott. R. Livatino, mentre si recava con la sua autovettura verso Agrigento, fu costretto a fermarsi, essendo stati esplosi colpi di fucile e di pistola che attinsero il lunotto posteriore e la fiancata sinistra della sua Ford Fiesta.

Fu, quindi, sorpassato dalla Fiat Uno, che l'aveva già affiancato, e dalla motocicletta.

Probabilmente il dott. R. Livatino rimase illeso e tentò una manovra di retromarcia o di inversione del senso di marcia ma si fermò dopo avere urtato con la parte posteriore destra della sua autovettura contro il guard-rail.

Egli tentò allora la fuga, scendendo per la scarpata di destra; raggiunto, fu attinto da più colpi provenienti da due pistole cal. 9 e fu ucciso nella scarpata (furono anche sparati due colpi di "grazia" prima che morisse).

8. Sulla scorta delle prime indicazioni fornite dal teste Nava in sede di individuazioni fotografiche eseguite la sera del 21.9.1990, le indagini vennero indirizzate nei confronti di Amico Paolo ed altri soggetti di Palma di Montechiaro tra cui Pace Domenico e Puzangaro Gaetano.

Le ricognizioni eseguite da Nava, le contraddizioni nelle dichiarazioni rese alla polizia da Pace e Amico, il fallimento del loro alibi convinsero il Procuratore della Repubblica di Caltanissetta a chiedere l'arresto provvisorio dei due che si trovavano in Germania e che furono successivamente estradati in Italia.

Quindi il 20.5.1991 il Pubblico Ministero chiese il rinvio a giudizio di Amico Paolo e Pace Domenico e l'archiviazione del procedimento per mancanza di sufficienti indizi nei confronti di altri soggetti indagati, tra cui Puzangaro Gaetano.

Con sentenza del 18.11.1992 la Corte di Assise di Caltanissetta dichiarò Pace e Amico colpevoli dell'omicidio del giudice dott. R. Livatino e li condannò all'ergastolo.

La sentenza fu confermata dalla Corte di Assise di Appello il 13.4.1994 ed è divenuta irrevocabile il 27.1.1995, in seguito al rigetto dei ricorsi dei due imputati da parte della Corte di Cassazione.

Nel corso del dibattimento di primo grado, relativo al procedimento nei confronti di Amico e Pace, furono sentiti il teste Heiko Kschinna e il collaboratore Gioacchino Schembri.

Le dichiarazioni rese da costoro indussero il Pubblico Ministero a chiedere la riapertura delle indagini nei confronti di Puzzangaro Gaetano, indicato come coautore materiale dell'omicidio del dott. R. Livatino.

CAPITOLO II

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

1. Come risulta dall'esposizione introduttiva del Pubblico Ministero nel dibattimento di primo grado di questo procedimento, il giudice per le indagini preliminari autorizzò la riapertura delle indagini con decreto del 31.10.1992.

Nel corso delle nuove indagini fu sentito il collaboratore Benvenuto Giuseppe Croce che riferì della partecipazione di Avarello Giovanni all'omicidio del dott. R. Livatino.

In data 8.9.1993 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta dispose la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Puzangaro Gaetano, Avarello Giovanni e Benvenuto Giuseppe Croce.

2. La Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, davanti alla quale si celebrava il processo a carico di Amico Paolo e Pace Domenico, con ordinanza del 17.12.1993, dispose la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, ravvisando "elementi dei reati di detenzione illegale di pistola Beretta cal. 9, arma clandestina (art. 23 legge 18.4.1995, n. 110) e di porto illegale di fucile Breda cal. 12, arma clandestina (art. 23 della stessa legge)".

Il procedimento nei confronti di Amico Paolo e Pace Domenico in ordine ai reati di detenzione e porto illegali di armi clandestine venne quindi riunito a quello pendente nei confronti di Avarello, Puzangaro e Benvenuto.

3. Il giudice dell'udienza preliminare, con decreto dell'11.7.1994, dispose il rinvio a giudizio di Avarello Giovanni, Puzangaro Gaetano, Amico Paolo e Pace Domenico davanti alla Corte di Assise di Caltanissetta perché gli imputati rispondessero dei reati loro rispettivamente ascritti in rubrica.

Il giudice dell'udienza preliminare ordinò, invece, la separazione del procedimento nei confronti di Benvenuto Giuseppe Croce, che aveva chiesto il giudizio abbreviato, dopo avere sollevato l'eccezione d'incostituzionalità delle norme che escludono l'ammissibilità di tale giudizio per i reati puniti con la pena dell'ergastolo, anche in presenza dell'attenuante prevista dall'art. 8 della legge n.

4. La Corte di Assise di Caltanissetta, con ordinanza del 26.1.1995, ammetteva le seguenti prove richieste dal P.M.:

A) tutti i verbali delle prove acquisite nel corso del dibattimento di primo grado e di appello a carico di Amico Paolo prodotti dal P.M., compresi i rilievi fotografici allegati ai verbali di sopralluogo, di autopsia, delle consulenze balistiche e della ispezione dei luoghi effettuata nel corso del dibattimento di appello;

B) verbali delle dichiarazioni rese dal teste Nava Pietro Ivano in sede d'incidente probatorio (la Corte di Assise dava atto che i verbali suddetti erano già inseriti nel fascicolo per il dibattimento);

C) verbali delle dichiarazioni rese da Vella Orazio e Ianni Simon, rispettivamente davanti al Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta ed al Tribunale di Caltanissetta nell'ambito del procedimento per il tentato omicidio di Pulci Calogero;

D) sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta nei confronti di Vella Orazio e Ianni Simon nel procedimento per il tentato omicidio di Pulci Calogero, ove divenuta irrevocabile;

E) sentenza della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta del 3.7.1992 nei confronti di Avarello Giovanni;

F) sentenza emessa dal giudice dell'udienza preliminare di Palermo in data 7.8.1993 nei confronti di Benvenuto Giuseppe Croce in ordine al reato p.p. dall'art. 416 bis c.p.;

G) l'ulteriore documentazione richiesta dal P.M. e cioè:

1) copia del "processo verbale di avviso orale" notificato il 13.9.1990 a Benvenuto Giuseppe Croce;

2) copia carta di circolazione e foglio complementare dell'autovettura Autobianchi Y 10 targata AG 333628 di proprietà di Benvenuto Giuseppe Croce;

3) schizzo planimetrico relativo alla zona ove è ubicata la stazione ferroviaria di Canicatti e l'abitazione della nonna di Avarello Giovanni;

4) schizzo planimetrico relativo alla zona indicata da Benvenuto Giuseppe Croce come "Contrada Salaparuta", dove è situato il garage dal quale sarebbero state prelevate le armi impiegate per l'omicidio del giudice Livatino;

- 5) rilievi fotografici del garage di cui sopra;
- 6) mappa topografica relativa alla zona ove è ubicata la località indicata da Benvenuto Giuseppe Croce come località "Rinazzi" e nella quale è situata la villetta in uso ad Avarello Giovanni;
- 7) rilievi fotografici della predetta villetta sita in località "Rinazzi";
- 8) copia nota di trascrizione della vendita ad Avarello Michele del terreno sito in località "Playa" dove si trova la villetta nella quale Benvenuto Giuseppe Croce ha affermato di avere incontrato gli imputati lo stesso giorno dell'omicidio;
- 9) copia della mappa catastale parcellare della località "Playa";
- 10) rilievi fotografici della villetta sita in località "Playa";
- 11) copia segnalazione di tossicodipendenza, ai sensi dell'art. 96, comma 3, L. n.685/1975, a carico di Avarello Giovanni, formulata il 16.5.1981 dal comandante la Compagnia Carabinieri di Canicatti, in seguito al sequestro di sostanza stupefacente operato il 13.5.1981, del cui verbale viene separatamente chiesta l'acquisizione come atto irripetibile;
- 12) copia proposta per l'applicazione dell'Avviso Orale ad Avarello Giovanni formulata il 25.9.1989 dalla Compagnia Carabinieri di Canicatti;
- 13) copia permesso di colloquio permanente con il detenuto Gallea Antonio rilasciato dal Presidente del Tribunale di Agrigento il 2.2.1990 (n. 5/90 mod. 16) a Gallea Bruno ed Avarello Giovanni;
- 14) copia "biglietto di colloquio" n. 2355 rilasciato il 21.9.1990 dalla direzione della casa circondariale di Agrigento in base al permesso permanente sopraindicato, per un colloquio tra il detenuto Gallea Antonio e Gallea Bruno, Avarello Giovanni e Gallea Patrizia, avvenuto dalle ore 12,55 alle ore 13,55 di quello stesso giorno;
- 15) nota 3.6.1993 della direzione della casa circondariale di Agrigento relativa al colloquio sopraindicato;
- 16) copia comunicazione di Gallea Bruno al Commissariato di P.S. di Canicatti relativa al suo allontanamento dal paese per recarsi alla casa circondariale di Agrigento il 21.9.1990 per un colloquio con suo fratello Antonio;
- 17) copia della copertina e della pagina del "registro di presentazione" della Questura di Agrigento nella parte relativa all'annotazione riguardante la presenza

- di Gallea Bruno in quella città per il colloquio con il fratello Antonio;
- 18) copia nota della casa circondariale di Agrigento con l'elenco delle persone che hanno avuto colloqui con Gallea Antonio nel 1990 e con le date degli stessi colloqui;
- 19) copia annotazione relativa al controllo di Amico Paolo, Pace Domenico e Puzangaro Gaetano effettuato alle ore 13,00 del 9.1.1990 in Agrigento, piazza Ravanusella, da parte della Polizia di Stato;
- 20) copia annotazione relativa al controllo di Amico Paolo, Pace Domenico e Puzangaro Gaetano effettuato alle ore 12.45 del 19.2.1990 in Palma di Montechiaro, piazza della Libertà, da parte della Polizia di Stato;
- 21) copia annotazione relativa al controllo di Amico Paolo, Pace Domenico e Puzangaro Gaetano effettuato alle ore 11,00 del 12.1.1990 in Agrigento, piazza Marconi, da parte dei Carabinieri;
- 22) copia annotazione relativa al controllo di Amico Paolo, Pace Domenico e Puzangaro Gaetano effettuato alle ore 17,05 del 18.1.1990 in Palma di Montechiaro, piazza Matteotti, da parte della Polizia di Stato;
- 23) copia annotazione dei Carabinieri relativa a vari controlli di Benvenuto Giuseppe Croce effettuati in Palma di Montechiaro;
- 24) copia annotazione 24.11.1989 dei Carabinieri di Palma di Montechiaro relativa ad un controllo degli imputati;
- 25) copia del registro delle persone alloggiate all'hotel "il Convento" di Pistoia, nella parte relativa al pernottamento effettuato dal Benvenuto, dall'Avarello e da altri;
- 26) copia autentica di decreti per l'applicazione di misure di prevenzione pronunciati dal Tribunale di Agrigento con la partecipazione, in qualità di giudice del dott. R. Livatino: due decreti emessi nel 1989, trentanove decreti emessi nel 1990, nove provvedimenti adottati dal medesimo Tribunale nel 1990 in seguito ad istanze di revoca di misure di prevenzione;
- 27) copia del registro generale delle misure di prevenzione personali e patrimoniali del Tribunale di Agrigento relativo al 1989;
- 28) copia dell'ordinanza 28.8.1990 emessa dal Tribunale di Agrigento (estensore Livatino) nel procedimento penale nei confronti di Cannarozzo Rosario per

tentato omicidio ed altro; istanza di ricusazione presentata dai difensori di Cannarozzo Rosario nei confronti del collegio giudicante;

29) riproduzione di otto fotografie (tra cui una che lo ritrae assieme ad Amico Paolo) rinvenute nell'abitazione di Puzangaro Gaetano in seguito a perquisizione domiciliare, con relativa nota di trasmissione del reparto operativo dei Carabinieri di Agrigento;

30) verbale della perquisizione eseguita dalla Polizia di Stato in data 1.7.1990 presso l'abitazione di Gallea Antonio e Gallea Bruno, nel quale si dà atto della presenza di Benvenuto Giuseppe Croce;

31) verbali della perquisizione eseguita dai Carabinieri di Riesi in data 1.9.1991 nel "covo" di contrada Birringiolo, agro di Butera e relativi verbali di sequestro di armi e di sostanza stupefacente, nonché verbali di arresto in flagranza di Riggio Calogero, Marazzotta Gaspare, Schembri Salvatore, Sole Alfredo, Avarello Giovanni e Paoello Antonio;

32) verbali della perquisizione eseguita dal R.O.S. Carabinieri di Palermo nel garage di via Guido Reni n. 3/5 di Palma di Montechiaro, nella disponibilità della famiglia mafiosa degli emergenti di Palma di Montechiaro (indicato da Benvenuto Giuseppe Croce come il garage di contrada Salaparuta dal quale sarebbero state prelevate le armi e l'autovettura destinate ad essere impiegate per l'omicidio del dott. R. Livatino) e sequestro di un fucile a canne mozze non funzionante, 92 proiettili cal. 9 mm. parabellum, un bossolo cal. 9 Luger, due coltelli ed altro materiale;

33) verbale di sequestro di una scatola metallica con grammi 2,5 circa di sostanza stupefacente, eseguito il 13.5.1981 dai Carabinieri di Canicattì nei confronti di Avarello Giovanni;

34) relazione di servizio dei Carabinieri del nucleo operativo di Agrigento ai quali furono sottratte le pistole Beretta cal. 9 mm. parabellum, modello 92 SB, in occasione dell'omicidio di Allegro Rosario e Anzalone Traspadano, commesso in Palma di Montechiaro in data 1.11.1989.

H) esame testimoniale di Adinolfi Giovanni, Ierfone Felice, Lo Sardo Benedetto, Di Naro Vincenzo, Mancuso Giuseppe, Vella Giuseppe, Casabona Carmelo, Condello Carmelo, Cucchiara Giuseppe e Maurri Mario;

D) esame ex art. 210 c.p.p. di Canino Leonardo, Schembri Gioacchino, Benvenuto Giuseppe Croce, Ianni Marco, Ianni Gaetano, Vella Orazio e Calafato Giovanni;

L) esame degli imputati.

Con la stessa ordinanza la Corte di Assise ammetteva tutte le prove testimoniali richieste dai difensori di Avarello Giovanni, ad eccezione dell'esame del teste Nava.

5. Con successiva ordinanza del 14.2.1995 acquisiva la sentenza pronunciata il 13.4.1994 dalla Corte di Assise di Appello di Caltanissetta nei confronti di Amico Paolo e Pace Domenico, essendo divenuta irrevocabile il 17.1.1995.

Nel corso dell'udienza del 9.3.1995 il difensore di Avarello chiedeva l'acquisizione delle dichiarazioni rese dal collaboratore Canino Leonardo al Sostituto Procuratore della Repubblica di Palermo, dott. T. Principato, il 21.1.1993, nonché l'esame di Grassonelli Giuseppe e il confronto tra lo stesso Grassonelli e Canino Leonardo.

6. La Corte di Assise si riservava e all'udienza del 4.5.1995 disponeva:

- l'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle trascrizioni delle intercettazioni eseguite nel procedimento a carico di Amico e Pace e definito con sentenza della Corte di Assise di Appello del 13.4.1994;

- l'acquisizione della sentenza emessa dalla Corte di Assise di Caltanissetta del 18.11.1992 e della sentenza della Corte di Cassazione del 27.1.1995;

- l'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni rese da Di Naro Vincenzo alla Polizia di Stato di Canicattì il 13.9.1990 e dei verbali delle dichiarazioni rese da Schembri Gioacchino al P.M. di Palermo il 28.7.1992 e il 9.9.1992 e al P.M. di Caltanissetta il 22.3.1993;

- ammetteva l'audizione di Grassonelli Giuseppe, quale teste di riferimento.

7. Con successiva ordinanza del 6.6.1995 la Corte ammetteva l'audizione, quale teste di riferimento, di Gallea Antonio e all'udienza dell'8.6.1995 disponeva, a norma dell'art. 507 c.p.p.:

- una perizia balistica per accertare se, tra i reperti sequestrati, ve ne fossero taluni provenienti da arma tipo Skorpion o UZI;

- accertarsi, presso l'A.C.I. di Agrigento o di Caltanissetta, le distanze chilometriche e i possibili itinerari tra i comuni di Canicattì-Agrigento, Canicattì-

Favara, Canicatti-Castrofilippo, Favara-Castrofilippo e Favara-Agrigento ed acquisirsi una cartina geografica degli anzidetti territori;

- l'acquisizione di copia della sentenza irrevocabile, pronunciata dal Tribunale di Agrigento il 21.3.1990 nei confronti di Gallea Antonio, Rinallo Santo e Calafato Giovanni;

- l'acquisizione di copia della sentenza, pronunciata dal Tribunale di Gela il 27.5.1992 nei confronti di Riggio Calogero, Marazzotta Gaspare, Schembri Salvatore, Sole Alfredo, Avarello Giovanni e Paoello Antonio;

- l'acquisizione di copia della sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Caltanissetta il 6.5.1993 e divenuta irrevocabile nei confronti di Avarello Giovanni e Sole Alfredo;

- l'acquisizione di copia della sentenza pronunciata dal Tribunale di Caltanissetta il 25.10.1991 nei confronti di Calafato Salvatore;

- l'acquisizione del processo verbale della perquisizione eseguita dai carabinieri di Agrigento il 27.9.1990 nell'abitazione di Calafato Salvatore;

- disporsi l'esame testimoniale del maresciallo Gruttadauria Calogero e del colonnello Arena Giuseppe;

- disporsi l'esame testimoniale del carabiniere Soccio Natalino;

- l'acquisizione presso la casa circondariale di Roma-Rebibbia della documentazione sanitaria attestante la presenza di un proiettile, ritenuto nel corpo di Calafato Giovanni;

- l'esame testimoniale di Calamita Antonino, proprietario della moto Honda;

- l'audizione, ex art.210 c.p.p., di Alletto Croce e Calafato Salvatore.

8. La Corte di Assise di Caltanissetta, esaurita l'istruzione dibattimentale, con sentenza del 13.7.1995 dichiarò gli imputati colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti, con le seguenti modifiche:

- escluse dai capi b), e) ed h), contestati ad Avarello e Puzangaro il mitra e dai capi d) e g) la pistola Beretta cal. 9 e il mitra;

- unificò tutti i reati contestati all'Avarello e al Puzangaro sotto il vincolo della continuazione;

- condannò Avarello e Puzangaro alla pena dell'ergastolo, con l'isolamento diurno per un anno e due mesi, e alla multa di lire undicimilioni;

- condannò i predetti alle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, dell'interdizione legale e della decadenza dalla potestà di genitori;
- dispose la pubblicazione della sentenza mediante affissione nei comuni di Caltanissetta, Agrigento, Ravanusa e Palma di Montechiaro e per estratto e per una sola volta su "Il Giornale di Sicilia" di Palermo;
- revocò le autorizzazioni di polizia in materia di armi, eventualmente concesse ai due imputati;
- dispose nei confronti degli stessi imputati la misura di sicurezza dell'assegnazione a una colonia agricola per la durata di due anni;
- condannò l'Avarello e il Puzangaro, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio civile, in favore dei genitori del dott. R. Livatino, Vincenzo Livatino e Rosalia Corbo, costituitisi parte civile, nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministro di Grazia e Giustizia e del Ministro dell'Interno, costituitisi anch'essi parte civile;
- condannò l'Avarello e il Puzangaro a rimborsare le spese di giudizio sostenute dai genitori del dott. R. Livatino, che liquidò in complessive lire 11.710.000;
- rigettò la richiesta di provvisionale avanzata dall'Avvocatura dello Stato di Caltanissetta;
- dichiarò Amico Paolo e Pace Domenico responsabili del reato loro ascritto al capo b) della rubrica;
- unificò, sotto il vincolo della continuazione, questo reato con quelli di cui alla sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta del 18.11.1992, divenuta irrevocabile il 27.1.1995;
- condannò l'Amico e il Pace all'ulteriore pena di lire un milione di multa e di un mese di isolamento diurno;
- condannò tutti gli imputati, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali;
- escluse il reato contestato ad Amico Paolo e Pace Domenico al capo a) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

CAPITOLO III

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DI APPELLO

1. Avverso la sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta del 13.7.1995 hanno proposto appello:

1) Avarello Giovanni, Amico Paolo e Pace Domenico chiedendo:

a) la sospensione del procedimento sino alla definizione del procedimento in primo grado nei confronti di Benvenuto Giuseppe Croce per l'omicidio del dott. R. Livatino;

b) la riunione del procedimento a carico del Benvenuto, una volta pervenuto alla fase di appello, con il presente procedimento;

c) la riapertura dell'istruzione dibattimentale per:

- ordinare l'esperienza giudiziale o l'ispezione dei luoghi per accertare le distanze e i tempi di percorrenza tra l'abbeveratoio in contrada "Petruša" e il commissariato della Polizia di Stato di Canicattì, allo scopo di dimostrare l'impossibilità di raggiungere la sede del commissariato in cinque-sette minuti;

- disporre la riaudizione di tutti i collaboratori esaminati in primo grado e degli altri che avessero rilasciato dichiarazioni in relazione all'omicidio del dott. R. Livatino;

d) l'assoluzione di Avarello Giovanni da tutti i reati a lui ascritti per non averli commessi;

e) l'assoluzione di Pace Domenico e Amico Paolo dai reati loro ascritti per non avere commesso il fatto.

2) Puzangaro Gaetano, chiedendo:

a) l'assoluzione dai reati a lui ascritti per non avere commesso il fatto;

b) l'applicazione delle attenuanti generiche, da dichiararsi prevalenti sulle aggravanti contestate;

c) il minimo della pena.

- 3) Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, chiedendo:
- a) affermarsi la responsabilità di Avarello Giovanni e Puzangaro Gaetano in ordine ai delitti di detenzione e porto illegali di mitra di marca e tipo non identificati, nonché di ricettazione della stessa arma (reati contestati ai capi b), e) e h) della rubrica);
 - b) affermarsi la responsabilità dei predetti imputati in ordine ai delitti di detenzione e porto di arma clandestina loro contestati ai capi d) e g) della rubrica, relativamente al mitra;
 - c) condannarsi i predetti imputati ad un aumento di quindici giorni di isolamento diurno e di lire un milione di multa (l'indicazione di un miliardo di multa è un evidente refuso, come del resto è stato precisato, in sede di requisitoria, dal Pubblico Ministero d'udienza).

2. Nell'atto di appello i difensori di Avarello Giovanni, Pace Domenico e Amico Paolo hanno chiesto:

- a) disporsi la sospensione del presente procedimento sino alla definizione del processo di primo grado nei confronti di Benvenuto Giuseppe Croce per l'omicidio del giudice Livatino e, successivamente, disporre la riunione;
- b) ordinarsi l'esperienza giudiziale o l'ispezione dei luoghi in premessa specificati allo scopo di verificare l'alibi dell'imputato Avarello,
- c) disporsi la raudiizione di tutti i collaboratori sentiti in primo grado e di altri che abbiano eventualmente depresso sull'omicidio del giudice Livatino.

A queste richieste si è associato, all'udienza del 20.11.1996, dopo la relazione della causa da parte del giudice relatore, il difensore di Puzangaro.

In questa stessa udienza il Procuratore Generale ha chiesto:

- a) l'acquisizione, a norma dell'art. 234 c.p.p., delle seguenti sentenze:
 - 1) sentenza della Corte di Assise di Agrigento nei confronti di Alletto Croce + 77;
 - 2) sentenza del Tribunale di Agrigento del 5.7.1994;
 - 3) sentenza della Corte di Assise di Agrigento del 30.3.1996 nei confronti di Calafato Salvatore + 5;
- b) l'audiizione di Napoli Rosario e Pendolino Antonia, con riferimento alla individuazione della villa in contrada "Playa" di Licata che, secondo il Benvenuto, era stata occupata nell'Agosto del 1990 da Amico, Pace e

Puzzangaro;

c) l'acquisizione di quattro fotografie della villa indicata al punto b) ;

d) l'esame del maresciallo Tamburrino e l'audizione dell'imputato di reato connesso Samperi Alfio, in relazione alle dichiarazioni rese dal Benvenuto sull'autovettura Golf 16 valvole;

e) l'acquisizione della denuncia dell'autovettura di cui al punto d) presentata da Di Bella Salvatore;

f) l'audizione degli imputati di reato connesso Riggio Salvatore e Ianni Simon che erano a conoscenza di circostanze relative all'omicidio del dott. R. Livatino.

La difesa degli imputati si è opposta esclusivamente alla produzione delle sentenze.

3. La Corte ha pronunciato l'ordinanza, di cui si trascrive il dispositivo, riservando successivamente l'illustrazione dei motivi di diritto, posti a base dell'ordinanza stessa:

“rigetta l'istanza di sospensione del procedimento e di riunione con il procedimento pendente nei confronti di Benvenuto Giuseppe Croce;

“rigetta l'istanza di produzione da parte del P.G. di produzione della denuncia di Di Bella Salvatore, nonché della produzione delle fotocopie delle foto della villetta;

“rigetta l'istanza di esperimento giudiziale e di ispezione dei luoghi formulato nell'interesse di Avarello Giovanni, nonché l'istanza di audizione dei collaboratori di giustizia, già sentiti in primo grado;

“ammette la produzione delle due sentenze indicate dal Procuratore Generale ai soli fini di cui in motivazione, nonché l'esame dei testi maresciallo Tamburrino Paolo, Napoli Rosario, Pendolino Antonia e Di Bella Salvatore e l'esame degli imputati di reato connesso Samperi Alfio, Riggio Salvatore e Ianni Simon, ciascuno in ordine alle circostanze indicate in motivazione”.

Nell'udienza del 23.11.1996, sull'accordo delle parti, è stata acquisita la denuncia di furto del Di Bella che era risultato irreperibile, per essersi trasferito all'estero.

Quindi il difensore di Avarello ha chiesto il rinvio dell'esame dei collaboratori - alla cui audizione non si è opposto - fino a quando il Procuratore Generale non avesse posto a disposizione della difesa i verbali delle dichiarazioni rese dagli

stessi collaboratori nell'ambito di altri procedimenti, pur avendo affermato il suddetto difensore di essere in possesso di verbali di dichiarazioni rese da Ianni Simon e Riggio Salvatore in altri procedimenti.

4. La Corte, decidendo sul punto, ha pronunciato la seguente ordinanza:

“ritenuto che nell'udienza del 20.11.1996, la difesa si è associata alla richiesta di audizione dei collaboratori e dei testi, avanzata dal Procuratore Generale, senza sollevare alcuna eccezione (richiesta peraltro fatta anche con l'atto di appello del difensore);

ritenuto che l'audizione dei collaboratori Ianni Simon, Riggio Salvatore e Samperi Alfio è stata disposta, a norma dell'art. 603 terzo comma c.p.p.;

ritenuto che il Procuratore Generale ha nell'odierna udienza dichiarato di non avere nessun documento da produrre in quanto, come ha dichiarato nell'udienza del 20.11.1996, si tratta di dichiarazioni rese in istruttoria e dunque non acquisibili al fascicolo del dibattimento ex art. 431 c.p.p.;

ritenuto che non è preclusa la produzione di dichiarazioni rese dai collaboratori suddetti o da altri in dibattimento davanti ad altra autorità giudiziaria;

ordina procedersi oltre in dibattimento e nell'esame dei collaboratori indicati in motivazione”.

Si è, poi, proceduto, nella stessa udienza, all'audizione degli imputati di reato connesso Ianni Simon, Riggio Salvatore e Samperi Alfio, nonché all'esame dei testi Tamburrino Paolo e Napoli Rosario.

Quindi la Corte ha disposto l'esame, a norma degli art. 192 e 195 comma primo c.p.p., di Margiotta Maurizio, cui aveva fatto riferimento, nel corso della sua dichiarazione, Riggio Salvatore, avendone fatto richiesta il difensore di Avarello.

Nella successiva udienza del 6.12.1996 si è proceduto all'esame di Margiotta Maurizio, a norma dell'art. 210 c.p.p., ed è stata disposta l'audizione, richiesta dal P.G., di Avarello Giovanni, che è stato esaminato nella stessa udienza.

La Corte ha, poi, confermato la precedente ordinanza del 20.11.1996, con la quale erano state respinte le istanze di sospensione del processo e di esperimento giudiziale o ispezione dei luoghi, della quale aveva chiesto la revoca il difensore di Avarello.

5. Dichiarata chiusa l'istruzione dibattimentale, il Procuratore Generale ha

formulato le conclusioni, depositando anche una memoria, nell'udienza dell'11.12.1996 e chiedendo: "la conferma della condanna di Avarello Giovanni e Puzangaro Gaetano all'ergastolo, oltre le altre disposizioni della sentenza di primo grado" e "l'accoglimento dell'impugnazione del P.M. con l'applicazione degli aumenti di pena nella stessa indicati" (cfr. memoria pag. 122).

La parte civile privata ha formulato le conclusioni nell'udienza del 27.12.1996, chiedendo la conferma della sentenza impugnata e la condanna di Avarello Giovanni e Puzangaro Gaetano al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese di giudizio; per il Ministro di Grazia e Giustizia, il Ministro dell'Interno e il Presidente del Consiglio, l'avvocato distrettuale dello Stato ha chiesto, nella memoria depositata, il rigetto degli appelli degli imputati e la loro condanna per tutti i reati loro contestati, oltre al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese di giudizio.

Nella stessa udienza ha formulato le conclusioni l'avv. Russello, difensore di Avarello, Amico e Pace, insistendo nella sospensione del processo e, nel merito, l'assoluzione degli imputati perché estranei ai fatti.

Nell'udienza del 3.1.1997 ha concluso l'avv. Michele Vizzini, chiedendo l'accoglimento dei motivi di appello, presentati nell'interesse di Puzangaro Gaetano.

Successivamente ha formulato le conclusioni l'avv. Fiamma, la quale ha chiesto l'assoluzione di Avarello Giovanni per non avere commesso il fatto ed ha insistito nei motivi di appello.

Ha, quindi, replicato il Procuratore Generale che ha prodotto, sull'accordo delle parti, il provvedimento del 5.6.1990 con il quale il Presidente del Tribunale di Agrigento aveva imposto a Pace Domenico il divieto provvisorio di soggiorno in Sicilia e il ritiro del passaporto, nonché la comunicazione dei carabinieri di Agrigento del 9.6.1990 di avere proposto l'applicazione della misura di sorveglianza speciale, con divieto di soggiorno in Sicilia e in altre regioni d'Italia, nei confronti, tra gli altri, anche di Pace Domenico.

L'imputato Avarello Giovanni ha quindi reso spontanee dichiarazioni, protestando la sua innocenza.

6. Alle ore 20,30 del 3.1.1997 la Corte si è ritirata in camera di consiglio per la

deliberazione, rimanendovi sino al 5.1.1997.

E' quindi rientrata in aula ed il Presidente ha dato lettura del seguente dispositivo:
"visti gli art. 592 e 605, 544 comma terzo e 304 primo comma lett. c) c.p.p.,
conferma la sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta del 13.7.1995,
appellata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, da
Avarello Giovanni, Puzangaro Gaetano, Amico Gaetano e Pace Domenico e
condanna l'Avarello, il Puzangaro, l'Amico e il Pace, in solido tra loro, al
pagamento delle spese processuali d'appello, nonché i soli Avarello e Puzangaro
alla rifusione delle spese d'appello in favore delle parti civili Livatino Vincenzo e
Corbo Rosalia, che liquida in complessive lire 4.094.000, di cui lire 94.000 per
spese e delle parti civili Ministero di Grazia e Giustizia e Ministero dell'Interno
che liquida in complessive lire 2.000.000;
indica il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione della sentenza
e, conseguentemente, sospende i termini di durata massima della custodia
cautelare nei confronti di Avarello Giovanni e Puzangaro Gaetano fino alla
scadenza del suddetto termine di novanta giorni a decorrere da oggi."

CAPITOLO IV

RICHIESTE DI SOSPENSIONE DEL PROCESSO E DI RIUNIONE CON ALTRO PROCESSO A CARICO DI BENVENUTO GIUSEPPE CROCE

1. Con ordinanza del 20.11.1996 la Corte ha respinto l'istanza di sospensione, così motivando:

"a) in ordine all'istanza di sospensione del procedimento, osserva che non ricorrono le condizioni previste dal codice di procedura penale per sospendere il processo. Ed infatti l'art. 3 c.p.p. prevede la sospensione (facoltativa) soltanto per le pregiudiziali sullo stato di famiglia o sulla cittadinanza; l'art. 479 c.p.p. prevede la sospensione soltanto quando la decisione sull'esistenza di un reato dipenda dalla risoluzione di una controversia civile o amministrativa.

Non è ammissibile dunque una pregiudiziale penale, peraltro non ravvisabile nel caso di specie, potendo il giudice penale conoscere sia pure incidentalmente dei fatti che si assumono essere pregiudiziali.

b) in ordine all'istanza di riunione si osserva che non può essere accolta potendo la riunione essere disposta, a norma dell'art. 17 c.p.p., soltanto quando i processi pendono nello stesso stato e grado e davanti al medesimo giudice. Nel caso in esame il procedimento nei confronti di Benvenuto Giuseppe Croce è pendente in primo grado".

Questa ordinanza è stata confermata dalla Corte con la successiva ordinanza del 6.12.1996 con la quale non è stata accolta l'istanza di revoca formulata in udienza dal difensore di Avarello, anche sotto il profilo dell'opportunità e dell'accertamento "della verità vera, del giudizio corretto, dell'esigenza di giustizia" (cfr. verb. ud. 6.12.1996, pag. 34).

2. La questione è stata ripresa dallo stesso difensore, in sede di conclusioni (cfr. trascrizione verbale ud. 27.12.1996, pag. 41- 42 e 146 - 147).

Ritiene la Corte che debba essere mantenuta la decisione adottata con le ordinanze citate in precedenza.

Nel richiamare le considerazioni svolte in diritto dalla Corte di Assise di Appello, nella sentenza del 13.4.1994 (cfr. pag. 93- 104), si osserva che il nuovo codice di

procedura penale ha fissato, nella norma prevista dall'art. 2, il principio generale secondo cui il giudice penale ha cognizione piena su ogni questione pregiudiziale, con il solo limite, stabilito dal secondo comma, dell'efficacia non vincolante della decisione con la quale è risolta la questione pregiudiziale (e, cioè, dell'effetto limitato a quel solo processo, senza possibilità di formazione del giudicato), stabilendo la sospensione facoltativa del processo soltanto per la risoluzione delle controversie sullo stato di famiglia e di cittadinanza (art. 3) e di una controversia civile o amministrativa di particolare complessità, nei limiti stabiliti dal successivo art. 479.

Ne consegue che, al di fuori dei casi eccezionali in cui il giudice penale può sospendere il processo, non è ammessa la sospensione per una pregiudiziale penale.

Tale pregiudiziale peraltro non sussiste nel caso di specie, in cui è ravvisabile unicamente la fattispecie del concorso di persone nel reato, per la quale può soltanto essere configurata un'ipotesi di connessione e di conseguente riunione dei processi, nei limiti stabiliti dall'art. 17 c.p.p.

Non può dunque essere accolta l'istanza di sospensione del processo, perché la sospensione non è prevista dal codice di procedura penale per consentire la definizione di un altro procedimento nei confronti di un concorrente nello stesso reato.

3. Non può neppure essere accolta l'istanza di riunione di questo procedimento con il procedimento nei confronti del Benvenuto, non sussistendo la condizione della pendenza nello stesso grado del giudizio prevista dall'art. 17 c.p.p., in quanto l'altro procedimento è in corso davanti al giudice di primo grado.

FC

CAPITOLO V

RICHIESTE DI ESPERIMENTO GIUDIZIALE E DI ISPEZIONE DEI LUOGHI

1. Con la stessa ordinanza del 20.11.1996 la Corte ha respinto l'istanza proposta dal difensore, nell'interesse di Avarello Giovanni, volta a ottenere l'esperimento giudiziale o l'ispezione dei luoghi per accertare la distanza tra il luogo in cui vennero bruciati i mezzi (abbeveratoio in contrada Petrusa) e Canicatti, ritenendoli ininfluenti ai fini della decisione.

Questa ordinanza è stata confermata dalla Corte con la successiva ordinanza del 6.12.1996, con la quale non è stata accolta l'istanza di revoca della prima ordinanza, formulata dal difensore di Avarello in udienza.

La questione è stata ripresa dallo stesso difensore in sede di conclusioni (cfr. trascrizione verb. ud. 27.12.1996, pag. 133).

La richiesta è stata chiesta per due motivi:

- a) dimostrare l'impossibilità che Avarello Giovanni facesse parte del gruppo degli esecutori materiali dell'omicidio del dott. R. Livatino;
- b) dimostrare l'inattendibilità di Benvenuto Giuseppe Croce.

Vanno innanzitutto integralmente richiamate le osservazioni, in punto di diritto, svolte nella sentenza della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta del 13.4.1994 che ha definito il procedimento nei confronti di Amico e Pace (pag. 138 - 139), in ordine alle condizioni e ai limiti di ammissibilità dell'esperimento giudiziale.

La Suprema Corte, con la sentenza n. 118 del 27.1.1995, che ha confermato la sentenza della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, già citata, ha affermato il principio secondo cui l'esperimento giudiziale: "va disposto solo quando sia possibile riprodurre sperimentalmente il fatto nelle condizioni nelle quali si afferma o si ritiene essere avvenuto" (cfr., in motivazione, pag. 28) e, ancora, "l'impossibilità della ricostruzione del fatto o della circostanza in termini di sostanziale identità rispetto a quelli dei suindicati dati di riferimento di per sé interdice la fattibilità del controllo sperimentale, non potendo disporsi una

operazione di cui preventivamente già se ne conosca la inutilizzabilità del risultato come un mezzo di prova” (cfr. *ivi* pag. 29).

Fatta questa premessa, si osserva, in punto di fatto, relativamente a quanto indicato alla lettera a), che l'assunto dell' Avarello di avere accompagnato lo zio Gallea Bruno al Commissariato di Canicattì per il “visto di partenza” alle ore 9,30-9,45 è sfornito di qualsiasi prova (cfr., *infra*, Cap. XXIII di questa sentenza, in cui si esamina l'alibi prospettato dall'imputato e se ne dimostra l'insussistenza).

Orbene, è di tutta evidenza l'inutilità di un esperimento giudiziale volto a dimostrare l'impossibilità di raggiungere il Commissariato della Polizia di Stato di Canicattì, nell'orario indicato dall'imputato, da contrada “Gasena” e, in particolare, dall'abbeveratoio “Petruša”, posto che nessuna prova egli ha fornito di essere effettivamente stato al Commissariato di Canicattì assieme allo zio Gallea Bruno.

Si rivela dunque assolutamente ininfluenza, ai fini della decisione, disporre un esperimento giudiziale volto ad accertare un dato che nel processo non ha trovato il benché minimo elemento di riscontro probatorio.

In ordine a quanto indicato alla lettera b), si deve innanzitutto precisare che il Benvenuto non ha mai riferito che l'Avarello gli aveva confidato di essersi recato al Commissariato di Canicattì con lo zio.

L'Avarello gli aveva invece detto di avere accompagnato lo zio al carcere di Agrigento.

Ha, infatti, riferito il Benvenuto che l'Avarello gli aveva raccontato di essersi creato subito l'alibi, recandosi nel carcere di Agrigento a far visita allo zio Gallea Antonio che vi si trovava ristretto (“a me me lassarono dice meno male subito mi feci l'alibi”, “di lì subito se n'è andato a ... o se ne è andato a casa o già lo zio era per strada sono presi e sono diretti verso il carcere di Canicattì, di Agrigento a San Vito”: cfr. verb. ud. 7.3.1995, pag. 81).

Nel corso della stessa dichiarazione il Benvenuto ha chiarito che l'Avarello gli aveva riferito di essersi recato al carcere di Agrigento da Canicattì (cfr. verb. ud. cit., pag. 86).

Anche nell'interrogatorio reso nell'udienza del 26.1.1994 il Benvenuto ha riferito

FL

che Avarello gli aveva detto di essersi recato al carcere di Agrigento e non già, come viene sostenuto dai difensori, al Commissariato di Canicattì.

Egli infatti ha dichiarato: "Incendiata la macchina e la moto con la Golf, raggiunsero Canicattì, ove posarono la macchina nel garage di C/da Rinazzi (garage che è circa a 300 m. dalla casa). Poi Avarello andò a prendere lo zio Gallea Bruno ed altri familiari e si recarono al carcere di Agrigento per trovare lo zio Antonio dove era detenuto" (cfr. verb. ud. citata, pag. 27, f. 175, atti acquisiti con ordinanza del 26. I. 1995, Vol. I).

Il collaboratore, inoltre, ha sempre ribadito di non avere saputo il luogo esatto in cui furono bruciati i mezzi e che, in relazione al percorso seguito dagli autori dell'omicidio del dott. R. Livatino, egli avanzò l'ipotesi che fosse stato quello consueto, seguito in occasione della consumazione di precedenti delitti (rapine) e, cioè, la strada che va, dopo una vallata, a Castrofilippo e, quindi, attraverso una strada parallela a quella principale, esce a Canicattì.

Anche, sotto questo profilo, dunque l'esperimento giudiziale è del tutto inutile (oltre ad essere fuorviante), non avendo il Benvenuto riferito che l'Avarello si era recato al commissariato di Canicattì bensì che si era recato al carcere di Agrigento ed avendo, dunque, il collaboratore indicato una circostanza diversa da quella prospettata dai difensori.

Manca poi un dato certo (il Benvenuto indica la zona ma non conosce con esattezza il luogo in cui furono bruciati i mezzi) per disporre un esperimento giudiziale al fine di stabilire se effettivamente dall'abbeveratoio "Petruša" si possa raggiungere Canicattì in cinque - sette minuti, posto che il Benvenuto non ha mai fatto riferimento all'abbeveratoio bensì alla zona da loro percorsa in occasione di precedenti delitti, senza avere indicato con precisione un punto di partenza.

Peraltro, dovendo l'attendibilità del collaboratore essere valutata sulla base della dichiarazione complessiva, l'esperimento giudiziale - già inammissibile per mancanza di un dato certo (punto di partenza cui si riferisce il Benvenuto nel suo racconto che non coincide con il luogo effettivo di partenza degli autori dell'omicidio del dott. R. Livatino) - appare anche sotto questo profilo ininfluenza ai fini della decisione.

FL

Il dato oggettivo, infine, cui fare riferimento, al fine di stabilire la compatibilità della partecipazione dell'Avarello all'omicidio del dott. Livatino (avvenuto intorno alle ore 8,45), è l'orario (provato documentalmente attraverso la produzione del biglietto di colloquio n. 2355 rilasciato il 21.9.1990 dalla direzione della casa circondariale di Agrigento) del colloquio tra l'Avarello e lo zio, vale a dire le ore 12,55.

Per accertare la suddetta compatibilità non è necessario l'esperimento giudiziale, ben potendo, sulla base dei dati di comune esperienza e del mero calcolo aritmetico, pervenirsi a un giudizio affermativo.

Considerata infatti la distanza tra il luogo dell'omicidio del dott. R. Livatino e l'abbeveratoio "Petruša" (2 o 5 chilometri, secondo il percorso seguito), quella dall'abbeveratoio a Canicatti (intorno a 24 chilometri) e l'altra da Canicatti ad Agrigento (39,70 o 43,20, secondo il percorso), si ha una distanza complessiva compresa tra 65,70 (via più breve) o 72,20 chilometri, certamente percorribili in quattro ore.

La compatibilità sussiste anche con l'orario del visto di arrivo al Commissariato della Polizia di Stato di Agrigento (ore 11,15) - anche se va sottolineato che nessuna prova l'Avarello ha fornito di essere stato con lo zio al Commissariato, avendo ben potuto raggiungere lo zio direttamente al carcere - essendo più che sufficienti oltre due ore per coprire la distanza di circa 70 chilometri.

2. Per le stesse considerazioni non può essere accolta la richiesta di ispezione dei luoghi.

FC-

CAPITOLO VI

RICHIESTE ISTRUTTORIE

1. I difensori di Avarello Giovanni, con l'atto di appello, hanno chiesto disporsi l'audizione di tutti i collaboratori, esaminati in primo grado, "per le clamorose contraddizioni e per le provate menzogne", facendo riserva di indicare altri collaboratori che, nel frattempo, avessero reso dichiarazioni sull'omicidio del dott. R. Livatino.

La Corte, con l'ordinanza del 20.11.1996, ha rigettato l'istanza di audizione dei collaboratori di giustizia, esaminati in primo grado, così motivando:

"va infine rigettata l'istanza di audizione dei collaboratori di giustizia, già esaminati in primo grado, apparendo superflua e genericamente formulata".

Tutte le ordinanze pronunciate durante il dibattimento e tutte le questioni sollevate dalle parti sono state riesaminate dalla Corte in fase di decisione.

Ed anche, in questa fase, la Corte ha ritenuto di confermare, sul punto, l'ordinanza del 20.11.1996.

Non sussistono, infatti, le condizioni, stabilite dall'art. 603 commi primo e terzo c.p.p., per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, ai fini della riaudizione degli imputati di reato connesso, già esaminati in primo grado.

Va, innanzitutto, sottolineato che la richiesta è stata formulata genericamente, senza l'indicazione di punti specifici su cui esaminare le persone che già avevano reso le dichiarazioni in primo grado e alle quali le parti avevano posto numerose domande su tutte le circostanze riferite dai collaboratori.

Ed infatti, dedurre la necessità di risentire i collaboratori perché, secondo l'assunto difensivo, sarebbero incorsi in contraddizione e non avrebbero detto il vero, attiene piuttosto alla valutazione complessiva delle prove (già acquisite) che non alla necessità di riassumere le stesse prove.

La riaudizione, comunque, si appalesa del tutto inidonea ad apportare elementi utili a contribuire alla formazione del convincimento del giudice, ove si consideri che Schembri Gioacchino è stato esaminato tre volte (in tutti e due i gradi del processo celebrato nei confronti di Amico e Pace e nel primo grado di questo

giudizio), Benvenuto Giuseppe Croce è stato esaminato due volte (nella fase di appello del processo nei confronti di Amico e Pace e nel primo grado di questo giudizio), rendendo ampie dichiarazioni e rispondendo alle numerose e insistenti domande delle parti.

Nessuna novità dunque potrebbe derivare dalla loro riaudizione.

Considerazioni sostanzialmente analoghe devono essere svolte per gli altri collaboratori, esaminati in primo grado, per i quali non è stata, comunque, dedotta specificamente la necessità della loro riaudizione, avendo costoro reso le dichiarazioni in relazione al patrimonio cognitivo di ciascuno di loro ed avendo risposto a tutte le domande loro rivolte, nel pieno contraddittorio delle parti.

Ne consegue che non sussiste la condizione prevista dal terzo comma dell'art. 603 c.p.p. dell'assoluta necessità di rinnovare, sul punto, l'istruzione dibattimentale; non sussiste neppure la condizione prevista dal primo comma della medesima norma, potendo il processo, sul punto, essere deciso allo stato degli atti.

2. In ordine all'esame di altri collaboratori, si osserva che nessuna richiesta è stata formulata nel corso del processo; nessuna decisione, dunque, ha potuto la Corte adottare.

3. In relazione alle prove richieste dal Procuratore Generale, si osserva:

a) la produzione delle sentenze, indicate dal Procuratore Generale nell'udienza del 20.11.1996, è stata ammessa e ne è stata, quindi, disposta l'acquisizione, a norma dell'art. 234 c.p.p., ai soli fini della prova dell'esistenza di altri procedimenti e con esclusione di ogni altra valenza probatoria per la decisione.

Ritiene, infatti, la Corte che, trattandosi di sentenze non irrevocabili, non possano essere utilizzate ai fini della prova del fatto accertato, per l'espresso divieto contenuto nell'art. 238 bis c.p.p. che dispone l'acquisizione delle sole sentenze divenute irrevocabili.

Non possono neppure essere utilizzate, ai fini del giudizio sulla personalità degli imputati, non essendo comprese tra i documenti indicati nell'art. 236 c.p.p. che consente l'acquisizione delle sole sentenze irrevocabili.

Ben possono invece, ad avviso della Corte, essere acquisite, a norma dell'art. 234

c.p.p., potendo le sentenze non irrevocabili essere comprese tra i documenti (cfr., sul punto, anche Cass. 11.6.1992 Taurino), idonei a provare l'esistenza di un procedimento penale.

Solo a questi fini, dunque, esse sono state utilizzate dalla Corte che ha riesaminato, in fase di decisione, tutte le questioni sollevate nel corso del processo, confermando, anche su questo punto, l'ordinanza del 20.11.1996;

b) l'acquisizione della denuncia di rapina dell'autovettura è stata disposta, con il consenso di tutte le parti, nell'udienza del 23.11.1996 con ordinanza che ha, limitatamente a questa prova, modificato la precedente ordinanza del 20.11.1996, essendo stato accertato che la parte offesa del delitto di rapina si era trasferita all'estero e non era più reperibile in Italia (cfr. verb. ud. 23.11.1996, pag.1 - 2, anche in ordine al consenso dei difensori degli imputati).

Tale circostanza, ad avviso della Corte, integra la condizione della sopravvenuta impossibilità di ripetizione dell'atto e ne consente la lettura, a norma dell'art. 512 c.p.p., non essendo emerso trattarsi di temporanea assenza del teste dall'Italia.

Va, comunque, sottolineato il consenso di tutte le parti all'acquisizione della prova, con conseguente sanatoria di un'eventuale nullità di ordine relativo, posto che la violazione della norma dell'art. 512 c.p.p., sotto il profilo della inesatta, illegittima o illogica valutazione delle situazioni in essa disciplinate, non dà luogo a nullità di ordine generale ed assoluto (cfr. Cass. 11.11.1992 Betancor);

c) l'ordinanza va, infine, confermata anche nella parte in cui è stato disposto l'esame dei testi Tamburrino Paolo e Napoli Rosario (Pendolino Antonia era deceduta e non aveva reso precedenti dichiarazioni che potessero essere acquisite).

L'esame dei due testi, ammesso, a norma dell'art. 603 terzo comma c.p.p., è stato ritenuto necessario dalla Corte, perché aveva per oggetto la circostanza della disponibilità di una villetta in località Playa di Licata da parte di Amico, Pace e Puzangaro nell'Agosto del 1990.

Tale circostanza era stata riferita da Benvenuto Giuseppe Croce e la prova, dunque, era volta, anche, a verificare l'attendibilità del collaboratore su questo punto.

L'audizione del maresciallo Tamburrino è stata ritenuta necessaria per accertare

FC -

la provenienza dell'autovettura Golf 16 valvole che, secondo le dichiarazioni rese da Benvenuto Giuseppe Croce, era servita per la fuga degli autori dell'omicidio del dott. R. Livatino, era stata utilizzata in precedenti delitti ed era stata affidata e consegnata al gruppo di Canicattì da "catanesi".

Anche in questo caso la prova era finalizzata alla completezza della ricostruzione dell'intera vicenda e a verificare l'attendibilità del Benvenuto.

Va, infine, sottolineato che le prove in precedenza indicate e l'esame dei collaboratori Samperi Alfio, Riggio Salvatore e Ianni Simon sono stati ammessi con il consenso di tutte le parti (cfr. verbale udienza 20.11.1996 da cui risulta che l'avv. Vizzini, difensore di fiducia di Puzangaro e, in sostituzione dell'avv. Russello, difensore degli altri imputati, si è associato alle richieste di tutte le prove orali).

4. In ordine all'audizione dei collaboratori Ianni Simon, Riggio Salvatore e Samperi Alfio, si osserva che il difensore di Avarello, Pace e Amico, ha rilevato che non erano stati depositati i verbali delle dichiarazioni rese ad altri magistrati dai suddetti collaboratori.

Ha, quindi, dedotto l'impossibilità di procedere al controesame e di muovere contestazioni, con conseguente limitazione del diritto di difesa.

La Corte, con l'ordinanza del 23.11.1996, ha disposto procedersi oltre nel dibattimento e nell'esame dei collaboratori, la cui audizione era stata ammessa con la precedente ordinanza del 20.11.1996.

In sede di decisione sono state riesaminate le questioni sollevate dal difensore e le stesse non sono state riconosciute fondate per le ragioni che si passa ad esporre.

Va, innanzitutto, precisato che le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, di cui il Procuratore Generale ha chiesto l'audizione, non sono state assunte dal P.M. o dalla Polizia Giudiziaria nell'ambito di questo procedimento; ciò risulta, inequivocabilmente, da quanto affermato dal Procuratore Generale nell'udienza del 23.11.1996, in cui ha escluso che vi sia stata "un'attività di indagine espletata da forze dell'ordine su delega o su richiesta dell'ufficio" (cfr. verb. ud. citata, pag.6).

Non può trattarsi di dichiarazioni rese nell'ambito di questo giudizio, non essendo

ammissibile un'attività d'indagine del P.M. dopo la sentenza di primo grado.

L'art. 430 c.p.p. prevede, infatti, l'attività integrativa d'indagine del P.M., dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, solo ai fini di richiedere al giudice del dibattimento le relative prove.

Il Procuratore Generale ha, inoltre, espressamente dichiarato che si trattava di atti di altri procedimenti, come si evince dalla seguente affermazione: "Del resto io mi muovo nell'ambito di quelle indicazioni che la stessa Corte in altre occasioni ha fornito, non consentendomi produzione o utilizzazione o deposito di atti, con riferimento a atti compiuti in istruttoria da forze dell'ordine o comunque in altri procedimenti" (cfr. verb. ud. cit., pag. 8).

La circostanza, infine, può ritenersi del tutto pacifica, avendo la difesa dichiarato di conoscere "per altri processi, verbali d'interrogatorio resi da Riggio Salvatore e da Ianni Simon" (cfr. verb. ud. cit., pag. 8).

Ciò premesso in fatto, si osserva che nessun obbligo di deposito incombeva sul Procuratore Generale, trattandosi di dichiarazioni rese nell'ambito di altri procedimenti, che non costituiscono pertanto attività d'indagine, a norma dell'art. 430 c.p.p.

Non si tratta, pertanto, di atti contenuti nel fascicolo del P.M. presso il giudice di primo grado.

Soltanto in questo caso, quando cioè si tratti di dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dello stesso procedimento, il fascicolo deve essere messo nella disponibilità giuridica di tutte le parti (cfr., sul punto, Cass. 3.6.1993, Tettamanti).

E' stato, tuttavia, ritenuto che, anche nell'ipotesi in cui le dichiarazioni siano state rese nell'ambito dello stesso procedimento, in seguito all'attività integrativa di indagine, svolta ai sensi dell'art. 430 c.p.p., il fatto che le altre parti non siano state poste in grado di prenderne visione, comporta unicamente l'inutilizzabilità delle suddette dichiarazioni per le contestazioni nel corso del dibattimento (cfr. Cass. Pen. Sez. II, 8.6.1995 n. 6726 - ud. 28.3.1995 - Lorusso).

Nel caso in esame non si versa in materia di indagine integrativa, trattandosi di atti di altri procedimenti.

Ne consegue che il mancato deposito può comportare soltanto l'impossibilità di

muovere contestazioni.

Non ricorrono, poi, le condizioni previste dall'art. 500 comma primo c.p.p. per l'uso probatorio indiretto delle dichiarazioni rese dal teste o dall'imputato di reato connesso, poiché, come si è detto, non sussiste il requisito delle dichiarazioni rese in precedenza dal teste o dall'imputato di reato connesso nell'ambito dello stesso procedimento.

Non sussiste, conseguentemente, neppure il requisito dell'inclusione nel fascicolo del P.M. di cui al primo comma della norma citata.

Nessuna violazione del diritto di difesa può, dunque, essere configurata, posto che in nessun caso le dichiarazioni rese in altri procedimenti (e non depositate) possono essere utilizzate per le contestazioni da parte del P.M. o da parte del difensore.

Né, d'altra parte, il giudice può vietare alle parti di porre domande che si fondino su conoscenze acquisite da atti di altri processi e non depositati.

In questo caso, tuttavia, non può essere consentita a nessuna delle parti di utilizzare quegli atti ai fini delle contestazioni e dell'acquisizione al fascicolo del dibattimento.

La violazione del principio del contraddittorio si sarebbe potuta configurare solo nell'ipotesi in cui il P.M. avesse utilizzato le dichiarazioni, rese in altri procedimenti, per le contestazioni.

E', tuttavia, agevole osservare che nessuna utilizzazione di precedenti verbali è stata fatta dal Procuratore Generale che non ha mosso alcuna contestazione agli imputati di reato connesso, interrogati nell'udienza del 23.11.1996.

Sotto altro profilo, si osserva che non può la condotta delle parti, soprattutto in grado di appello, limitare il potere del giudice di assumere le prove che ritiene necessarie ed impedire dunque di procedere alla riapertura dell'istruzione dibattimentale, ritenuta necessaria, a norma dell'art. 603 c.p.p.

Ma anche a voler ritenere nulle o inutilizzabili le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia in questa fase del giudizio - ipotesi non condivisa da questa Corte - si osserva che - a posteriori - le prove assunte non hanno influito sulla formazione del libero convincimento della Corte, non avendo portato elementi di novità ed originalità rispetto al quadro probatorio già acquisito in

primo grado e consolidato anche attraverso le testimonianze assunte in appello.

Ed infatti, Ianni Simon, oltre a confermare il dato processualmente accertato dei rapporti di scambio tra i vari gruppi emergenti, di cui peraltro aveva già riferito nel procedimento contro Pulci Calogero (i relativi verbali sono stati già acquisiti in primo grado e sono, dunque, pienamente utilizzabili), ha dichiarato di avere saputo dallo stesso Avarello che costui aveva partecipato all'omicidio del dott. R. Livatino.

Il Riggio, a sua volta, ha riferito di avere saputo da Margiotta Maurizio (e di averne avuto conferma dal Grassonelli) che l'Avarello e il Puzangaro avevano partecipato all'omicidio del dott. R. Livatino, precisando che lo stesso Margiotta non gli aveva fatto il nome di Amico Paolo.

Il Samperi, infine, ha riferito che un'autovettura Golf GT, 16 valvole, nera, rubata a Catania a una coppia di stranieri e, con targa tedesca, fu da lui portata a Canicattì e, dopo la commissione di una rapina, fu lasciata nella disponibilità di Gallea e Rinallo.

Lo Ianni e il Riggio non hanno, dunque, apportato nessun elemento di originalità e di novità al complesso probatorio, già acquisito, essendosi limitati a confermare il dato - processualmente e definitivamente accertato attraverso le prove assunte in primo grado - della partecipazione dell'Avarello e del Puzangaro all'omicidio del dott. R. Livatino.

Del tutto irrilevante è, infine, la circostanza, riferita dal Riggio, relativa alla mancata indicazione da parte del Margiotta (il Riggio ha detto che il Margiotta non gliene aveva mai fatto il nome) di Amico Paolo, come coautore dell'omicidio del magistrato, considerato che l'Amico per questo delitto è stato già condannato con sentenza definitiva.

Le stesse considerazioni valgono per il Samperi, tenuto conto della marginalità della circostanza sulla quale ha riferito e, soprattutto, del fatto che, in ordine alla stessa circostanza, ha reso dichiarazioni testimoniali - utilizzabili ai fini della decisione - il maresciallo Tamburrino Paolo.

Sono state indicate, in questo capitolo, sinteticamente le dichiarazioni dei collaboratori (che saranno riportate negli appositi capitoli) solo ai fini di evidenziare che le stesse hanno confermato dati processualmente già acquisiti.

CAPITOLO VII

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA IN GENERE

1. IL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO

A) Il principio del libero convincimento nel previgente sistema processuale

Appare necessario, prima di esaminare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e le altre risultanze processuali, riportare compiutamente i risultati raggiunti dall'elaborazione giurisprudenziale nella complessa materia delle prove e del loro apprezzamento.

Ciò impone alcune brevi considerazioni sui criteri di valutazione della prova previsti dall'art. 192 c.p.p. con particolare riferimento alla chiamata di correo, alla cui nozione vanno prevalentemente ricondotte le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

Prima di passare all'esame del regime di valutazione della prova, cui è testualmente dedicato l'art. 192 del nuovo codice di procedura penale, appare innanzitutto opportuno precisare che, nel sistema processuale penale italiano, vige il principio del libero convincimento, che opera nella fase valutativa - decisionale e che, essendo espressione del superamento delle prove legali, significa libero apprezzamento delle risultanze probatorie acquisite nel rispetto della legge, posto che l'anzidetto principio non può mai sovrapporsi alle regole normative circa la scelta e l'assunzione delle prove; alla stregua di tale principio, è consentito al giudice di utilizzare qualsiasi elemento che, non escluso espressamente dalla legge, abbia in sé l'attitudine a dimostrare l'esistenza di un fatto.

Libero convincimento non significa però libero arbitrio; non significa neppure che il giudice possa sostituire alla prova le sue congetture personali o le sue opinioni.

Il libero convincimento consiste, invece, nella libertà di accertare e acquisire i mezzi di prova e, soprattutto, nella libertà di valutare la prova senza limiti.

Sotto l'impero del codice previgente, costituivano certamente "jus receptum" i

seguenti principi, che possono ritenersi validi anche per l'attuale modello processuale più spiccatamente accusatorio:

A) facoltà del giudice di utilizzare, in forza del principio del libero convincimento, qualsiasi elemento probatorio del quale sia, adeguatamente, dimostrata l'idoneità a dare certezza della sussistenza o meno dei fatti rilevanti ai fini della decisione;

B) conseguente irrilevanza della distinzione teorica tra prova diretta e prova indiretta ed inesistenza di una graduatoria tra prova generica e prova specifica, tutte utilizzabili anche in via di reciproca integrazione;

C) necessità, nell'ipotesi di prova indiretta, di vagliare gli indizi, anche nella loro concatenazione logica, per accertare se il loro complesso indiziante possieda quella univocità e concordanza atta a convincere della loro confluenza - entro i limiti delle umane possibilità - alla certezza in ordine al fatto stesso;

D) irrilevanza probatoria delle congetture che, caratterizzandosi come intuizioni ed apprezzamenti del tutto personali, sono insuscettibili di assurgere a dignità di prova.

Questi principi, sotto l'impero del vecchio codice, più che costituire espressione concettuale direttamente collegabile ad un quadro normativo chiaro ed univoco, erano piuttosto il risultato di un'elaborazione dogmatica e giurisprudenziale che traeva spunto da scarse disposizioni processuali, peraltro non qualificate da una rigorosa collocazione topografica.

Ed invero, i principi dell'accertamento della verità reale e del libero convincimento del giudice, che costituivano caratteristiche essenziali del vecchio sistema processuale misto e che si risolvevano in un ripudio delle cosiddette prove legali, erano normativamente correlati all'art. 308 c.p.p. (1930), il quale affermava il principio della non operatività nel processo penale delle "limitazioni che le leggi civili stabiliscono relativamente alla prova"; norma, questa, che è stata sostanzialmente riprodotta dall'art. 193 dell'attuale codice di procedura penale.

Altri referenti normativi potevano individuarsi, inoltre, negli art. 474, 1° comma n. 4 e 475, n. 3 del c.p.p. previgente.

Il primo, che disciplinava i requisiti formali della sentenza, richiedeva la concisa

esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza si fondava; il secondo, invece, che disciplinava i casi di nullità della sentenza, prescriveva, “a pena di nullità”, la mancanza o la contraddittorietà della motivazione.

Alla luce del quadro normativo così delineato, appare chiaro come il principio del libero convincimento trovasse garanzia proprio nell’obbligo della motivazione, nonché un limite nella congruità e nella coerenza logica della dinamica argomentativa del vaglio probatorio.

B) Libero convincimento e obbligo di motivazione nell’attuale modello processuale

L’art. 192 del c.p.p. vigente, coerentemente con l’opzione accusatoria operata dal legislatore con il nuovo modello processuale, ha invece dettato delle regole ben precise, in ordine al regime di valutazione della prova ed ha disciplinato compiutamente ed analiticamente la materia, introducendo limiti ben precisi al principio, tipico del sistema inquisitorio, del libero convincimento del giudice.

La norma in questione statuisce testualmente quanto segue:

“1) Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.

“2) L’esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti.

“3) Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell’art. 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità.

“4) La disposizione del comma 3° si applica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall’art. 371 comma 2 lettera b)”.

Con il disposto dell’art. 192 comma primo c.p.p. 1988 il legislatore ha voluto, da un lato, riaffermare più esplicitamente (visto che nel codice di procedura penale previgente non era esplicitato, causando così interpretazioni e applicazioni distorte) il principio-criterio del libero convincimento consistente nella libertà del giudice di accertare, acquisire e valutare senza limiti qualsiasi mezzo di prova,

non espressamente escluso dalla legge, che sia in grado di dimostrare l'esistenza o l'inesistenza di un fatto; ha voluto, altresì, affermare l'esistenza di un limite intrinseco operante nello stesso principio, costituito e rappresentato dall'obbligo per il giudice di porre, alla base della propria sentenza, una motivazione rigorosa e completa da cui potere evincere i risultati acquisiti e i criteri adottati, vale a dire, l'iter logico conoscitivo che ha portato il giudice a determinate conclusioni. La "ratio", sottesa da questa norma, è dunque rappresentata dalla volontà d'introdurre un regime di maggiore legalità all'interno del processo formativo delle prove.

Il principio del libero convincimento, pur costituendo un cardine del nostro ordinamento processuale, è lontano dal rappresentare un concetto univoco; si è, anzi, rivelato suscettibile di assumere significati diversi e vari contenuti, a seconda del contesto in cui è inserito.

A conferma di ciò basta notare come, nell'impostazione tipica di un modello inquisitorio, libero convincimento significa che il giudice nella ricostruzione di un fatto può tenere conto di qualsiasi fonte probatoria e coincide, dunque, con la libertà di scelta e di valutazioni delle fonti di conoscenza.

Invece nell'impostazione tipica di un modello accusatorio, qual è quello in vigore, libero convincimento significa che il giudice può valutare le prove senza doversi attenere a parametri predeterminati di interpretazione, affidandosi alla sua esperienza, ma con l'obbligo di rispettare i criteri legali di assunzione probatoria. E' opportuno evidenziare come la discrezionalità del giudice assuma un'ampiezza diversa, a seconda che si abbia a che fare con prove di tipo rappresentativo oppure di ordine logico.

Le prime, com'è noto, sono quelle che riproducono direttamente il fatto investigato; le seconde si caratterizzano poiché consentono di giungervi mediante regole di inferenza.

La differenza non consiste, però, nella diversa efficienza probatoria, bensì nel rapporto tra fatto da provare e prova.

Il principio del libero convincimento del giudice, ribadito dall'art. 192 del vigente codice di procedura penale, ha, dunque, subito dei limiti determinati dall'esigenza di una rigorosa tutela della legalità anche sul terreno probatorio.

Questo principio, riaffermato con esclusivo riferimento al momento della valutazione della prova, risulta, tuttavia, condizionato anche dai limiti delineati nelle precedenti disposizioni contenute nello stesso titolo primo del libro terzo, cosicché si può affermare che esso si specifica ulteriormente, nel senso che può avere per oggetto soltanto le prove legittimamente ammesse ed acquisite (e dunque utilizzabili), alla stregua dei criteri stabiliti dall'art. 190 comma primo c.p.p.

Nelle residue ed anteriori fasi in cui si articola il procedimento probatorio - ammissione, acquisizione e formazione - è accolto e sanzionato un regime di legalità e non già un qualsivoglia preteso regime ulteriore di prova libera; ciò è attestato non solo da numerose disposizioni speciali ma, innanzitutto, da quelle generali che escludono la prova "contra legem" (art. 191 c.p.p.) e che circoscrivono la categoria delle prove non disciplinate dalla legge (art. 189 c.p.p.). Ma, a differenza del vecchio modello processuale, il nuovo codice si è spinto oltre nella specificazione dei limiti introdotti al principio del libero convincimento.

Ed infatti, quelli relativi al momento valutativo della prova, vanno ulteriormente correlati con quelli esplicitamente dettati con riferimento alla dinamica argomentativa del vaglio probatorio.

Il giudice, infatti, non solo può porre a fondamento della propria decisione soltanto le prove legittimamente acquisite nel dibattimento e valutate alla stregua dei criteri dettati dagli art. 187 e seguenti del c.p.p. (cfr. art. 526 c.p.p.), ma è, altresì, tenuto ad esporre i motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata con l'indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l'enunciazione delle ragioni per le quali ritiene non attendibili le prove contrarie (cfr. art. 546 comma primo, lett. e) c.p.p.).

Alla stregua delle considerazioni che precedono, appare chiaro che il principio del libero convincimento incontra dei limiti, non soltanto estrinseci (che attengono cioè al materiale probatorio utilizzabile e ai criteri di valutazione dello stesso), ma anche al limite, per così dire intrinseco, concernente l'obbligo della motivazione. Tale obbligo, peraltro, oltre a consentire la ricostruzione dell' "iter" logico conoscitivo che ha indotto il giudice a pervenire a determinate conclusioni, consente anche il successivo controllo sulla formazione di quel convincimento.

2. VALUTAZIONE DELLA PROVA INDIZIARIA

Con l'art. 192, 2° comma c.p.p., sopra testualmente riportato, il legislatore ha disciplinato la prova indiziaria o logica.

A differenza dell'abrogato codice di procedura penale che distingueva tra prova, indizi, sospetti - qualificando come prove quegli elementi che conferivano ad un fatto certezza e attendibilità; indizi quegli elementi che davano solo verosimiglianza all'accusa e sospetti quegli elementi che non andavano oltre l'apprezzamento soggettivo - con l'art. 192, II comma c.p.p. 1988, si è affermato il principio in base al quale al giudice non è precluso trarre elementi di convinzione di indizi purché questi presentino i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza.

In tal modo si è, quindi, riconosciuto implicitamente alla prova indiziaria il diritto a non essere relegata ad una posizione inferiore e diversa rispetto alla prova rappresentativa, potendo avere la medesima capacità dimostrativa.

In base a tale disposizione l'indizio - che può essere inteso come circostanza di fatto nota e certa dalla quale può trarsi per inferenza induttiva una conclusione circa la sussistenza o la insussistenza di un fatto da provare - può essere utilizzato dal giudice solo a condizione che risponda ai seguenti requisiti, elaborati prevalentemente dalla dottrina e giurisprudenza (solo con il nuovo codice di procedura penale ne è stata fornita, in tema di processo penale, una indiretta definizione legislativa): certezza, univocità, concordanza.

“Se i primi due requisiti possono ritenersi intrinseci, nel senso che debbono essere posseduti dalla circostanza nota, dalla cognizione della quale si intende inferire la verifica del fatto ignoto, il terzo è sicuramente estrinseco, nel senso che la concordanza va misurata con gli altri indizi, dato che tutti debbono convergere verso lo stesso risultato euristico” (cfr. Cass. Sez. IV, 25 Marzo 1992, Di Giorgio, n. 190282).

I requisiti della gravità, precisione e concordanza sono stati chiaramente mutuati dalla disciplina dettata per la prova presuntiva dell'art. 2729 c.c.

Si può affermare, esaminando ciascuno dei tre requisiti, come la gravità esprima l'elevato livello di rilevanza e pertinenza rispetto ad un fatto da provare, la

precisione esprime invece la non suscettibilità di una diversa interpretazione, mentre la concordanza consiste nella confluenza di più indizi verso lo stesso risultato.

Con riferimento a tale requisito, si è posto il problema di stabilire se sia possibile applicare tale regola anche quando sussista un unico indizio.

La risposta non può non essere negativa, visto che tale regola di valutazione può operare solo quando sussiste la condizione essenziale per la sua applicabilità, cioè l'esistenza di una pluralità di elementi indiziari; d'altra parte si è riconosciuto all'indizio unico la capacità di fondare la decisione, purché sia grave e preciso.

Al riguardo può, sinteticamente e schematicamente, ritenersi che:

- a) gravi sono gli indizi consistenti, cioè resistenti alle obiezioni e, quindi, attendibili e convincenti;
- b) precisi sono quelli non generici e non suscettibili di una diversa interpretazione altrettanto o maggiormente verosimile e, perciò, non equivoci;
- c) concordanti sono quelli che non contrastano tra loro e, più ancora, con altri dati o elementi certi.

Gravità e precisione si pongono allo stesso tempo come elementi caratterizzanti e di differenziazione rispetto ad un altro indizio debole o indeterminato.

La concordanza si pone come regola di valutazione mediante la quale il giudice può o meno attribuire valore di prova a determinati elementi acquisiti.

La precisione dell'indizio, in particolare, ne suppone la certezza, nel senso dell'accertata verifica storico-naturalistica della circostanza che lo costituisce, per obiettiva esistenza direttamente associata o per deduzione inequivoca e sicura da altri elementi e per esclusione, per contro, di difforme o antitetica significazione.

Il rigoroso ed obiettivo accertamento del dato ignoto, cui è possibile pervenire su base indiziaria, deve essere, pertanto, lo sbocco necessario e strettamente consequenziale, sul piano logico-giuridico, delle premesse indiziarie in fatto, con esclusione di ogni altra soluzione prospettabile in termini di equivalenza o di alternatività.

Il giudizio conclusivo, in altre parole, deve essere l'unico possibile alla stregua degli elementi disponibili, secondo i criteri di razionalità dettati dall'esperienza

umana (cfr. Cass. Pen. Sez. I, 8.10.1992 - ud. 24.6.1992 - Re).

L'elemento indiziante deve essere, per sua natura, storicamente certo.

Ai fini probatori, tuttavia, esso si caratterizza per la sua valenza probabilistica, cosicché al risultato finale, escludente la possibilità di una diversa soluzione, si può pervenire solo attraverso una pluralità di indizi i quali siano gravi, precisi e concordanti, proprio perché "quae singula non probant, simul unita probant".

L'insufficienza del singolo dato indiziante, ancorché grave e preciso, è quindi connaturale al carattere stesso dell'indizio; l'essenziale è che l'univocità probatoria venga raggiunta attraverso i collegamenti e la confluenza univoca dei plurimi indizi, evitandosi, da parte del giudice di merito, l'errore di una valutazione frazionata e, come tale, viziata dalla apparenza, non avendo essa tenuto conto del significato promanante del sinergismo indiziario (Cass. Pen. Sez. I, 1.6.1992, n.8045, Pirisi).

In altri termini, con il requisito della gravità si puntualizza la capacità dimostrativa, vale a dire la pertinenza del dato rispetto al "thema probandum", con quello della precisione si stigmatizza la circostanza indiziante inadatta a prestarsi a interpretazione diversa da quella della prova del fatto ignoto da dedurre, con l'espressione *concordanza* si precisa che la verifica, circa la conclusione a certezza del fatto, va saggiata, non singolarmente, per ciascuna circostanza indiziante che sia grave e precisa, ma simultaneamente nel senso che è necessario procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi che presentino, singolarmente, una positività parziale o, almeno, potenziale di efficienza probatoria (cfr. Cass. Pen. Sez. IV, 24.3.1993 n. 2967, Bianchi; cfr., anche, Cass. Sez. Un. 4.2.1992, Ballan, secondo cui: "...nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, sì che il limite della valenza di ognuno risulta superato e l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, in modo da conferire al complesso indiziario pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto").

I principi sopra enunciati sono stati ribaditi, anche, dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che ha affermato il seguente principio: l'indizio è un fatto certo dal quale per inferenza logica, basata su regole di esperienza consolidate e

affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare, secondo lo schema del cosiddetto sillogismo giudiziario.

E' possibile - anche se non è frequente - che da un fatto accertato sia logicamente desumibile una ed una sola conseguenza.

In tal caso, non sussistendo indizi di segno contrario, dovrà affermarsi che non tanto di indizio si tratta ma di una prova logica compiuta.

Di regola il fatto indiziante è significativo di una pluralità, maggiore o minore, di fatti non noti (tra i quali quello da provare), presenta cioè un livello di gravità e precisione, che è direttamente proporzionale alla forza di necessità logica con la quale l'indizio porta verso il fatto da dimostrare; è, invece, inversamente proporzionale alla molteplicità degli accadimenti che se ne possono desumere secondo le regole di esperienza.

In tal caso, applicando la regola metodologica del comma secondo dell'art. 192 c.p.p. - la quale ha codificato un principio giurisprudenziale, sancendo non tanto la necessità della molteplicità degli indizi, quanto l'obbligatorietà dell'esame complessivo di tutti gli elementi processualmente acquisiti - può pervenirsi al superamento della relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi.

Occorre, tuttavia, ricordare che l'apprezzamento unitario degli indizi per la verifica della confluenza verso una univocità indicativa che dia la certezza dell'esistenza del fatto da provare, costituisce un'operazione logica che presuppone la valutazione singola di ciascuno degli indizi, onde saggiarne la valenza qualitativa individuale.

Ciò perché una molteplicità di elementi ai quali si possa attribuire rilevanza, non sulla base di regole collaudate di esperienza e di criteri logici e scientifici, bensì ed esclusivamente in virtù di semplici intuizioni congetturali o di arbitrarie e personalistiche supposizioni, non consentirebbe di pervenire ragionevolmente ad alcun utile risultato probatorio, anche nel quadro di un contesto estimativo unitario.

Acquisita, invece, la valenza indicativa - sia pure di portata possibilistica e non univoca - di ciascun indizio, allora è doveroso e imprescindibile, logicamente, passare al momento metodologico successivo, che è quello dell'esame globale unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento

probatorio può risolversi, poiché, nella valutazione complessiva, ciascun indizio (notoriamente) si somma e si integra con gli altri.

Ne consegue che il limite della valenza di ognuno risulta superato e l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, e che tutto l'insieme può assumere il pregnante e univoco significato dimostrativo per il quale si può affermare che è stata conseguita la prova logica del fatto.

Prova logica che non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta o storica, quando sia conseguita con la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio del libero convincimento del giudice (Cass. S.U. 4.6.1992 Musumeci ed altri).

Riguardo alla valutazione della prova indiziaria, si osserva che va operata con un procedimento analogo a quello previsto per la prova rappresentativa che presuppone l'impiego di massime di esperienza e il rispetto del regolamento logico.

Una differenza è, invece, ravvisabile rispetto alla motivazione, in relazione alla quale il giudice dovrà essere più preciso nell'indicare le ragioni che stanno alla base della sua valutazione positiva attinente alla sussistenza dei requisiti stabiliti dall'art. 192 cpv. c.p.p.

Si può, dunque, affermare, in conclusione, che il secondo comma dell'art. 192 c.p.p. definisce, da un lato, i caratteri tipici della prova indiziaria e, dall'altro, enuncia il criterio per la sua valutazione.

La norma va poi applicata in modo differente a seconda che vi sia un solo indizio o più indizi: nel primo caso l'indizio potrà essere utilizzato solo se connotato dai due dei tre requisiti; nel secondo caso alla gravità e alla precisione deve essere accompagnata la concordanza che, quando sussista, è suscettibile di rimediare anche all'eventuale equivocità degli indizi singolarmente considerati.

FL

3. LA CHIAMATA IN CORRETTA'

A) L'art 192, terzo e quarto comma c.p.p. in generale - Ambito di applicazione e soggetti processuali

Il terzo comma dell'art. 192 c.p.p. sancisce, da un lato, il divieto di utilizzazione esclusiva delle dichiarazioni in quanto tali, rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso o collegato e, dall'altra parte, la possibilità di una loro valutazione, purché la dichiarazione sia congiunta con qualsiasi altro elemento di prova in grado di confermarne l'attendibilità.

Il legislatore ha, quindi, voluto affermare che la chiamata in correità non deve essere considerata "a priori" come inutilizzabile, perché inquinata e inaffidabile, ma potrà essere recepita dal giudice di merito, purché sia meticolosamente verificata attraverso la valutazione della sua attendibilità intrinseca e il controllo di dati esterni alla chiamata (cfr. Cass. Sez. VI, 30.5.1991, n. 6002); si è così voluto soddisfare l'esigenza d'introdurre maggiori cautele nell'ambito di una prova che potrebbe indurre in errore il giudice, provenendo da persona coinvolta nel fatto.

Si deve, comunque, osservare che un apprezzamento negativo della personalità dei chiamanti in correità non vale, in sé sola, ad escluderne l'attendibilità intrinseca.

Come ha infatti sottolineato la Suprema Corte, trattasi di una connotazione comune a quasi tutti gli imputati per lo stesso reato o per reati connessi; connotazione tenuta presente dal legislatore nel subordinare la rilevanza di tali fonti di prova ad una verifica sull'attendibilità intrinseca della chiamata in correità e sull'esistenza di riscontri esterni (cfr. Cass. Pen. Sez. VI, 19.4.1996, n. 4108).

Il legislatore dunque - dopo avere, nel primo e nel secondo comma dell'art. 192 c.p.p., affermato il principio del libero convincimento, correlandolo all'obbligo del giudice di esplicitare in modo rigoroso la motivazione posta a base della decisione (cfr. art. 546 comma primo, lett. e>) e, dopo avere confermato la piena utilizzabilità degli indizi, purché qualificati dai requisiti in precedenza specificati

- ha stabilito nel terzo comma il criterio della valutazione delle dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso, recependo gran parte dei principi giurisprudenziali enunciati nel corso di una lunga elaborazione e esplicitandoli per la prima volta in una disposizione normativa.

La disposizione contenuta nel terzo comma va poi coordinata con i precedenti due commi, in quanto l'intera formulazione del testo dell'articolo in esame risulta costituita da una pluralità di principi e di regole che sono strettamente collegati tra di loro e che di conseguenza costituiscono un insieme.

Premesso che nel testo definitivo dell'art. 192 c.p.p. si è provveduto ad estendere all'imputato di reato collegato la stessa regola di valutazione prevista per l'imputato di reato connesso, trattandosi di ipotesi razionalmente non dissimili (cfr. relazione al testo definitivo del c.p.p., pag. 181); va rilevato che una compiuta disamina della disciplina della chiamata in correità non può prescindere dal preliminare rilievo che alle dichiarazioni di questi soggetti processuali è stato riconosciuto il valore di prova e non di mero indizio, come appare chiaro non solo dai lavori preparatori del codice stesso, ma anche dalla dizione letterale "altri elementi di prova".

In tal senso depone anche il rilievo di ordine sistematico che la disposizione in questione è inserita nel Libro III dedicato alle prove e nello stesso "Titolo" ("valutazione della prova").

E che tali provalazioni accusatorie siano state inquadrare nell'ambito della prova e non già del semplice indizio, è dato desumere, non solo dalla già rilevata collocazione sistematica della norma, ma anche e soprattutto dalla richiamata locuzione adoperata dal legislatore ("altri elementi di prova") per indicare gli ulteriori elementi probatori richiesti per conferire attendibilità alla fonte provalatoria, qualificata appunto come elemento di prova, sub specie della prova rappresentativa (cfr., in ordine alla natura di prova della chiamata in correità, Cass. S.U. 6.12.1991 Scala, secondo cui l'art. 192 commi terzo e quarto c.p.p. "ha riconosciuto a tali dichiarazioni valore di prova e non di mero indizio e ha stabilito che esse debbano trovare riscontro in altri elementi o dati probatori che possono essere di qualsiasi tipo e natura"; nello stesso senso, tra le ultime Cass.

Sez. VI, 16.3.1995 n. 2775 e Cass. Sez. I, 17.11.1995 n. 11265).

Una delle disposizioni che più chiaramente evidenzia l'esigenza, sottesa all'opzione accusatoria e particolarmente avvertita dal legislatore, di rigorosa tutela della legalità sul terreno probatorio, è costituita proprio da quella contenuta nei commi terzo e quarto dell'art.192 c.p.p. citato che disciplina la valutazione probatoria della cosiddetta chiamata in correità.

Questa, com'è noto, consiste nelle dichiarazioni autoaccusatorie e insieme accusatorie rese dal coimputato del medesimo reato, ovvero da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 c.p.p.

Sono tali le dichiarazioni rese da persona imputata del medesimo reato, commesso in concorso, ai sensi degli art. 110 e seguenti c.p., ovvero da persona imputata di reati connessi per concorso causale o per concorso formale o per concorso occasionale o per concorso teleologico (ex art. 12 citato).

La disposizione contenuta nel comma quarto dell'art. 192 c.p.p., che estende i criteri di valutazione enunciati nel comma terzo a proposito della chiamata in correità alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'art. 371 comma secondo lett. b) c.p.p., esige, come suo indispensabile presupposto, la sussistenza di un collegamento probatorio tra i due reati, da intendersi come un vero e proprio rapporto di connessione probatoria.

Tale collegamento è ravvisabile quando un unico elemento di fatto proietta la sua efficacia probatoria in rapporto ad una molteplicità di illeciti penali, tutti contemporaneamente dipendenti dallo stesso elemento di fatto per quanto attiene alla prova della loro esistenza e a quella della relativa responsabilità degli autori.

Il collegamento è, altresì, ravvisabile "anche nel caso in cui gli elementi probatori rilevanti per l'accertamento di un reato oggetto di un diverso procedimento o di una sua circostanza spieghino una qualsiasi influenza sull'accertamento di un altro reato oggetto di un diverso procedimento o di una sua circostanza" (cfr. Cass. Sez. Unite 6.12.1991, Scala).

"La previsione del comma 4° dell'art. 192 c.p.p., pertanto, seppure non limita alla mera comunanza totale o parziale di prove tra i due procedimenti, deve comunque esigere una influenza diretta delle risultanze acquisite in altro processo sui 'fatti'

che integrano quello attuale, concernendo pur sempre la norma una ben definita ipotesi di connessione materiale oggettiva" (cfr. Cass. Sez. Unite cit.).

Dibattuta è la questione relativa all'applicabilità o meno della disciplina dettata dai commi terzo e quarto dell'art. 192 c.p.p. anche all'**indagato di reato connesso o collegato**.

Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte non appare caratterizzata da un orientamento univoco, atteso che si rinvengono decisioni contrastanti.

Secondo l'opinione prevalente "la disposizione di cui all'art. 192, 3° comma c.p.p., che considera quali elementi di prova le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato, si deve intendere comprensiva anche delle dichiarazioni del coindagato" (cfr. Cass. Sez. II, 23.2.1993, n. 1655, Zagari ed altri; nello stesso senso, cfr. Sez. V, 15.2.1994, Betancor ed altri).

L'opinione si fonda sul rilievo che l'art. 61 c.p.p. - il quale prevede che, salvo che sia diversamente stabilito, alla persona sottoposta alle indagini preliminari si estende ogni disposizione relativa all'imputato - estende i diritti e le garanzie dell'imputato alla persona sottoposta ad indagini.

Non c'è dubbio che le norme sull'esame dell'imputato in un procedimento connesso o di un reato collegato, come quelle che ne stabiliscono l'incompatibilità con l'ufficio di testimone (art. 197 comma primo lett. a) e b)), sono dettate in vista di una tutela rispetto alle possibilità di autoincriminazione (art. 63, 198 comma secondo c.p.p.) che per l'indagato deve valere non meno che per l'imputato (cfr. sent. cit.).

A ben diverse conclusioni deve invece pervenirsi qualora si aderisca all'opinione espressa dalla Suprema Corte - sia pure senza specifico riferimento ai rapporti tra l'art. 192 c.p.p. e la figura dell'indagato di reato connesso o collegato - circa la natura di norma eccezionale dell'art. 197 c.p.p. che disciplina l'incompatibilità con l'ufficio di testimone.

Secondo tale diverso orientamento (cfr. Cass. Sez. I, 11.12.1992, n. 11837, Perruzza), il legislatore ha inteso limitare l'incompatibilità soltanto nei confronti di chi ha formalmente assunto la posizione di imputato, con esclusione di qualunque diversa posizione processuale, con la conseguenza che diviene impossibile estendere, giuridicamente, il disposto legislativo all'indagato e che la

norma dell'art. 61, comma secondo c.p.p. non è riferibile anche a tale disposizione.

Appare opportuno evidenziare che la disciplina prevista dall'art. 192, comma terzo e quarto c.p.p. è strettamente correlata alle specifiche posizioni processuali dei soggetti indicati nell'art. 210, commi primo e sesto c.p.p. e, pertanto, l'operatività dei criteri di valutazione dettati dalla norma richiamata va limitata alle dichiarazioni rese dai soggetti che rivestono quelle qualità.

Allorquando il collaboratore non rivesta una delle qualità indicate nell'art. 192, terzo e quarto comma c.p.p., le sue dichiarazioni, spontanee o provocate dal P.M. ai sensi dell'art. 362 c.p.p., devono considerarsi alla stregua di semplici deposizioni testimoniali, sicché eventuali irregolarità attinenti allo svolgimento dell'interrogatorio del collaborante medesimo, quale persona sottoposta ad indagini per altri fatti, sono del tutto irrilevanti nel procedimento riguardante persone diverse (cfr. Cass. Pen. Sez. I, 8.9.1993 n. 2575 - c.c. 28.5.1993 - Sparacio).

Va altresì rilevato che, agli effetti processuali e penali, "la figura di chi rende dichiarazioni all'autorità giudiziaria non può essere scissa, nel senso che il soggetto possa essere considerato testimone in relazione a talune dichiarazioni e coimputato o imputato in procedimento connesso in relazione ad altre dichiarazioni, giacché la qualità di imputato e/o di coimputato ha carattere assorbente" (cfr. Cass. Pen. Sez. II, 18.3.1993, n. 2583 - ud. 17.12.1992 - P.G. in proc. Di Salvo ed altro).

Con riferimento alle modalità di assunzione delle dichiarazioni dei cosiddetti collaboratori di giustizia, è stato affermato il principio secondo cui "le dichiarazioni rese da un soggetto che, pur dovendo assumere la veste di imputato o di persona sottoposta alle indagini, sia stato ciò nonostante, interrogato in assenza di difensore sono inutilizzabili nei confronti del dichiarante, ma possono essere usate contro terzi" (cfr. Cass. Pen. Sez. I, 2.4.1991 - c.c. 7.2.1991, n. 620 - Bruno ed altri).

Al di fuori dei casi previsti dall'art. 192 terzo comma c.p.p., le ipotesi che precedentemente costituivano la connessione ex art. 45 c.p.p. 1930 non determinano la situazione di chiamata in correità.

FL

Pertanto, non vi è necessità del riscontro con altri elementi esterni dell'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie degli imputati diversi da quelli indicati nell'art. 192 terzo comma c.p.p.

Tali dichiarazioni vanno considerate come testimonianze a tutti gli effetti e sono soggette al solo limite ordinario dell'attendibilità, da valutare secondo i normali criteri del libero e giustificato convincimento, senza cercarne la conferma nei riscontri richiesti dal citato art. 192 terzo comma c.p.p. (cfr. Cass. Pen. Sez. IV, 8.11.1993, n. 10040 - ud. 13.7.1993 - Lessi e altro).

Così delineate le figure processuali della persona imputata in un procedimento connesso o collegato, previste e disciplinate dagli art. 192 e 210 c.p.p., si deve, innanzitutto, osservare come le problematiche tradizionalmente connesse con la valutazione della chiamata in correità che, anche sotto l'impero del codice previgente, avevano dato luogo a non poche dispute in dottrina e in giurisprudenza, non abbiano trovato una definitiva soluzione nella disciplina espressamente dettata dall'art. 192 c.p.p. citato.

Va, tuttavia, riconosciuto che l'elaborazione giurisprudenziale più recente è pervenuta alla formulazione di principi, peraltro autorevolmente espressi anche in sede di legittimità dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che possono ormai considerarsi sufficientemente consolidati.

B) La chiamata in correità nel previgente sistema processuale

Un quadro ricostruttivo della evoluzione dogmatica e giurisprudenziale in tema di valutazione della chiamata in correità, nell'attuale modello processuale, non può prescindere da una ricognizione del quadro normativo e giurisprudenziale previgente.

Ciò consente di individuare i termini essenziali delle linee evolutive di un orientamento legislativo e giurisprudenziale tendenzialmente di tipo accusatorio, dal quale possono trarsi interessanti spunti ermeneutici in ordine all'esatta portata dell'attuale dato normativo, chiaramente ispirato al principio del riconoscimento alla chiamata in correità, a pieno titolo, della natura di prova rappresentativa, sebbene caratterizzata da una "parzialità contenutistica" che abbisogna

dell'ausilio del riscontro convalidante.

Il codice di procedura penale del 1930, a differenza di quello attuale, non prevedeva una specifica disciplina in ordine alla valutazione probatoria della chiamata in correità.

L'istituto, invero, era sottoposto ad una disciplina che eludeva totalmente il momento della valutazione della prova, ma faceva esclusivo riferimento al momento dell'acquisizione del mezzo di prova.

L'art. 348 bis c.p.p., infatti, prevedeva il cosiddetto "interrogatorio libero di persone imputate di reati connessi" e stabiliva che tali soggetti, proprio perché versavano in una situazione d'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 348 terzo comma c.p.p. - salvo che fossero stati assolti in dibattimento per non aver commesso il fatto, ovvero perché il fatto non sussiste - potevano essere sentiti liberamente sui fatti per cui si procedeva e, ove occorresse, ne poteva essere ordinato l'accompagnamento.

Questi soggetti venivano citati, osservando le norme per la citazione dei testimoni e avevano facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia; si applicavano, inoltre, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti l'interrogatorio dell'imputato.

Analoga disposizione era poi prevista per la fase dibattimentale dall'art. 450 bis c.p.p. che richiamava, espressamente, la disposizione contenuta nell'art. 348 bis.

Questa disciplina proprio perché aveva per oggetto una figura processuale dalla struttura in qualche misura ibrida, in quanto connotata dalle caratteristiche dell'interrogatorio dell'imputato e della testimonianza, aveva dato luogo a notevoli oscillazioni giurisprudenziali soprattutto in ordine all'efficacia da riconoscere alla chiamata in correità.

Sotto tale profilo è possibile enucleare due orientamenti giurisprudenziali.

Il primo, partendo dal presupposto che la chiamata in correità è una fonte di prova intrinsecamente sospetta, tendeva a considerare la stessa non come prova piena ma come semplice indizio, nel senso di "probatio levior".

Si riconosceva tuttavia che anche tale indizio potesse assumere dignità di fonte legittima di prova, se suffragato da ulteriori elementi idonei a conferirgli maggiore capacità dimostrativa: siffatti elementi di riscontro dovevano essere non

soltanto intrinseci ma anche estrinseci alla dichiarazione medesima (cfr., per tutte, Cass. 7.12.1987).

Quanto all'attendibilità intrinseca, i principali parametri di valutazione venivano individuati essenzialmente nella spontaneità, nella costanza, nella univocità, nella coerenza logica e nella specificità della dichiarazione.

Sotto tale profilo, inoltre, la Corte di Cassazione richiedeva una rigorosa ed attenta analisi della personalità del dichiarante, nonché delle cause che avevano determinato la chiamata in correità.

Quanto, poi, agli elementi estrinseci di riscontro, idonei a suffragare la cosiddetta attendibilità estrinseca (cfr. Cass. 23.3.1987 e 9.2.1987), si erano affermati due ulteriori indirizzi giurisprudenziali.

Secondo il primo, l'elemento di riscontro convalidante poteva avere anche natura soggettiva ed essere individuato in un'altra chiamata in correità, ovvero in una testimonianza; in particolare, si ammetteva che ulteriori chiamate, integrandosi con la prima, potessero assumere valore di prova decisiva a carico dell'imputato (cfr. Cass. 5.7.1988).

Secondo l'altro indirizzo più rigoroso, l'elemento estrinseco di riscontro doveva invece avere natura oggettiva e veniva prevalentemente individuato nelle cosiddette prove reali e nelle ricognizioni.

In particolare, la Corte di Cassazione riconosceva idoneità convalidante della attendibilità della chiamata in correità, per esempio, al ritrovamento di armi nei luoghi indicati dal chiamante (cfr., in tal senso, Cass. 25.3.1981).

Nettamente contrapposto all'orientamento giurisprudenziale, ora citato, era quello che invece riteneva sufficiente il solo riscontro intrinseco delle dichiarazioni accusatorie del coimputato; secondo tale orientamento, l'art. 348 bis c.p.p. era l'estrinsecazione di un sistema orientato a premiare collaborazioni e a stimolare confessioni (cfr., in tal senso, Cass. 22.11.1988).

Sotto tale profilo, si riteneva sufficiente che la chiamata in correità fosse stata positivamente delibata dal giudice alla stregua di criteri che dovevano tener conto soprattutto della univocità, verosimiglianza, reiterazione, disinteresse, tale da escludere quindi intenti caluniosi (cfr. Cass. 27.4.1987).

Il contrasto giurisprudenziale venne, poi, superato dalla Corte di Cassazione a

Sezioni Unite con la sentenza del 18.2.1988 (n. 3592, Rabito ed altri) in cui, da un lato, fu esclusa l'esistenza di una generale presunzione di sospetto e quindi di inaffidabilità delle dichiarazioni provenienti da determinati soggetti (i cosiddetti "pentiti") e dall'altro venne affermato il principio della necessità di elementi estrinseci di conferma, atteso che l'efficacia probatoria della chiamata in correità non poteva essere desunta soltanto da elementi intrinseci (fermezza, costanza, specificità e coerenza logica della dichiarazione).

C) Natura e valutazione della chiamata in correità nell'attuale modello processuale

I compilatori del nuovo codice di procedura penale, traendo spunto dal dibattito sviluppatosi negli ultimi anni in dottrina e in giurisprudenza circa la valutazione probatoria della chiamata in correità, hanno introdotto, con la disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 192 c.p.p., una regola di giudizio destinata ad operare con riguardo alle dichiarazioni rese dai coimputati del medesimo reato o di un reato connesso.

Dalla relazione al progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale (cfr. pag. 61) si può chiaramente desumere che il legislatore, pur dimostrando di aver voluto escludere che le dichiarazioni del chiamante in correità possano essere qualificate "ex lege" come elementi probatori inutilizzabili, ha tuttavia mostrato di condividere le esigenze emerse dal dibattito sviluppatosi tra operatori e studiosi del processo sulla necessità di circondare di maggiori cautele il ricorso ad una prova, come quella proveniente da chi è coinvolto negli stessi fatti addebitati all'imputato o ha comunque legami con lui.

Si è, quindi, da un lato ampliato l'ambito delle fonti di prova e, dall'altro, si sono apprestate adeguate cautele, in ossequio alla "ratio" della norma che è quella di introdurre un regime di maggiore legalità e controllo all'interno del procedimento probatorio.

Ne consegue, dunque, che è insufficiente la sola dichiarazione accusatoria se non risulti confermata da altri elementi, vale a dire, da riscontri esterni.

Si può, quindi, qualificare la chiamata in correità come un elemento di prova in

senso lato; infatti, se così non fosse, non si spiegherebbe la necessità che la chiamata debba essere suffragata da altri elementi estrinseci di riscontro.

In questo senso, la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui “l’art.192 commi terzo e quarto c.p.p. non ha svalutato sul piano probatorio le dichiarazioni rese dal coimputato di un medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso ex art.12 c.p.p. o di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall’art. 371 comma secondo lett. b) c.p.p., perché ha riconosciuto a tali dichiarazioni valore di prova e non di mero indizio e ha stabilito che esse debbano trovare riscontro in altri elementi o dati probatori che possono essere di qualsiasi tipo o natura” (cfr. Cass. Sez. Un. 6.12.1991 Scala).

L’esistenza di riscontri esterni è necessaria e giustificata, infatti, dal rilievo che l’imputato non è sotto giuramento.

Per tali ragioni, il legislatore ha formulato la norma come regola sulla valutazione delle prove (cfr. pag. 61 rel. prog. prel. c.p.p. 1988) sulla base delle esperienze dei Paesi in cui vige il sistema accusatorio, nel quale la valutazione della “accomplice evidence” (testimonianza del complice) è accompagnata dalla cosiddetta “corroboration” e, raccogliendo altresì le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che aveva affermato il principio del necessario riscontro probatorio della chiamata in correità.

Sarebbe un errore ritenere che con il terzo comma il legislatore abbia voluto inserire un limite nell’ambito del libero convincimento del giudice; ha invece voluto inserire il criterio argomentativo che il giudice dovrà utilizzare per valutare le dichiarazioni di determinati soggetti.

D) L’attendibilità intrinseca - valutazione

Come già ampiamente anticipato, presupposto indefettibile della positiva delibazione, circa la valenza probatoria delle provalazioni accusatorie disciplinate dall’art. 192 terzo comma c.p.p., è l’accertata attendibilità intrinseca della fonte.

La chiamata in correità richiede, infatti, un cauto e prudente apprezzamento da parte del giudice di merito il quale è tenuto a verificarne l’intrinseca attendibilità alla stregua di parametri di valutazione che devono tener conto, principalmente,

della genuinità, della spontaneità, del disinteresse, della costanza e della logica interna del racconto.

Al fine di verificare l'attendibilità intrinseca del dichiarante, la spontaneità rappresenta, senza dubbio, un parametro di valutazione di notevole importanza, intendendosi per spontanee le dichiarazioni non sollecitate.

Sempre per accertare l'affidabilità dell'imputato, si fa riferimento anche a requisiti temporali come quello dell'immediatezza; infatti viene riconosciuto un alto tasso di credibilità alle dichiarazioni eventualmente rese nel corso delle indagini di Polizia Giudiziaria, quindi in un momento poco distante dal compimento del reato e della predisposizione della difesa da parte del dichiarante. Il giudice, inoltre, dovrà tenere conto della costanza delle dichiarazioni accusatorie e della loro coerenza durante il procedimento.

Il giudice, dopo aver valutato la fonte da cui provengono le dichiarazioni, dovrà provvedere a verificarne l'intrinseca forza persuasiva.

E, per potere affermare l'esistenza di tale carattere, dovrà stabilire se le dichiarazioni presentino o meno un'intrinseca logicità e se siano suscettibili di essere inserite all'interno del fatto processuale.

Tale valutazione deve essere compiuta sulla base delle regole di esperienza e di quelle generali della logica.

Le dichiarazioni, inoltre, tanto più vanno apprezzate quanto più sono articolate, dettagliate, in modo da consentire il loro controllo anche attraverso fatti oggettivamente accertabili.

Devono, infine, essere verosimili, vale a dire, immuni dal carattere di evidente contrasto con la realtà e tali, dunque, da potere consentire l'affermazione che il dichiarante dica il vero e, in ogni caso, indichi circostanze non contraddette dalla realtà effettuale.

Va, altresì, rilevato che, nella vasta gamma degli adeguati riscontri normalmente valorizzati in funzione dell'attendibilità intrinseca, una doverosa preferenza deve essere accordata, conformemente ad un costante orientamento giurisprudenziale, al confessato personale coinvolgimento del dichiarante nello stesso fatto - reato narrato, specie in relazione a episodi criminosi altrimenti destinati all'impunità (cfr. Cass. Sez. I, n. 80/1992 citata).

FG-

In relazione al requisito del disinteresse, si osserva che questo deve essere valutato sotto un duplice profilo.

E' necessario, innanzitutto, valutare l'eventuale presenza di rancori o di inimicizia e, in genere, di motivi di vendette e rivalsa che possa nutrire il chiamante nei confronti del chiamato.

Occorre, poi, avere riguardo alla speranza di benefici premiali per i quali tanto più disinteressato dovrà essere considerato il contributo investigativo offerto, quanto più lieve apparirà la posizione processuale del collaboratore, in relazione agli elementi di prova acquisiti dagli inquirenti a suo carico al momento dell'inizio della sua collaborazione.

L'essere stato, poi, il collaboratore ritenuto attendibile in altro procedimento penale, definito con sentenza irrevocabile, influisce sulla valutazione dell'attendibilità, non potendo essere ignorati dal giudice penale gli elementi di prova già utilizzati nell'altro procedimento (cfr., sul punto, Cass. Pen. Sez. V, 11.11.1995, n. 11084).

Nella valutazione della chiamata in reità o in correatà si è, dunque, soliti individuare due momenti: un giudizio di attendibilità intrinseca e un giudizio di verifica sui riscontri estrinseci.

E) L'attendibilità estrinseca - I riscontri - Natura e valutazione

Alla luce delle considerazioni svolte nei paragrafi precedenti, si deve affermare che un affidabile giudizio di credibilità del collaborante non solo richiede un cauto e prudente apprezzamento del magistrato ma può essere avvalorato solo da riscontri estrinseci.

Si ritiene peraltro che, concettualmente, il giudizio di attendibilità sia unico, globale e sia fondato su dati comportamentali del dichiarante, sull'analisi strutturale del suo racconto e sulla verifica delle informazioni fornite e, solo per comodità espositiva, è opportuno procedere prima alla valutazione dell'attendibilità intrinseca e successivamente alla verifica di riscontri esterni.

I riscontri alla chiamata in correatà devono, innanzitutto, avere un grado di specificità tale che consenta di delineare l'ipotesi più probabile sul fatto.

Flaminio

Questo grado di specificità non è determinabile in astratto, perché dipende da ogni singolo contesto probatorio.

I cosiddetti elementi estrinseci di riscontro sono fatti interferenti con quello da provare, in grado di accertare la verità o meno della narrazione del dichiarante.

Tale accostamento potrà portare ad una conferma o ad una smentita dell'efficacia probatoria delle dichiarazioni.

Attraverso tali elementi, il giudice riesce a superare la presunzione relativa di non credibilità che assiste la chiamata in correità cosiddetta "nuda".

La regola di giudizio, enunciata nel terzo comma dell'art. 192 c.p.p., a differenza del secondo comma dello stesso articolo, non è caratterizzata da un divieto diretto e specifico.

Si deve, quindi, affermare che la dichiarazione di correo nuda non può essere considerata inutilizzabile "ex lege"; i divieti di utilizzazione di prove, infatti, devono essere esplicitamente previsti dalla legge.

Oggetto della valutazione di attendibilità da riscontrare è, poi, la complessiva dichiarazione del coimputato relativamente ad un determinato episodio criminoso nelle sue componenti oggettive e soggettive e non, necessariamente, ciascuno dei punti riferiti dal dichiarante.

Con riferimento alla natura da attribuire a tali elementi di riscontro, si può affermare che si tratta di fonti di prova da cui ricavare un argomento sulla base del quale verificare la veridicità o meno delle dichiarazioni.

La Cassazione ritiene che gli elementi integratori possano essere anche di natura logica, purché riconducibili a fatti esterni alle dichiarazioni accusatorie.

Ne consegue che, nelle ipotesi di dichiarazioni d'accusa rivolte nei confronti di più persone, l'eventuale confessione resa da uno dei chiamati in correità è da ritenere utilizzabile ai fini della valutazione complessiva da compiere sull'attendibilità della dichiarazione.

La confessione è, inoltre, idonea a costituire valido elemento di riscontro nei confronti di tutti i chiamati.

Gli elementi di prova ulteriori sono caratterizzati dalla loro possibilità di essere utilizzati ai fini della formazione della prova, in quanto costituiscono conferma dall'esterno alle dichiarazioni accusatorie.

FG

Questi elementi devono, inoltre, collegare l'imputato al reato che gli viene contestato, senza assurgere a prova autonoma di tale collegamento o del reato stesso.

Si deve ancora ritenere che alla conferma delle dichiarazioni accusatorie si possa giungere anche grazie ad un unico elemento di riscontro; il problema che può sorgere riguarda solo la consistenza di un solo riscontro, che dovrà essere necessariamente sufficiente e di significato univoco.

I riscontri, a differenza degli indizi, non devono essere caratterizzati necessariamente da una pluralità, quindi, l'espressione "altri elementi di prova" deve essere intesa in senso qualitativo e non quantitativo, cioè come qualsiasi altro elemento di prova in grado di confermare l'attendibilità della chiamata in accusa.

E' stato così ritenuto sufficiente, come si è accennato in precedenza, che alla conferma delle dichiarazioni si possa giungere anche in base ad un unico elemento di riscontro (cfr. Cass. Sez. VI, 16.3.1995, n. 2775).

Di fondamentale importanza è sottolineare come l'utilizzazione probatoria della chiamata in reità o correità non è esclusa dal fatto che il chiamante muova l'accusa, riferendo fatti appresi da altri, rendendo in tal caso una chiamata "de relato".

Anche in questo caso, la chiamata non perderà la sua natura di prova non autosufficiente, quindi di prova che necessita di essere riscontrata intrinsecamente ed estrinsecamente ai fini della sua utilizzabilità; in tale ipotesi, però, l'attendibilità estrinseca va valutata con maggiore rigore, atteso che l'affidabilità della fonte extraprocessuale non è con certezza garantita dal dichiarante.

Sulla base delle considerazioni svolte, si può, quindi, affermare come il riscontro debba assolvere, sempre, una funzione integrativa e non suppletiva, rispetto alla dichiarazione di correo; quest'ultima, infatti, non deve perdere in seguito alla valutazione unitaria, la sua rilevanza e la sua capacità dimostrativa.

Il riscontro, per assolvere alla funzione che gli è stata conferita dal legislatore, dovrà essere certo e in grado di offrire garanzie, in ordine all'attendibilità del chiamante.

La ricognizione del quadro normativo e giurisprudenziale in tema di chiamata in

correità, con specifico riferimento ai riscontri estrinseci dell'attendibilità del dichiarante, non sarebbe completa senza un breve accenno alla natura di tali elementi estrinseci di conferma.

Alla stregua dei principi enunciati dalla Suprema Corte, in virtù del principio del libero convincimento, il giudice ha il potere di conoscere di qualsiasi riscontro e di apprezzare, come tale, ogni elemento in grado di conferire attendibilità alla dichiarazione del proponente, valutandone liberamente il significato e la portata, sia pure nei binari tracciati dai tradizionali criteri di razionalità e plausibilità, non esclusi l'uso di consolidate massime di esperienza e il ricorso a criteri di logica indiziaria.

E', appena, il caso di ricordare che l'elemento di riscontro estrinseco della chiamata non deve necessariamente consistere in una prova distinta della colpevolezza del chiamato, ma in un dato certo che, pur non avendo la capacità di dimostrare la veridicità del fatto da dimostrare, sia tuttavia idoneo a offrire garanzie obiettive e certe sull'attendibilità di colui il quale tale fatto ha riferito.

Ne consegue che il dato non deve, necessariamente, cadere sul "thema probandum", poiché deve valere solo a confermare "ab extrinseco" l'attendibilità della chiamata, una volta che questa sia stata attentamente e positivamente verificata nell'intrinseco.

La Suprema Corte ha, sul punto, affermato il principio secondo cui "in tema di chiamata di correo, se è vero che non può essere ritenuto sufficiente l'accertamento dell'attendibilità intrinseca della parola dell'accusatore e che occorre anche, in relazione alle accuse che quest'ultimo muove, operare una verifica estrinseca, è altrettanto vero che l'elemento di riscontro non deve necessariamente consistere in una prova distinta della colpevolezza del chiamato, perché ciò renderebbe ultronea la testimonianza del correo; esso deve comunque consistere in un dato "certo" che, pur non avendo la capacità di dimostrare la verità del fatto oggetto di dimostrazione, sia tuttavia idoneo ad offrire garanzie obiettive e certe circa l'attendibilità di chi lo ha riferito.

Ne consegue che tale dato non deve necessariamente concernere il *thema probandum*, in quanto esso deve valere solo a confermare 'ab extrinseco' l'attendibilità delle chiamate in correità, dopo che questa sia stata

attentamente e positivamente verificata nell'intrinseco (quanto al dichiarato ed al dichiarante)" (cfr., nei termini, Cass. Sez. II, 7.2.1991, Vannini; cfr., nello stesso senso, Cass. Sez. IV, 20.10.1993, n. 9509; Cass. Sez. IV, 16.3.1995, n.2775; Cass. Sez. VI, 19.1.1996, n. 661; Cass. Sez. IV, 19.4.1996, n. 4108).

Gli elementi che devono supportare o sostenere l'attendibilità estrinseca della chiamata possono essere della più varia natura e, quindi, anche di carattere logico (cfr., per tutte, Cass. Pen. Sez. IV, 20.10.1993, n. 9509 Ameglio ed altri).

Va poi rilevato che la Suprema Corte ha escluso la tesi riduttiva secondo cui il contenuto innovativo dell'art. 192 comma terzo c.p.p. si risolva nel valorizzare solo i riscontri oggettivi o reali con esclusione, quindi, di ulteriori chiamate in correità.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte (S.U. 3.2.1990, ric. Belli; S. U. 6.12.1991 Scala), peraltro, avevano già affermato il principio secondo cui il giudizio di attendibilità della chiamata in correità deve essere confortato da altri elementi o dati probatori che non sono predeterminati nella specie e qualità e che di conseguenza possono essere, in via generale, di qualsiasi tipo e natura.

Sulla base di tale orientamento giurisprudenziale, costituisce ormai "jus receptum" il principio, ormai consolidato, secondo cui non esiste alcuna plausibile ragione per pervenire ad una disparità di trattamento tra elementi di riscontro reali, documentali o testimoniali in senso proprio ed altri elementi desunti dalle cosiddette chiamate plurime (cfr. Cass. Sez. I, 8.7.1991, n. 7391 Lavazza e altri; Cass. 30.1.1992, Altadonna; Sez. I, 1.4.1992, Bruno; Cass. 22.6.1992, Alfonso; Cass. 14.11.1992, Madonia; Cass. Sez. VI, 16.3.1995, n. 2775).

Analoghi principi erano stati, peraltro, già affermati dalla Corte di Cassazione (Sez. I, 30.1.1992, n. 80) in un'importante sentenza che, avendo definito gran parte delle posizioni processuali del procedimento a carico di Abate Giovanni ed altri, noto come il cosiddetto primo maxiprocesso di Palermo, costituisce senz'altro un fondamentale punto di riferimento ermeneutico in tema di valutazione della prova ex art. 192 c.p.p., con particolare riferimento alla chiamata in correità nello specifico settore di processi aventi per oggetto la fattispecie associativa p.p. dall'art. 416 bis c.p. e connessi reati - fine.

FG

La Corte di Cassazione infatti, approfondendo l'analisi dell'art. 192 c.p.p., ha sottolineato che non si può attribuire a questa norma il significato di "valorizzare solo i riscontri oggettivi o altrimenti detti reali della partecipazione del chiamato" né, tanto meno, quello di "rendere inutili le ulteriori chiamate di correo".

Ha, invece, sostenuto che alla disposizione citata bisogna riconoscere, oltre a una portata limitativa del principio del libero convincimento, anche un effetto estensivo dei poteri del giudice.

Ed infatti la Corte, dopo avere ribadito che alle dichiarazioni rese dal coimputato o dall'imputato di reato connesso deve essere riconosciuta la natura di prova rappresentativa, seppure caratterizzata da una "parzialità contenutistica" che richiede il necessario riscontro convalidante, ha affermato che il nuovo codice di procedura penale non solo ha eliminato ogni residuo dubbio sull'utilizzabilità della chiamata in correità, ma ne ha ridotto la distanza, anche sul piano della concreta valutabilità, dalla testimonianza, al cui livello di efficacia probatoria è in grado di porsi con l'ausilio del riscontro convalidante che può essere omologo e, cioè, elemento di prova della stessa specie, posto che il legislatore ha espressamente richiesto che gli altri elementi di prova fossero "aggiuntivi" e non "di specie diversa",

La Suprema Corte ha ulteriormente specificato, muovendo dal raffronto tra i commi secondo e terzo dell'art. 192 c.p.p. che - mentre la significatività probatoria degli indizi richiede i requisiti della gravità, precisione e concordanza - il terzo comma non pone limiti quantitativi e qualitativi al grado significativo della chiamata in correità, con conseguente possibilità di attribuire pieno valore confermativo a successive chiamate che vanno così a collocarsi allo stesso livello probatorio di ogni altro elemento di riscontro.

Quanto, poi, all'uso del plurale ("altri elementi di prova"), la Suprema Corte ha precisato che esso non implica la necessità di una pluralità di riscontri, data l'indeterminatezza del termine "altri", essendo sufficiente che un solo elemento di prova si aggiunga alla chiamata in correità (cfr. Cass. Sez. VI, 16.3.1995, n. 2775 citata, secondo cui nulla impedisce che alla conferma della dichiarazione accusatoria si possa giungere anche grazie ad un unico elemento di riscontro).

Costituisce, altresì, affermazione costante in giurisprudenza quella secondo cui il

riscontro probatorio estrinseco non deve avere la consistenza di una prova autosufficiente di colpevolezza, dovendo la chiamata in correità e il riscontro estrinseco integrarsi reciprocamente e, soprattutto, formare oggetto di giudizio complessivo (in questo senso, cfr. Cass. Sez. VI, 17.10.1990, Canigia; Cass. 23.8.1990 Carollo; Sez. I, 18.1.1991, Liguori e, da ultimo, tra le altre, Cass. Sez. IV, 20.10.1993, n. 9509; Cass. Sez. IV, 1.4.1996, n. 4108).

F) Le chiamate plurime

Un profilo della chiamata in correità destinato probabilmente a rimanere uno dei più controversi, anche nell'ambito del nuovo codice di procedura penale, è quello relativo alla cosiddetta chiamata plurima, cioè alla possibilità di fondare la condanna dell'imputato esclusivamente su dichiarazioni accusatorie provenienti da una pluralità di soggetti compresi nelle categorie previste dall'art. 210 c.p.p. Sul punto occorre avere riguardo non già alla "*relazione al testo definitivo*", che nulla dice al riguardo, ma alla "*relazione al progetto preliminare*".

Qui si afferma di voler fondare la nuova disciplina della materia su di una duplice serie di indicazioni: quelle provenienti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, nonché quelle ricavabili dall' "*esperienza dei Paesi in cui vige il sistema accusatorio, nel quale la valutazione della *accomplice evidence* è accompagnato dalla cosiddetta *corroboration**" (Rel. Prog. Prel. pag. 61).

Quanto al primo punto di riferimento, relativo alle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza, si può affermare che l'indirizzo più restrittivo in ordine alle "chiamate plurime", anche sotto l'impero del codice previgente, le ricomprendeva nella categoria dei riscontri estrinseci "purché ciascuna di esse sia intrinsecamente attendibile...e tutte risultino in concordanza fra di loro ed autonome l'una dall'altra, nel senso che i chiamanti non abbiano colluso ai danni dell'accusato e non siano reciprocamente condizionati" (cfr. Cass. Pen. 5.7.1988, Belfiore).

In ordine all'idoneità convalidante riconosciuta dalla Suprema Corte alle successive chiamate in correità, va ricordato che, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, quando sussistano più chiamate "ognuna di tali

chiamate mantiene il proprio carattere indiziario e ove siano convergenti verso lo stesso significato probatorio, ciascuna conferisce all'altra quell'apporto esterno di sinergia indiziaria la quale partecipa alla verifica sull'attendibilità estrinseca della fonte di prova" (cfr., fra le altre, Cass. Sez. I, 1.8.1991, n. 8471, Paone ed altro; Cass. Sez. VI, 16.3.1995, n. 2775 cit.; Cass. Sez. IV, 6.3.1996, n. 2540).

In ordine, poi, ai parametri ed ai criteri di valutazione della reciproca attendibilità, nel caso di coesistenza e convergenza di fonti propalatorie, la Suprema Corte ha ritenuto che debbano essere valorizzate la contestualità, l'autonomia, la reciproca sconoscenza, la convergenza almeno sostanziale, tanto più cospicua quanto più i racconti siano ricchi di contenuti descrittivi e, in genere, sono da valorizzare tutti quegli elementi idonei ad escludere fraudolente concertazioni e a conferire a ciascuna chiamata i connotati della reciproca autonomia, indipendenza e originalità.

Va, poi, rilevato che eventuali discordanze su alcuni punti possono essere addirittura attestative della reciproca autonomia delle diverse dichiarazioni, in quanto "fisiologicamente assorbibili in quel margine di disarmonia normalmente presente nel raccordo tra più elementi rappresentativi" (cfr. Cass. Sez. I 30.1.1992 n. 80 e, tra le ultime, Cass. Sez. I, 7.2.1996, secondo cui l'esistenza di eventuali imprecisioni della chiamata in correità non è di per sé sufficiente ad escludere l'attendibilità di un collaboratore allorché, alla luce di altri obiettivi riscontri, il giudice di merito valuti globalmente, con prudente apprezzamento, il materiale indiziario e ritenga, con congrua motivazione, di dare prevalenza agli elementi che sostengano la credibilità dell'accusa).

Nella sentenza del 30.1.1992 n. 80, la Suprema Corte ha ritenuto che, in presenza di pluralità di dichiarazioni accusatorie rese da soggetti, tutti compresi tra quelli indicati nei commi terzo e quarto dell'art.192 c.p.p., l'eventuale sussistenza di "smagliature e discrasie", anche di un certo peso, rilevabili tanto all'interno di dette dichiarazioni quanto nel confronto con le altre, non implica di per sé il venir meno della loro sostanziale affidabilità quando, sulla base di adeguata motivazione, risulti dimostrata la complessiva convergenza delle medesime dichiarazioni nei rispettivi nuclei fondamentali.

Va, ancora, sottolineato che non possono ritenersi "a priori" inattendibili le

dichiarazioni accusatorie di quei collaboratori di giustizia che, in relazione al tempo del loro contributo investigativo, possano essere o siano già a conoscenza delle propalazioni di altri collaboratori, rese pubbliche nel corso di dibattimenti.

Sul punto la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui la pubblicazione ufficiale di precedenti dichiarazioni accusatorie di altri soggetti non può, solo per questo, inficiare l'attendibilità di quelle successive, soprattutto quando in quest'ultime siano ravvisabili "elementi di novità e originalità" e, comunque, in assenza di "altri e comprovati elementi che depongano nel senso del recepimento manipolatorio" delle dichiarazioni rese anteriormente da altri.

Ed, infine, neppure l'accertata conoscenza delle prime dichiarazioni accusatorie è d'ostacolo a ritenere l'originalità delle successive, anche se di contenuto conforme, potendo l'autonoma provenienza dal bagaglio conoscitivo, proprio del dichiarante, essere accertata - sul piano soggettivo e su quello oggettivo - in vario modo, non escluso il rilievo concernente "il radicamento dei due propalanti nella realtà criminale mafiosa, con la connessa possibilità di conoscenze di prima mano" (cfr. Cass. Sez. I, n. 80/92, già citata).

L'eventuale convergenza, dunque, di dichiarazioni accusatorie rese in epoca diversa da parte di soggetti organicamente inseriti in sodalizi criminali di stampo mafioso, soprattutto se con ruoli di rilievo, non autorizza, solo per questo, il sospetto della cosiddetta "contaminatio" e della non autonoma origine di quelle successive.

E' opportuno, per completare l'esame delle chiamate plurime o convergenti, osservare che costituisce, altresì, principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui, allorché il riscontro consista in altra chiamata di correo, non è necessario pretendere che questa, a sua volta, abbia già avuto il beneficio della convalida a mezzo di altro elemento esterno giacché, in questo caso, si avrebbe la prova desiderata e non sarebbe necessaria nessun'altra operazione di comparazione o di verifica (cfr. Cass. 30.1.1992, n. 80, già citata).

Ed infatti, pretendere l'autossufficienza probatoria del riscontro equivarrebbe ad affermare la superfluità ed ultroneità della chiamata di correo.

I criteri ermeneutici fissati, in ordine all'art. 192 terzo comma c.p.p., dalla Suprema Corte, nella sentenza citata, si inseriscono nel solco segnato da un

orientamento di gran lunga prevalente nella giurisprudenza di legittimità fin dalle prime decisioni successive all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

Sulla base di tale orientamento si è, così, riconosciuto avere forza di validi elementi di riscontro anche alle chiamate cosiddette plurime o convergenti, vale a dire, con identico contenuto e soggetto passivo; si è, inoltre, ritenuto che "una pluralità di dichiarazioni di coimputati tutti coincidenti in ordine alla commissione del fatto oggetto dell'imputazione, legittima, nella valutazione unitaria degli elementi di prova, l'affermazione di responsabilità a carico del chiamato in correità" (cfr., in tal senso, Cass. 20.2.1990; in senso conforme, Cass.8.7.1991-Cass.11.10.1990-Cass. 10.7.1990-Cass.22.6.1990- Cass.11.5.1990). Quando, poi, più chiamate in correità siano ritenute intrinsecamente attendibili, tutte si integrano e si rafforzano reciprocamente, acquistando la rilevanza probatoria conducente a un giudizio di certezza (cfr. Cass. Sez. I, 9.5.1992, La Vaccara).

Va, infine, ribadito che le dichiarazioni accusatorie devono essere indipendenti, cosicché possa escludersi che le stesse siano frutto di una concertazione o traggano origine dalla stessa fonte di informazione (Cass. Pen. 13.4.1992).

La molteplicità delle chiamate non può essere considerata uno strumento di riscontro incrociato di attendibilità dell'una con l'altra, ove non sia stato accertato che ogni chiamata ha autonoma origine, distinta e diversa da quella delle altre e che debba escludersi che le accuse possano essere frutto di reciproca influenza tra i vari chiamanti in correità (cfr. Cass. Pen. Sez. II, 22.10.1990).

G) La chiamata in correità "de relato"

La giurisprudenza ha, altresì, riconosciuto valenza probatoria alle chiamate in correità "de relato", vale a dire a quelle chiamate costituite da notizie ricevute da terzi e non personalmente conosciute dal chiamante; anche tali chiamate possono costituire valida fonte di prova, purché sottoposte a rigoroso vaglio critico.

In tali casi, infatti, sussiste una particolare esigenza di valutazione dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie, in quanto va

considerata anche l'affidabilità della fonte extraprocessuale che, pur se espressamente indicata, non è con certezza garantita dal chiamante (in tal senso, Sez. II, 18.1.1990, Stigliano).

L'esigenza di un controllo particolarmente rigoroso, volto ad accertare tanto l'attendibilità intrinseca del dichiarante quanto l'affidabilità *ab estrinseco* delle accuse formulate, è stata ribadita da Cass. Pen. Sez. I, 15.4.1992, n. 4689, in relazione alle dichiarazioni accusatorie "de relato".

Per mera esigenza di completezza espositiva e, in relazione a quella parte del patrimonio informativo dei collaboratori costituito da notizie apprese da altri affiliati, protagonisti degli episodi oggetto delle informazioni fornite nel contesto di resoconti o comunque nel quadro di rapporti confidenziali riconducibili alla cosiddetta *affectio societatis sceleris*, è appena il caso di rilevare che, secondo un costante orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, anche "la testimonianza *de relato* su fatti riferiti al teste dagli stessi autori o da altri può ben costituire fonte probatoria idonea a formare il convincimento del giudice, purché venga sottoposta a prudente ed attento vaglio critico" (cfr. Cass. Pen. Sez. II, 18.2.1991, n. 2153, Fontanarosa; Sez. I, 17.4.1992, n. 4153, Barbieri ed altro).

La Suprema Corte ha, anche, affermato il principio secondo cui la "chiamata de relato", che esige un rigoroso controllo, può trovare riscontro anche nelle dichiarazioni di un soggetto che affermi di avere ricevuto dal chiamante la medesima confidenza (Cass. Pen. Sez. V, 4.9.1993, n. 2542, Tornese).

A maggior ragione, possono essere assunte, come validi elementi di riscontro, ulteriori chiamate "de relato" che consistano in confidenze ricevute da ciascuno dei chiamanti dagli stessi autori del fatto - reato, ove risulti che ciascuna confidenza sia stata recepita dal destinatario in un diverso contesto spazio - temporale, così da garantire l'autonomia delle fonti di conoscenza.

A fortiori, le singole chiamate dovranno essere considerate attendibili anche *ab extrinseco*, ove le confidenze ricevute da ciascun collaboratore siano antecedenti di un tempo apprezzabile, alla chiamata "de relato" in modo da escludere l'ipotizzabilità di collusioni.

Va, peraltro, rilevato che la Suprema Corte ha affermato il principio, che merita

di essere condiviso, secondo cui **“in materia di valutazione della prova orale, costituita da dichiarazioni di soggetti imputati o indagati per lo stesso reato o per reati connessi interprobatoriamente collegati, non sono assimilabili a pure e semplici dichiarazioni de relato quelle con le quali si riferisca in ordine a fatti o circostanze attinenti la vita e le attività di un sodalizio criminoso, dei quali il dichiarante sia venuto a conoscenza nella qualità di aderente, in posizione di vertice, al medesimo sodalizio, specie quando questo sia caratterizzato da un ordinamento a base gerarchica, trattandosi, in tal caso, di un patrimonio conoscitivo derivante da un flusso circolare di informazioni dello stesso genere di quello che si produce, di regola, in ogni organismo associativo, relativamente ai fatti di interesse comune”** (cfr. Cass. Pen. Sez. I, 11.12.1993, n. 11344, Algranati ed altri).

Non può essere condiviso il rilievo secondo cui l'utilizzabilità probatoria delle dichiarazioni accusatorie rese da un collaboratore ed aventi per oggetto circostanze note al dichiarante non per sua scienza diretta, ma perché apprese dallo stesso autore del fatto, coimputato o imputato di reato connesso o collegato, si risolverebbe in una elusione del **“divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato”** previsto dall'art. 62 c.p.p.

Questa norma testualmente dispone: **“Le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla persona sottoposta alle indagini non possono formare oggetto di testimonianza”**.

La questione è stata affrontata dalla Corte di Cassazione (Sez. I, 12.11.1990, n. 3084) e dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 237 del 13.5.1993).

Il Supremo Collegio, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62 c.p.p. - sollevata **“nella parte in cui vieta tassativamente di acquisire al dibattimento le deposizioni testimoniali concernenti le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta ad indagini anche prima del formale inizio dell'indagine”** - sul rilievo che la disposizione non viola il principio di uguaglianza, non comporta eccesso di delega e non incide sull'obbligo della motivazione, ha chiarito che il divieto in esso contenuto non è affatto assoluto e illimitato, dovendosi, per contro, ritenere che esso operi nei circoscritti limiti correttamente già individuati dalla Corte di Cassazione nella citata sentenza.

La Suprema Corte ha, infatti, chiarito che il divieto in esame opera solo con riferimento a dichiarazioni rese nel corso del procedimento e non genericamente in pendenza del procedimento.

Il divieto, cioè, opera esclusivamente in ordine a dichiarazioni rese nella sede processuale e in un atto del procedimento.

E', dunque, soltanto in relazione a questa categoria di dichiarazioni che si pone l'esigenza di garanzia, consistente nel far sì che di loro faccia fede la sola documentazione scritta, con conseguente divieto di fonti testimoniali surrogatorie (cfr. Corte Costituzionale sentenza citata).

Alla stregua delle interpretazioni, appena citate, deve ritenersi che nessun divieto di utilizzabilità sussista in relazione alle dichiarazioni accusatorie "de relato", aventi per oggetto circostanze note al dichiarante ed apprese confidenzialmente dallo stesso autore del fatto (che assumerà poi la veste dell'imputato) o che siano state anche percepite "de auditu", in una fase "pre-procedimentale", in cui - sia per la qualità del soggetto che le recepisce, sia per l'assenza di un obbligo di documentazione e di rispetto delle garanzie difensive - non è ipotizzabile l'operatività di un divieto la cui "ratio" va correlata esclusivamente a dichiarazioni rese (anche spontaneamente) in occasione del compimento di ciò che, comunque, deve essere qualificato come un qualsiasi atto del procedimento.

Tra gli elementi di possibile riscontro di queste dichiarazioni la Suprema Corte ha individuato anche le altre di contenuto accusatorio, provenienti da altri soggetti, purché sia possibile escludere ipotesi di collusione o di reciproco condizionamento psicologico, riconoscendo così valore di riscontro anche alle altre chiamate "de relato" (cfr. Cass. Pea. Sez. I, 6.2.1992, Guglielmi).

Le dichiarazioni accusatorie, aventi per oggetto circostanze note al dichiarante non per sua scienza diretta ma per averle apprese da altri (testimone, coimputato o imputato di reato connesso), hanno valore di indizio, se rese da soggetto intrinsecamente attendibile.

A queste dichiarazioni va attribuito carattere di gravità quando trovino un necessario riscontro, in relazione alla persona incolpata e al fatto, oggetto dell'accusa.

Il riscontro non deve, tuttavia, costituire, necessariamente, prova della

responsabilità, ma deve essere di valenza tale da indurre, sotto il profilo logico, a far ritenere accertata la colpevolezza dell'accusato, in ordine alla commissione dello specifico fatto, non caduto sotto la diretta percezione del dichiarante (cfr. Cass. Pen. Sez. I, 7.4.1992, n. 4153, Barbieri ed altro).

H) Riscontri - casistica giurisprudenziale

In relazione, poi, agli altri elementi di riscontro estrinseci che, si ribadisce, non sono predeterminati nella specie e qualità e possono essere di qualsiasi tipo e natura (cfr. Cass. 1.4.1992, Bruno; Cass. 24.2.1992, Barbieri; Cass. 13.4.1992, Tomaselli; Cass. 14.5.1992, Santori; Cass. 1.3.1994, Lai), si deve osservare che i suddetti elementi sono stati ravvisati dalla Corte di Cassazione, di volta in volta: "nella ricognizione di cose, nel riconoscimento fotografico, negli accertamenti di P.G., nella riscontrata corrispondenza in ordine ai luoghi indicati dal dichiarante" (Cass. Sez. III, 21.3.1990, Aglieri); ovvero "nei legami esistenti tra il prevenuto ed altri soggetti facenti parte di un medesimo sodalizio criminoso" (Cass. Sez. IV, 7.5.1990, Pilo); ed, ancora, "nell'accertata disponibilità da parte dell'indagato degli immobili dettagliatamente descritti dal dichiarante come luogo adibito alla raffinazione dell'eroina" (Cass. Sez. VI, 9.5.1990, Villafranca).

Inoltre la dichiarazione assunta a riscontro di altra non deve avere necessariamente portata esplicitamente accusatoria, giacché anche un elemento a contenuto difensivo può fornire argomenti e nuclei di fatto in grado di conferire conferma all'accusa.

Questa considerazione, che si basa sul rilievo che anche le dichiarazioni a contenuto e funzione difensiva non si sottraggono al comune regime valutativo di qualsiasi elemento dotato di valenza probatoria, trova autorevole conforto nelle pronunce della Suprema Corte in cui, ad esempio, è stata valorizzata come elemento estrinseco di riscontro "la condotta dell'indagato che, interrogato dal G.I.P., ha prima negato e poi ammesso di conoscere un noto esponente mafioso" (cfr. Cass. Sez. VI, 7.5.1990, Pilo).

Si deve, poi, osservare che i riscontri alla chiamata in correità "non sono limitati a quelli che si pongono in un diretto rapporto probatorio con il fatto da verificare,

FL

ma comprendono, anche, le circostanze che servono a confermare la mera attendibilità del chiamante” (cfr. Cass. 31.8.1993, Vilelli).

D) Considerazioni conclusive

Alla stregua dei principi di diritto fin qui ampiamente riassunti, si può, in conclusione, affermare che dall’art. 192 terzo comma c.p.p., il quale stabilisce che le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in procedimento connesso sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità, si ricavano i seguenti principi:

a) Il nuovo codice di procedura penale ha assunto una concezione unitaria della prova che può articolarsi in più elementi.

b) Non è stata sancita l’esigenza che l’ulteriore elemento di prova debba essere di natura diversa dall’elemento che deve essere confermato e, pertanto, la conferma può essere ricercata nelle dichiarazioni di altri coimputati o di persona imputata in reato connesso.

c) Gli elementi di conferma, di qualsiasi tipo e natura, devono essere idonei a costituire verifica dell’attendibilità del dichiarante più che costituire prova diretta dei fatti dichiarati.

d) L’esigenza di riscontri cosiddetti individualizzanti non esclude che la ricerca degli stessi possa, in determinati casi, essere prospettata in termini di meno rigoroso impegno dimostrativo, quando l’attendibilità del dichiarante sia stata positivamente riscontrata sia intrinsecamente che sulla base di elementi esterni, ancorché generici.

e) E’ legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da un chiamante in correatà e l’attendibilità di costui, anche se denegata per una parte del suo racconto, non coinvolge necessariamente tutte le altre parti del discorso narrativo che reggano alla verifica del riscontro esterno (cfr. Cass. Sez. VI, 25.8.1995, n. 9090; Cass. Sez. VI, 19.4.1996, n. 4108).

f) Quando si tratti di affidabilità limitata soltanto a parti del discorso propositivo “l’effetto probatorio, discendente dall’integrazione di dichiarazioni autonome, è innegabile, specie se cadente su quelle medesime parti” (cfr. Cass. Sez. I,

FC -

30.1.1992, n.80).

g) Va riconosciuta piena valenza probatoria alle chiamate plurime o convergenti (cosiddette dichiarazioni incrociate), allorché determinino quella “convergenza del molteplice” che assurge a dignità di prova piena, idonea anche a sorreggere una pronuncia di condanna (cfr., anche, Cass. 4.3.1992, La Vaccara, secondo cui “allorché più chiamate in correità siano ritenute intrinsecamente attendibili, esse si integrano e si rafforzano reciprocamente, acquistando la rilevanza probatoria conducente a un giudizio di certezza”).

h) In presenza di pluralità di dichiarazioni accusatorie, rese da soggetti tutti compresi tra quelli indicati nei commi terzo e quarto dell’art.192 c.p.p., l’eventuale sussistenza di smagliature e discrasie, anche di un certo peso, rilevabili tanto all’interno di dette dichiarazioni quanto nel confronto tra le stesse, non implica, di per sé, il venir meno della loro sostanziale affidabilità quando, sulla base di adeguata motivazione, risulti dimostrata la complessiva convergenza delle dichiarazioni nei rispettivi nuclei fondamentali (cfr., nei termini, Cass. 30.1.1992, Altadonna e, in senso conforme, Cass. 18.2.1994, Goddi).

FL

CAPITOLO VIII

DICHIARAZIONI TESTIMONIALI DI HEIKO KSCHINNA

1. Il teste ha dichiarato che, dopo essere stato scarcerato nell'Aprile del 1990, trovò un lavoro alle dipendenze di Cataldo Grifasi che, insieme con il fratello, gestiva una pizzeria in Germania, a Melsungen.

Egli aveva compiti di autista per il trasporto e la consegna di droga ed armi; nella prima quindicina del mese di Maggio del 1990 (la prima o la seconda settimana) arrivarono nella pizzeria dei Grifasi tale Iokino di Mannheim (identificato in Gioacchino Schembri) ed Enzo di Ludwigshafen, i quali ebbero della cocaina (Schembri ne ricevette 60 grammi ed Enzo ne ebbe 45 grammi).

I rapporti si intensificarono sino al principio di Agosto per traffico di armi, di oggetti d'oro e di altro (BTM).

A Mannheim andavano il più delle volte da Giovanni Butticé.

Il teste ha inoltre riferito che nel Giugno del 1990 fu consegnata della cocaina allo Schembri (20 o 25 grammi). Questi, a sua volta, in un piccolo locale attiguo alla pizzeria, offrì delle armi (un fucile a pallini a ripetizione con la canna segata "Pump-Gun", una 38 special e una piccola pistola tipo Beretta) che furono tuttavia rifiutate.

Il teste ha proseguito la sua deposizione, raccontando che il 30.10.1990 si recò a Mannheim-Kaefertal dalla pizzeria di Giovanni Butticé per prendere in consegna dallo Schembri delle armi (due pistole cal. 9 mm.); salì al primo piano dove si trovava Iokino (e cioè lo Schembri), che trovò assieme ad un altro italiano, il quale gli fu presentato come Fabio, che egli non aveva mai visto in precedenza.

Lo Kschinna riconoscerà il Fabio di cui ha parlato, attraverso una fotografia, nel Puzangaro (cfr. verbale interrogatorio del 24.9.1992, pag. 11).

Quella sera consumarono insieme della cocaina, decidendo di rivedersi l'indomani perché lo Schembri non aveva ancora le armi.

In questa occasione lo Schembri gli disse che si sarebbe recato a Koeln-Porz per prelevare delle armi e per parlare, con suoi amici, anche per Fabio, senza tuttavia precisargli di che cosa.

Effettivamente si rividero l'indomani sera e, questa volta, si intrattene a parlare con il Fabio che gli fu presentato meglio. ("Abbiamo sniffato assieme, e si parlava di chi era Fabio e chi ero io. Ci siamo praticamente presentati l'uno all'altro": cfr. verbale interrogatorio del 7.5.1992, pag. 5).

Fu allora che Schembri gli chiese se sapesse che in Germania, in una città di cui non ricordava più il nome (forse Colonia), avevano arrestato italiani che avevano ucciso alcune persone in Italia.

Fabio gli spiegò quindi che si trovava dallo Schembri perché in Italia aveva ucciso "un giudice o un procuratore della Repubblica" (cfr. verbale citato pag. 6).

In particolare il teste, nell'interrogatorio già reso a Stoccarda il 22.4.1992, aveva riferito: "Nel secondo incontro era così che Gioacchino mi chiese se avessi sentito che lassù, dalle parti di Colonia, la Polizia aveva arrestato due italiani, i quali in Italia avrebbero ucciso un giudice. Lui disse che originariamente gli assassini erano in tre, ma che erano stati tratti in arresto solo due perché il terzo era fuggito. In seguito io gli dissi di non sapere nulla in merito. Quindi, Gioacchino mi diede un giornale tedesco. Non era pertanto un solo articolo, ma un giornale intero nel quale c'era un articolo che riportava questa faccenda. Io lessi l'articolo, ma non mi era utile, poiché sino a quel momento non avevo sentito nulla in merito. Finito l'articolo Gioacchino indicava Fabio e diceva che questi era il terzo assassino ancora in libertà e che era stato lui quello che aveva ucciso il giudice. Fabio mi diede conferma di questo, affermando che non poteva mostrarsi in pubblico perché ricercato e doveva essere molto prudente" (cfr., anche, verbale interrogatorio 7.5.1992, pag. 6 in cui conferma le dichiarazioni precedentemente rese. "Se ho fatto una dichiarazione in questo senso in occasione del mio interrogatorio del 22.4.1992 alla polizia allora sarà stato così" e verbale interrogatorio 24.9.1992, pag. 8 in cui descrive nell'identico modo la conversazione con Schembri e Puzangaro e pag. 12 in cui conferma integralmente le dichiarazioni rese il 7.5.1992).

E, nell'interrogatorio del 24.9.1992, confermerà ancora questa dichiarazione e affermerà che Fabio, riferendosi al giudice ebbe a dire: "Ho ammazzato questo cornuto. Dicendo ciò, egli da prima indicava con la mano destra se stesso, poi imitava con la mano la posizione di tiro, indicando il movimento" (cfr. verbale,

pag. 11).

Era dunque questo il motivo per il quale Fabio (successivamente identificato nell'odierno imputato Puzangaro, attraverso l'individuazione fotografica dello Kschinna: cfr. verb. interrogatorio 24.9.1992, pag. 11) era costretto a nascondersi ed era stato ospitato dallo Schembri.

Il teste ha infine riferito che, quando iniziò la collaborazione con la polizia tedesca, prese degli appunti sulle notizie che avrebbe potuto riferire e che, nel foglio in cui era segnata la città di Mannheim, aveva scritto i nomi di Gioacchino e Fabio, seguiti da cocaina, armi e omicidio (cfr., anche, verbale interrogatorio del 24.9.1992, pag. 12).

2. Vanno richiamate, a questo punto, le considerazioni svolte in precedenza in ordine alla valenza probatoria e all'utilizzabilità della testimonianza 'de relato' su fatti riferiti al teste dagli stessi autori del reato.

Va poi sottolineato, sulla base delle considerazioni svolte nel capitolo VII, che l'art. 195 c.p.p. non ha, né espulso dal processo penale le dichiarazioni indirette, 'de relato' o 'de auditu', vale a dire quelle che riferiscono fatti appresi da altri, né ha vietato la loro utilizzabilità, ponendo la sola condizione dell'audizione dei soggetti, fonte dell'informazione, quando vi sia richiesta delle parti.

Ne consegue che le dichiarazioni sono pienamente utilizzabili e restano elementi valorizzabili nel complesso ed unitario quadro probatorio offerto dal processo.

Anche quando il soggetto si avvale della facoltà, riconosciutagli dalla legge, di non rispondere (come ha fatto l'imputato Puzangaro Gaetano), la dichiarazione 'de relato' è utilizzabile, trovando, in questo caso, applicazione le regole e i principi stabiliti dall'art. 192 comma terzo c.p.p.

3. In ordine all'attendibilità intrinseca, si osserva che lo Kschinna, che collaborava con la polizia tedesca, non aveva nessun interesse a vicende e fatti riguardanti la Sicilia ed era estraneo e indifferente alle organizzazioni criminali siciliane.

Le sue dichiarazioni sono state coerenti, precise, costanti e dotate di logicità; non possono essere in alcun modo sospettate di compiacenza nei confronti dello

Schembri (secondo l'assunto difensivo di Puzangaro), ove si consideri anche che lo Kschinna incontrò il Puzangaro soltanto nelle occasioni indicate dal teste e che, dunque, né poteva avere, né aveva alcun motivo di accusarlo.

Non può sorprendere che il Puzangaro abbia parlato dell'omicidio del dott. R. Livatino davanti allo Kschinna, tenuto conto che il primo era ospitato dallo Schembri perché temeva di essere arrestato per l'omicidio del magistrato e che dunque il contenuto della conversazione era quasi obbligato e facilitato anche dalla vita ritirata che faceva..

Si osserva, poi, che il riferimento a un giudice, nel corso dei colloqui tra lo Kschinna, il Puzangaro (e lo Schembri), non poteva essere se non al dott. R. Livatino sia per il riferimento al territorio di origine (l'agrigeno) sia per il riferimento all'arresto di due degli autori dell'omicidio.

Si deve, ancora, sottolineare, come è stato osservato nella sentenza della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta del 13.4.1994, più volte citata (cfr. pag. 265 - 266), che Heiko Kschinna è un testimone e che il fatto che egli sia un collaboratore della polizia tedesca spiega soltanto il modo in cui è entrato nel processo.

Lo Kschinna non ha avuto rapporti diretti ed esclusivi con la polizia e la magistratura italiana, neppure per l'omicidio del dott. R. Livatino, essendo stata la sua deposizione assunta in Germania da magistrati tedeschi, con la sola presenza di magistrati italiani di Palermo, di un ufficio giudiziario, dunque, diverso da quello di Caltanissetta, competente per l'omicidio del magistrato.

Non è emerso, inoltre, che il teste abbia avuto rapporti di cointeressenza con gli imputati di questo processo o, per altro verso, che abbia avuto motivi di rancore o di astio nei loro confronti.

I contatti con lo Schembri (non coinvolto nel delitto, oggetto di questo procedimento) erano dovuti alla comune frequentazione del ristorante del Butticé. Il contatto con Puzangaro è stato del tutto occasionale.

Il disinteresse nei confronti degli altri imputati (e in relazione all'omicidio del dott. R. Livatino) è dimostrato dall'ignoranza dell'arresto di Amico e Pace e dello stesso episodio delittuoso e dal disinteresse inizialmente mostrato sull'intera vicenda.

FL

L'estraneità all'omicidio del dott. R. Livatino da parte dello Kschinna e l'estraneità della polizia e della magistratura tedesche alle indagini sull'episodio delittuoso in esame dimostrano l'assenza di qualsiasi influenza nei suoi confronti. Sottolineata la qualità di teste dello Kschinna e rilevato che la sua dichiarazione ben potrebbe essere valutata sulla base dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di prova testimoniale, senza, cioè, la necessità di riscontri esterni, essendo sufficiente accertare la sola attendibilità del teste (cfr. Cass. 23.5.1991, Fontana), non appare tuttavia superfluo mettere in evidenza anche i riscontri esterni che ha la sua deposizione.

4. Le dichiarazioni del teste hanno trovato, infine, riscontri estrinseci che possono così essere riassunti:

1) le intercettazioni telefoniche tra Di Maira Carmelina, fidanzata di Amico Paolo, e il Puzangaro dimostrano che costui si nascondeva effettivamente in Germania in una stanza di un locale pubblico gestito da italiani;

2) l'acquisizione da parte della polizia tedesca di diversi giornali nei quali è riferito l'omicidio del dott. R. Livatino e viene data notizia dell'arresto di Amico e Pace;

3) l'acquisizione del foglio di appunti in cui vi è l'indicazione "armi-cocaina-oro 27 Kg-omicida-siciliano";

4) le dichiarazioni di Schembri Gioacchino il quale conferma la conversazione e la circostanza di avere fatto vedere allo Kschinna un giornale in cui si dava notizia dell'arresto di Amico e Paolo, aggiungendo anche che il giornale era sul tavolo (cfr. f. 189 e 197).

Per completezza si osserva che la parziale diversa indicazione fatta dal teste (l'aver annotato nel biglietto i nomi Gioacchino e Fabio mentre in realtà l'appunto contiene il riferimento a "omicidio-siciliano") non esclude il valore probatorio del riscontro, dimostrando invece la spontaneità del teste e la mancanza di preordinazione da parte dello stesso.

Le dichiarazioni del teste costituiscono, già in sé, una prova decisiva nei confronti del Puzangaro, in ordine alla sua responsabilità per l'omicidio del dott. Livatino.

CAPITOLO IX

DICHIARAZIONI RESE DA SCHEMBRI GIOACCHINO

EX ART. 210 C.P.P.

Si ritiene opportuno, per completezza d'informazione e, anche al fine di valutare la coerenza e la costanza delle dichiarazioni rese dal collaboratore, riportare quanto riferito nel corso del procedimento celebrato nei confronti di Amico e Pace e nella prima fase di questo giudizio.

A) Dichiarazioni rese nel giudizio di primo grado nel procedimento celebrato nei confronti di Amico e Pace (ud. 23.10.1992).

Schembri Gioacchino riferì che alla fine del mese di Ottobre del 1990 in una località (che allora non indicò) di Mannheim aveva incontrato, insieme con Heiko Kschinna, Gaetano Puzangaro che allo Kschinna si era presentato come latitante. Lo Schembri si rifiutò di rivelare il contenuto della conversazione, limitandosi a dire che sul tavolo vi era un giornale.

Aggiunse che Puzangaro gli aveva detto di essere latitante perché "si sentiva imputato dell'uccisione del giudice Livatino" e che si era rivolto a lui per trovare un posto dove nascondersi.

Lo Schembri precisò che il Puzangaro, altre volte, gli aveva parlato dell'omicidio del dott. R. Livatino, confessandogli di essere stato proprio lui l'autore e riferendo: "è stato proprio lui a sparare al giudice Livatino quando dopo avere accostato l'autovettura si è fermato ed è sceso per la campagna; lui lo raggiunse ed il giudice disse: 'cosa vi ho fatto picciotti?'. Puzangaro gli ha sparato, dicendo: 'Tieni, pezzo di merda!'. Puzangaro era armato di mitra e di una pistola cal. 9... Prima usò il mitra, quando poi si accorse che lo stesso non sparava a raffica, rimase deluso e quando lo raggiunse gli sparò in bocca con la pistola".

Lo Schembri riferì inoltre che "altre persone che si trovavano con il Puzangaro dicevano che la colpa era del medesimo che non aveva ucciso il Nava, essendoselo il Puzangaro trovato davanti al momento del delitto" e che lo stesso

Puzzangaro gli aveva confidato di essersi ferito all'alluce del piede destro in un episodio diverso da quello dell'uccisione del dott. R. Livatino, mentre si preparava ad eseguire un precedente omicidio.

A causa della strada dissestata, gli era allora partito dal fucile il colpo che lo aveva ferito al piede.

Ammise inoltre che il Puzzangaro gli aveva confidato di avere preparato un alibi per il giorno 21.9.1990: una famiglia avrebbe dovuto testimoniare di averlo ospitato quel giorno in cui si festeggiava il compleanno di uno della famiglia.

In occasione di questa dichiarazione, lo Schembri dichiarò di non conoscere Amico e Pace e, pur affermando che il Puzzangaro gli aveva fatto i nomi dei complici, rifiutò di indicarli, asserendo che taceva per motivi di sicurezza.

Lo Schembri ribadì che il Puzzangaro gli confidò "che era stato lui l'autore del fatto, ma non specificò come si trovò o vide il Nava".

Nel corso di questa deposizione lo Schembri confermò gli incontri con Heiko Kschinna, i fratelli Grifasi e il Butticé; su contestazione della parte civile, infine, ammise che Benvenuto Giuseppe Croce, arrivato in Germania nel Marzo - Aprile 1991, sentendo parlare lui e il Puzzangaro dell'omicidio del dott. R. Livatino e, resosi conto che quest'ultimo aveva narrato molti particolari, aveva reagito molto male nei suoi confronti, "adirandosi" contro il Puzzangaro.

B) Dichiarazioni rese nel giudizio di secondo grado nel procedimento celebrato nei confronti di Amico e Pace (ud. 26 e 27.1.1994)

Lo Schembri riferì che il gruppo dei "palmesi" e cioè di Palma di Montechiaro aveva dovuto fare un favore al gruppo di Canicattì e, precisamente, a quello facente capo a Parla Salvatore, Avarello Giovanni Marco, detto Gianmarco, ed allo zio dell'Avarello, Gallea, che continuava a dare direttive dal carcere.

Il gruppo dei "palmesi" aveva riferito che il dott. R. Livatino avrebbe favorito, soprattutto in materia di misure di prevenzione, l'organizzazione criminale a loro opposta facente capo ai Di Caro (cfr. f. 128).

Lo Schembri, dopo avere escluso di avere procurato le armi per l'omicidio del dott. R. Livatino, ha riferito che, due o tre mesi prima del delitto, erano andati a

trovarlo in Germania, nella sua casa di Mannheim, Amico, Pace, Puzangaro e Salvatore Calafato, a bordo di una Golf che l'Amico aveva ricevuto in prestito da Manganello Calogero.

Assieme agli altri era andato a trovarlo anche Croce Alletto, che in quel periodo abitava a Mannheim e che era l'unico con il quale egli aveva, allora, rapporti.

Essi si fecero indicare l'abitazione del Parla in Germania; così si recarono a Lahr, dove dimorava il Parla, con la sua autovettura, sulla quale presero posto Alletto e Puzangaro, e con la Golf, sulla quale presero posto gli altri tre e cioè Pace, Amico e Calafato (cfr. f. 129).

Tra gli altri argomenti, quella sera la conversazione cadde anche su armi che intendevano comprare.

Egli ritornò a casa del Parla l'indomani e, insieme con quest'ultimo e con Calafato, andò in Francia per acquistare armi che non furono consegnate quel giorno stesso, ma che furono prelevate l'indomani; in particolare - ha riferito - che fu lui, su incarico del Parla, ad andare a prendere le armi, con un'auto presa a noleggio dallo stesso Parla e in compagnia di un napoletano, certo Nicola.

Le armi furono così trasportate a Lahr, dove furono consegnate al Parla che poi le fece arrivare a Canicattì ad Avarello che, a sua volta, le fece avere a Calafato.

Relativamente al Puzangaro riferì che, dopo l'omicidio del dott. R. Livatino, gli aveva telefonato da Moeld un certo Lo Greco per chiedergli ospitalità per qualche giorno per una persona ricercata.

Il 5.10.1990 si presentò a casa sua il Puzangaro, proveniente da Moeld, il quale gli disse che aveva viaggiato con Amico e con Pace in vagoni o scompartimenti diversi.

Il Puzangaro gli disse, inoltre, che sarebbe rimasto soltanto alcuni giorni perché dopo l'avrebbe ospitato il Parla, al quale aveva reso un favore.

Questi, tuttavia, dovette recarsi a Canicattì per esigenze personali, secondo quanto comunicatogli telefonicamente da Avarello; fu per questa ragione che il Puzangaro rimase suo ospite sino al Luglio del 1991, stando nascosto e non uscendo quasi mai da casa.

Lo Schembri riferì, inoltre, che il Puzangaro aveva parlato dell'omicidio del dott. R. Livatino con lui, con Kschinna e con Benvenuto, nel periodo in cui

quest'ultimo si era recato in Germania.

Aggiunse, lo Schembri, che tutti sapevano che il Puzangaro aveva preso parte all'omicidio del dott. R. Livatino ed era ricercato per questo motivo; più, in particolare, ne parlarono, anche in maniera circostanziata, Puzangaro e Benvenuto.

Quest'ultimo - secondo quanto riferito dallo Schembri - rimproverò al primo di non avere eliminato il Nava; il Puzangaro si giustificò, affermando: "chi si poteva immaginare che si trattasse di una persona del nord che poi avrebbe parlato!" (cfr. f. 127).

Il Puzangaro, inoltre, faceva notare al Benvenuto che "l'altro" era rimasto in macchina: l'altro doveva essere Manazza, soprannominato il "biondo" ("Quest'ultimo doveva essere Manazza perché così, per quanto io capii veniva indicato nella conversazione": cfr. f. 127).

Il Benvenuto, infine, - secondo il racconto dello Schembri - rimproverò al Puzangaro di avere parlato troppo dell'omicidio del dott. R. Livatino, sin dal suo arrivo in Germania.

Lo Schembri riferì, inoltre, delle conversazioni tra Puzangaro e Kschinna sull'omicidio, affermando che ne avevano parlato anche davanti a lui e che lo Kschinna ben conosceva la situazione del Puzangaro, peraltro nota anche agli altri.

Riferì, in particolare, che un giorno davanti a lui, fra lo Kschinna e il Puzangaro, si parlò della situazione di ricercato di quest'ultimo, dell'arresto in Germania di Amico e Pace e del fatto che questa notizia era stata riportata dalla stampa tedesca; sul tavolo si trovava un giornale che era del Puzangaro.

In relazione all'omicidio del dott. R. Livatino, lo Schembri riferì di averne avuto notizia sia in occasione di queste conversazioni sia per notizia diretta da parte del Puzangaro.

Questi, in particolare, gli aveva detto che si era recato, insieme con Amico e Pace, a Canicattì dalla Germania con il treno e che alla stazione ferroviaria di Canicattì avevano visto un carabiniere di Palma di Montechiaro che avrebbe potuto riconoscerli.

Alla stazione erano andati a prenderli delle persone, che non erano loro familiari,

e su cui non sapeva dare alcuna indicazione, poiché il Puzangaro non gli aveva indicato né chi fossero né a quale gruppo appartenessero.

Per l'esecuzione dell'omicidio - secondo il racconto del Puzangaro - erano stati usati due mezzi: una moto sulla quale avevano preso posto Amico e Pace e una Fiat Uno sulla quale erano saliti Puzangaro, Benvenuto e Manazza (cfr. f. 136).

Lo Schembri aggiunse che Puzangaro gli aveva riferito che a raggiungere l'autovettura del dott. R. Livatino erano stati i due della moto, seguiti immediatamente dalla Fiat Uno, che aveva fiancheggiato l'autovettura del dott. Livatino, contro cui avevano sparato.

Il magistrato era riuscito a scendere dalla sua auto e a iniziare la fuga verso la campagna, per sfuggire all'agguato; il Puzangaro, armato di un mitra e di una pistola, l'aveva inseguito e aveva raggiunto il dott. R. Livatino, quando questi era già stato ferito.

Il magistrato, ancora in piedi, gli aveva detto: "picciotti, che cosa vi ho fatto?" Egli aveva risposto: "tieni, pezzo di merda" e quindi gli aveva sparato, anche dopo che il giudice era stramazato a terra.

Quindi avevano bruciato i due mezzi utilizzati per l'omicidio.

Lo Schembri precisò che il Puzangaro non aveva fatto cenno ad armi che si erano inceppate.

Aggiunse che era passato davanti al Nava quando gli altri erano più distanti ed espresse il suo rammarico per il complice che si era tolto il casco.

In ordine al foglietto sul quale era riportato l'indirizzo del Nava, disse che era stato dato al Puzangaro dal fratello che era venuto a trovarlo da Palma di Montechiaro.

Riferì, inoltre, che Puzangaro gli aveva confidato che Pace era solito impugnare le armi con la sinistra e che si era meravigliato che di ciò fossero a conoscenza gli inquirenti.

Non aveva alcuna notizia della partecipazione di Avarello all'omicidio del dott. R. Livatino ma, su contestazione del P.M., aggiunse che "se lo afferma Benvenuto, va creduto perché egli è bene informato dei fatti" (cfr. f. 138).

Lo Schembri riferì, infine, di intimidazioni ricevute sia da parte di Benvenuto (prima che questi iniziasse a collaborare) sia da parte del padre di Puzangaro e

di Alletto; di attentati e tentativi di aggressione subiti in Germania, sino a quello del rapimento del figlio.

Precisò, infine, che nei mesi di Marzo - Aprile del 1991, quando fece rientro in Italia, incontrò il padre e il fratello del Puzzangaro che gli manifestarono l'intenzione di eliminare e fare sparire il Nava, se costui non avesse acconsentito a ritrattare.

C) Dichiarazioni rese da Schembri Gioacchino ex art. 210 c.p.p. (ud. 9.3.1995)

Lo Schembri ha dichiarato di avere avuto "conoscenze" (cfr. pag. 51) con soggetti inseriti in organizzazioni criminali e di avere, in particolare, conosciuto Puzzangaro Gaetano, Giuseppe Croce Benvenuto, Avarello ed altri di cui al momento non si ricordava.

Ha affermato di avere conosciuto anche Amico Paolo e di avere incontrato, una sola volta, Pace Domenico, precisando che le persone di cui aveva fatto i nomi facevano parte di un solo gruppo ("era tutto un gruppo unito": cfr. pag. 52) e che Pace, Amico e Puzzangaro avevano stabilito la sede in Germania, a Dormagen.

Il gruppo della Germania era collegato con i gruppi di Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Gela e "vari paesi" e di Avarello sapeva che era collegato a Canicattì e Gela ("io so solo questo qua Canicattì, Gela": cfr. pag. 53).

Su domanda del P.M., ha precisato che si trattava di un gruppo contrapposto a "Cosa Nostra" (erano in contrasto con persone che poi ho saputo che appartenevano a Cosa Nostra") e che tra tutti i gruppi che contrastavano "Cosa Nostra" vi erano "alleanze".

L'alleanza consisteva nello scambio di assistenza in occasione dell'esecuzioni di omicidi ("...sono venuto a conoscenza che, a volte facevano dei favori a Gela, che i gelesi, oppure facevano favori controparti, ambo le parti si facevano i favori anche alla...a fare degli omicidi": cfr. pag. 55).

In relazione al gruppo di Canicattì, ha riferito che ne facevano parte o, più precisamente, il gruppo era rappresentato da Avarello Giovanni e dagli zii Bruno Gallea e un altro Gallea di cui non ricordava il nome e che sapeva essere detenuto in carcere.

FG

Anche questo gruppo di Canicatti si contrapponeva a "Cosa Nostra" che, secondo quanto gli fu riferito successivamente, era, a sua volta, rappresentata da "un certo Di Caro".

Su domanda del P.M., lo Schembri ha poi riferito di essere venuto a conoscenza di tali fatti e dei rapporti tra i gruppi nell'Ottobre del 1990 in Germania, dove egli era residente, quando gli fu "portato" il Puzangaro, perché gli procurasse un alloggio dove nascondere, essendo quest'ultimo latitante.

Egli procurò al Puzangaro l'alloggio e, dopo alcune settimane, nacque "un rapporto di amicizia", tanto che il Puzangaro iniziò a confidarsi con lui ("...e così mano mano, mi raccontava tutte queste insomma, cose": cfr. pag. 56).

Successivamente gliene parlò anche Benvenuto che si era recato in Germania a trovare il Puzangaro che era colà latitante da alcuni mesi.

Lo Schembri ha, poi, precisato che aveva conosciuto il Puzangaro prima dell'Ottobre del 1990 e cioè nell'estate dello stesso anno ("Verso Maggio, Giugno, Luglio, non mi ricordo con esattezza il mese": cfr. pag. 60), quando andarono a trovarlo in Germania, a Mannheim, Calafato Salvatore e Alletto Croce che avevano preso un appuntamento con Puzangaro, Pace ed Amico.

Questi ultimi tre provenivano da Colonia e fu lui stesso ad accompagnarli in un'altra località della Germania dove si trovava un'altra persona di Canicatti, Parla Salvatore che egli conosceva e sapeva dove trovare.

Lo Schembri ha, inoltre, indicato anche il Parla come collegato agli stessi ambienti di Canicatti, di cui aveva parlato in precedenza e, cioè, al gruppo degli "emergenti".

Lo Schembri, nel proseguire il racconto sull'incontro con il Parla, ha riferito che l'indomani si recò di nuovo dal Parla per andare a riprendere Calafato Salvatore e Alletto Croce e fu allora che il Parla gli chiese di accompagnarli in Francia (la frontiera con la Germania era vicina) perché dovevano acquistare delle armi.

In effetti egli si recò in Francia con Parla Salvatore e Calafato Salvatore dove furono acquistati due mitra (le armi furono in realtà prelevate in Svizzera, tanto che il Parla e il Calafato dovettero cambiare il danaro in franchi svizzeri: cfr. pag. 65).

I mitra furono, poi, fatti giungere dal Parla a Canicatti ad Avarello che, a sua

volta, li fece avere a Calafato.

Puzzangaro gli confidò successivamente che il mitra fu utilizzato per l'omicidio del dott. R. Livatino e che si inceppò o non sparò a raffica ("però io ricordo benissimo che mi fu stato detto sempre da Puzzangaro che quel mitra, li ci inciampò, non lo so cosa...o era singolo, non mi ricordo bene insomma": cfr. pag. 66).

In relazione ai rapporti con il Puzzangaro dall'Ottobre del 1990, lo Schembri ha riferito che gli avevano telefonato dalla Sicilia un suo amico e il fratello di Puzzangaro per ospitare quest'ultimo che aveva "problemi con la giustizia" (cfr. pag. 67) e che la stessa sera della telefonata si presentò a casa sua il Puzzangaro, accompagnato da Greco Antonio o Giuseppe.

Il Puzzangaro fu accompagnato a Mannheim ed egli gli fece trovare un alloggio "sopra il ristorante di Giovanni Butticé", dove lo stesso Puzzangaro rimase dal 5 Ottobre del 1990 all'Agosto o Settembre del 1991.

Poiché il Puzzangaro "stava sempre a casa" (cfr. pag. 68), egli gli faceva compagnia e, durante questi incontri, si parlò dell'omicidio del dott. R. Livatino.

Il Puzzangaro era preoccupato sia per Pace e Amico, che erano stati già arrestati, sia per se stesso ("non è che dobbiamo fare due e una tre, chi hanno a pigghiare a mia, dobbiamo stare attenti, qua e là, insomma perché era pure ricercato pure mi ha detto": cfr. pag. 68 - 69).

In relazione all'omicidio del dott. R. Livatino, lo Schembri ha riferito che il Puzzangaro gli aveva confidato che era stato lui a sparare al giudice ("che fu proprio lui a sparargli in bocca al giudice": cfr. pag. 69) e che avevano partecipato all'omicidio Pace, Amico, Venuto (da intendersi Benvenuto) e "u tignusu" (il calvo) che aveva una parrucca bionda.

In relazione alle modalità dell'omicidio, lo Schembri ha riferito di avere sentito parlare spesso il Puzzangaro e il Benvenuto, "che si colpevolizzavano tra di loro" (cfr. pag. 70).

In particolare, il Benvenuto accusava l'altro di non avere ucciso il Nava ("perché non gli aveva dato una scaricata di mitra") e il Puzzangaro, a sua volta, rimproverava al Benvenuto di non avere fatto nulla ("<<ma tu che facevi dentro la macchina?>> e Benvenuto mi ricordo che rispose: <<madre quante cose avia a

stare attento>>”: cfr. pag. 70).

Ha, inoltre, riferito che il dott. Livatino riuscì a scendere dalla sua autovettura, correndo in aperta campagna e che fu raggiunto dal Puzangaro.

Vistososi raggiunto, il magistrato chiese: “Picciotti, cosa vi ho fatto?”, stramazando subito dopo al suolo.

“Il Puzangaro ci andò lì e ci sparò in bocca, era per terra già” (cfr. pag. 71).

Lo Schembri ha, ancora, riferito che il Puzangaro e l’Avarello avevano usato lo stesso nome “falso” (Diego: cfr. pag. 75) e che, solo successivamente, il Puzangaro si fece chiamare “Fabio”.

Su domanda del P. M., ha affermato di avere viaggiato insieme con Avarello, che aveva un documento falso ed il capo coperto da un passamontagna con una garza, perché era ferito alla testa.

Preciserà, poi, nel corso della deposizione, su domanda del difensore dell’imputato, che il viaggio con Avarello avvenne nel Febbraio - Marzo (inizio) del 1991 (cfr. pag. 101) e che egli aveva in precedenza incontrato l’imputato, il quale aveva avuto il suo numero di telefono dal Puzangaro, nel bivio di Licata presso un passaggio a livello.

In quest’occasione l’Avarello gli diede due grammi di cocaina e, per questo motivo, egli non ne aveva parlato in precedenti interrogatori (cfr. pag. 106); due giorni dopo quest’incontro, come aveva già dichiarato in un precedente interrogatorio, rivide nuovamente a Canicatti, nel negozio “Marcantonio”, l’Avarello.

Qui fu decisa la partenza per la Germania (cfr. pag. 110).

Ha, infine, chiarito, su domanda del difensore, di non avere più rivisto l’Avarello dopo il viaggio in comune per la Germania (cfr. pag. 110).

A Mannheim il Puzangaro gli confidò che l’Avarello si era procurata la ferita in un conflitto a fuoco con Lillo Di Caro (cfr. pag. 78).

In relazione ai motivi per i quali era stato ucciso il dott. Livatino, lo Schembri ha riferito che il Puzangaro e il Benvenuto gli avevano detto che il magistrato era “morbido” con “la famiglia” Di Caro e con i Ribisi, mentre nei confronti del loro gruppo adottava “provvedimenti pesanti”.

In relazione ai gruppi coinvolti nell’omicidio del dott. R. Livatino, lo Schembri

ha riferito di avere appreso dal Puzangaro che si trattava "del gruppo di Canicattì e di Palma di Montechiaro", intendendo per gruppo di Canicattì quello facente capo ai Gallea e a Parla Salvatore; quest'ultimo, in particolare, era stato l'organizzatore dell'omicidio del dott. R. Livatino (cfr. pag. 80).

Ha, inoltre, aggiunto che tutto fu deciso in Germania quando egli accompagnò Puzangaro, Pace ed Amico dal Parla. Quest'ultimo, peraltro, già in precedenza si era recato a Dormagen perché "c'era una cosa importante da fare" (cfr. pag. 82).

Per quanto riguarda le armi utilizzate nell'omicidio del dott. R. Livatino, lo Schembri ha riferito che era stata utilizzata "una calibro 9" che "proveniva" dall'omicidio compiuto dallo stesso Puzangaro e da altri ai danni di Rosario Allegro e Anzalone e che era stata sottratta alle forze dell'ordine.

Lo Schembri ha confermato, inoltre, che il Puzangaro gli aveva riferito che, alla stazione ferroviaria di Canicattì, dove erano arrivati provenendo dalla Germania, avevano incontrato un poliziotto o un carabiniere, che faceva servizio a Canicattì e che li aveva notati ("e che questa persona li abbia notati e loro si sono sentiti insomma..." cfr. pag. 85 - 86).

Nel corso della deposizione, lo Schembri chiarirà, su domanda del difensore di Avarello, di non avere mai saputo da chi fossero stati prelevati alla stazione ferroviaria di Canicattì i giovani provenienti dalla Germania né dove avessero trovato rifugio (cfr. pag. 98 - 99).

Chiarirà, ancora, su contestazione mossa dallo stesso difensore, che il Puzangaro gli riferì di avere incontrato un brigadiere dei carabinieri, originario di Palma di Montechiaro e in servizio a Canicattì, che aveva il suocero titolare di una tabaccheria a Palma di Montechiaro.

Il Puzangaro gli riferì allora che aveva temuto di potere essere riconosciuto dal sottoufficiale, che così avrebbe potuto confermare la sua presenza in Sicilia e identificare anche le altre persone che avevano viaggiato ed erano scese assieme a lui dal treno (cfr. pag. 112 - 113).

Su domanda del P. M., lo Schembri ha poi riferito di avere saputo dal Puzangaro che intendevano eliminare il Nava ("Lo volevano insomma togliere di mezzo": cfr. pag. 86), del quale avevano conosciuto l'indirizzo, tramite il fratello di

Puzzangaro.

Ha, inoltre, confermato che Puzzangaro Gaetano gli aveva parlato di una ferita al piede che si era procurata con un fucile a pompa, quando, a bordo di un'autovettura, si stava recando a commettere un omicidio.

A causa di una buca sulla strada, partì accidentalmente dal fucile un colpo che lo ferì al dito del piede.

In relazione ai motivi che lo avevano indotto alla collaborazione, su domanda del difensore di Avarello, ha dichiarato di avere iniziato a collaborare verso la fine di Luglio del 1992 e che aveva deciso tale collaborazione, sia perché aveva subito degli attentati e avevano cercato di rapirgli il figlio, sia perché aveva conosciuto il dott. Borsellino e non aveva sopportato la fine che questi aveva fatto.

Ha, inoltre, riferito dei pessimi rapporti con il Benvenuto che ha accusato di avergli, insieme con Puzzangaro, preparato un attentato al quale era sfuggito in modo fortunoso.

Secondo lo Schembri, egli era odiato dal Benvenuto perché non condivideva le loro scelte ("io non condividevo il loro insomma...all'ultimo sapendo insomma in quale rischio e quello che loro avevano fatto praticamente, io non condividevo le loro cose che facevano e non ne volevo sapere per cui li aveva pregato a tutti e due di andarsene e non venire più insomma": cfr. pag. 91) e a causa di un debito per armi che egli aveva acquistato dal Benvenuto (cfr. pag. 92).

Ha, inoltre, confermato che nei primi interrogatori era stato deliberatamente reticente e, per questa scelta, aveva detto di non avere saputo il motivo per il quale il dott. Livatino era stato ucciso e chi fosse il mandante (cfr. pag. 95). Aveva accusato soltanto Puzzangaro e Benvenuto perché gli era stato fatto del male solo da costoro e voleva che essi fossero puniti per il delitto commesso ("sì, è vero io ho fatto questa dichiarazione, però all'inizio, come voglio ancora una volta insomma, praticamente ero accanito perché il male mi era stato fatto da Puzzangaro e Benvenuto": cfr. pag. 96 e pag. 115 - 116 dove ribadisce di avere accusato all'inizio solo Benvenuto e Puzzangaro "perché ritenevo...io ho avuto dei contrasti con loro, perché ritenevo giusto che loro pagassero dei loro insomma delitti").

Ha poi precisato che, dopo l'omicidio del dott. R. Livatino, gli autori si erano

rifugiati in contrada Burraenito di Palma di Montechiaro, in una casa di campagna del padre di Puzzangaro e che anche prima dell'omicidio avevano alloggiato nella stessa casa, secondo quanto aveva riferito in precedenti interrogatori, anche se non era più in grado di ricordare con esattezza tale ultima circostanza (cfr. pag. 100 - 101).

In relazione agli esecutori materiali dell'omicidio del dott. R. Livatino, ha dichiarato, su domanda del difensore di Avarello, di avere saputo che essi erano: Puzzangaro, Benvenuto, Pace, Amico e un'altra persona soprannominata "u tignusu" che egli, in un primo momento, aveva identificato in "Manazza" perché facevano il nome del "biondo" e così era soprannominato il Manazza, anche se successivamente capì che poteva essere qualche altro soggetto "biondo con una parrucca" (cfr. pag. 125).

Su domanda del Presidente, lo Schembri ha riferito che il nome "Manazza" non gli era mai stato fatto da nessuno ("no, penso che non l'hanno fatto precisamente il nome di Manazza: cfr. pag. 126) e che egli aveva, pochi giorni prima del suo arresto conosciuto il Manazza che, in realtà non era biondo ma castano.

Ha, inoltre, confermato che il Puzzangaro gli aveva riferito di avere partecipato all'omicidio del dott. R. Livatino e di avere sentito parlare il Puzzangaro e il Benvenuto di uno "tignuso ca parrucca biunna" (una persona calva con la parrucca bionda) che era insieme con loro nella Fiat Uno, in occasione dell'omicidio del dott. R. Livatino.

Su domanda del P.M., lo Schembri ha riferito di non avere mai avuto fatto il nome di Avarello Giovanni ma di avere successivamente collegato "u tignusu ca parrucca biunna" all'Avarello che era calvo.

D) Attendibilità intrinseca

Va rilevato, innanzitutto, che Schembri ha riferito ciò che aveva appreso da Puzzangaro e da Benvenuto e che egli ha precisato che il racconto del Puzzangaro non era stato unitario ma frammentario ("Puzzangaro non riferì in unico contesto quel che io ho appreso, ma a spezzoni ed in diverse occasioni, per cui, quando io ho riferito, certe volte ho collegato le varie sue espressioni").

Egli ha evidenziato queste lacune nel racconto del Puzangaro, ma ha evitato di riempirle di sua iniziativa, dimostrando così la spontaneità delle dichiarazioni rese e il disinteresse che lo animava.

Al riguardo, va precisato che i contrasti avuti con il Benvenuto e il Puzangaro furono determinati dalla convinzione dello Schembri che i due fossero stati gli autori di un agguato commesso ai suoi danni in Germania, ma ciò lo indusse soltanto a parlarne già in primo grado, quando era stato deliberatamente reticente, perché, come ha riferito testualmente: "ritenevo giusto che loro pagassero dei loro insomma delitti" (cfr. verb. interrogatorio pag. 115 - 116).

Questi contrasti, dunque, non infirmano l'attendibilità del collaboratore che ha costantemente indicato nel Puzangaro uno degli esecutori dell'omicidio del dott. R. Livatino.

Ciò premesso, si osserva che la collaborazione dello Schembri appare il frutto di un'autonoma e spontanea autodeterminazione, le cui motivazioni, secondo quanto dallo stesso prospettato, vanno ricondotte a un processo di revisione critica e all'abbandono dei fini perseguiti dall'organizzazione criminosa alla quale era vicino (cfr. il riferimento all'assassinio del dott. Borsellino come spinta decisiva alla maturazione di collaborare).

Egli, dunque, dopo la dichiarata reticenza nel primo grado del giudizio celebrato nei confronti di Amico e Pace, ha dato una ricostruzione degli episodi criminali che erano sia a sua conoscenza diretta (reperimento e acquisto delle armi in Francia) sia a sua conoscenza indiretta, riferendo, in modo costante, quanto narratogli dal Puzangaro e dallo stesso Benvenuto.

L'assunto difensivo, dedotto anche in questo processo dai difensori di Avarello Giovanni, al fine di sostenere l'inattendibilità del collaboratore, secondo cui lo Schembri, nel primo grado dell'altro procedimento, avrebbe escluso la responsabilità di Amico e Pace, in ordine all'esecuzione dell'omicidio del dott. R. Livatino, è privo di fondamento.

Già nella sentenza della Corte di Assise di Appello del 13.4.1994 è stato affermato che lo Schembri non aveva mai escluso la partecipazione di Amico e Pace all'omicidio ma si era rifiutato di parlarne (cfr. pag. 310) e che, al contrario di quanto sostenuto dai difensori di Avarello, la loro responsabilità era stata

implicitamente affermata dal riferimento al giornale e dall'urgente accoglimento del Puzzangaro nella sua casa (cfr. pag. 311- 313).

Anche la reticenza nel primo grado di quel giudizio trova una plausibile giustificazione nelle minacce ricevute e nei pericoli per la sua sicurezza (cfr., sul punto, sentenza citata pag. 304 - 306 e pag. 310); nella fase di appello di quel giudizio farà anche riferimento agli inviti a ritrattare rivolti ai suoi familiari dopo le dichiarazioni di primo grado.

Anche nel primo grado di questo giudizio, egli ha chiarito i motivi per i quali era stato reticente nei primi interrogatori, ribadendo che aveva ritenuto suo dovere indicare Puzzangaro e Benvenuto come autori dell'omicidio del magistrato, perché era "giusto che essi pagassero per i loro delitti" e che, anche per motivi di sicurezza, all'inizio della collaborazione aveva riferito soltanto una parte dell'intera verità da lui conosciuta (cfr. verb. ud. citata, pag. 95 - 96 e 115 - 116).

Non può dunque sostenersi, ad avviso della Corte, che vi sia stata incoerenza tra le dichiarazioni rese dallo Schembri nei diversi giudizi, avendo lo stesso espressamente dichiarato di non avere voluto rispondere, nella fase di primo grado nel procedimento penale contro Amico e Pace, a molte domande, per i motivi dianzi indicati.

Pertanto non può che essere ribadito come il collaboratore abbia costantemente indicato il Puzzangaro come esecutore materiale dell'omicidio del dott. R. Livatino e, come esattamente ha rilevato la sentenza del 13.4.1994, lo stesso comportamento del Puzzangaro dimostra del resto la sua responsabilità.

Il suo preannunciato arrivo da Schembri per essere nascosto è coevo all'arresto di Amico e di Pace e fu proprio questo arresto che determinò nel Puzzangaro l'esigenza di nascondersi.

La stessa condotta tenuta, prima in Sicilia e poi in Germania (stava nascosto e usciva molto raramente), era tipica di chi teme di essere arrestato.

In realtà allora la polizia non ricercava il Puzzangaro ma le notizie di stampa sulla cosiddetta pista tedesca, l'arresto di Pace e Amico convinsero il Puzzangaro di essere ricercato per la posizione identica di compartecipe che egli aveva.

Sotto diverso profilo, si deve osservare che lo Schembri non ha partecipato all'omicidio del dott. Livatino e non ha alcun interesse al fatto.

L'ampia collaborazione data alla polizia e alla magistratura di Palermo deve far ritenere che nessun interesse egli poteva avere per mentire sul delitto, oggetto di questo procedimento e perdere così i benefici premiali ottenuti per la collaborazione precedente.

Ancora con riferimento all'attendibilità intrinseca, si deve sottolineare che egli è un collaboratore dell'ufficio giudiziario di Palermo e che solo occasionalmente ha collaborato in questo processo, davanti alla magistratura di Caltanissetta, competente a conoscere dell'omicidio del dott. R. Livatino, per effetto della deroga sulla competenza territoriale, stabilita dall'art. 11 c.p.p. per i procedimenti riguardanti i magistrati.

Non sono, peraltro, emersi elementi che possano far dubitare della correttezza della gestione del collaboratore, condotta, comunque, dalla polizia e dalla magistratura di Palermo che non si sono interessati a questo processo.

E) Attendibilità estrinseca

Numerosi sono i riscontri alle dichiarazioni dello Schembri che possono così essere riassunti:

- 1) riscontro plurimo si ha nelle dichiarazioni di Heiko Kschinna che, come si è visto in precedenza, ha riferito quanto narratogli da Puzzangaro sia in presenza (e ciò ha trovato conferma nelle dichiarazioni dello Schembri) sia in assenza dello Schembri (e ciò ha trovato coincidenza con quanto riferito da Schembri che, a sua volta, lo aveva appreso da Puzzangaro);
- 2) ulteriore riscontro è dato dalle dichiarazioni di Benvenuto in ordine alla partecipazione del Puzzangaro e a particolari del racconto;
- 3) il "colpo di grazia" contro il dott. R. Livatino da parte del Puzzangaro trova riscontro nell'autopsia da cui emerge che il magistrato fu finito con due colpi al viso e al capo;
- 4) effettivamente Alletto Croce e Calafato Salvatore si erano recati in Germania nel periodo indicato da Schembri, partendo dall'aeroporto di Catania, come è stato ammesso dagli stessi Alletto e Calafato;
- 5) è stata confermata l'esistenza di una ferita nel piede di Puzzangaro e la

compatibilità del racconto fatto dal collaboratore.

Il prof. Maurri Mario, sentito all'udienza del 6.6.1995, ha infatti dichiarato di aver visitato il 20.11.1992 nel carcere di Livorno Puzangaro Gaetano, per accertare una ferita d'arma da fuoco al piede.

Il teste ha riferito che esisteva la ferita e che questa era "compatibile con un colpo d'arma da fuoco".

Ha precisato che il colpo aveva interessato l'estremo dell'alluce, asportandone unghia e falange (cfr. verb. ud. citata, pag. 98).

Il teste ha riferito, inoltre, che non era in grado di dire se il colpo era stato sparato a bruciapelo ma ha affermato che "il proiettile deve avere avuto una notevole violenza lesiva, perché ha perforato la scarpa e soprattutto ... ha perforato la scarpa sul dorso e sulla suola, ingresso e uscita, e soprattutto ha asportato una falange di un dito con l'unghia, quindi forza viva notevole, e quindi direi distanza molto limitata" (cfr. verb. ud. cit., pag. 99).

In relazione all'epoca in cui fu provocata la ferita, ha dichiarato che variava da due a tre anni prima della relazione che egli aveva steso il 20.11.1992; non poteva, infine, precisare se la ferita fosse stata trattata chirurgicamente o se fosse guarita senza intervento medico, anche se la sua impressione era stata quella dell'esistenza di un intervento medico "di non elevata capacità";

6) questa medesima circostanza ha trovato ulteriore conferma nelle dichiarazioni di Calafato Giovanni che ha riferito della ferita procuratasi dal Puzangaro, in occasione della quale anch'egli rimase ferito (cfr. verb. ud. 8.3.1995);

7) ha trovato riscontro nelle dichiarazioni del Benvenuto la circostanza della partenza per la Germania di Calafato Salvatore e Alletto Croce che dovevano raggiungere Schembri per l'acquisto di armi;

8) ha, ancora, trovato riscontro nelle dichiarazioni del Benvenuto la circostanza indicata dallo Schembri della presenza alla stazione ferroviaria di Canicatti, dove erano giunti dalla Germania Pace, Amico e Puzangaro, di un poliziotto che, avendo prestato servizio a Palma di Montechiaro, avrebbe potuto riconoscere il Pace;

9) la circostanza relativa all'alibi del Puzangaro trova riscontro nell'improvvisa e inaspettata visita dell'Amico e del Puzangaro al Manganello in occasione del suo

compleanno (cfr., sul punto, le dichiarazioni del Manganello, della Tegtmeyer e dell'Anas) e reciproco riscontro nelle dichiarazioni del Benvenuto;

10) ha trovato riscontro reciproco nelle dichiarazioni del Benvenuto e riscontro oggettivo nella perizia balistica, la circostanza della sottrazione di un'arma a un carabiniere di Palma di Montechiaro.

La perizia ha, infatti, accertato che nell'omicidio del dott. R. Livatino furono usate pistole cal. 9, tipo 92 SB, in dotazione alle sole forze di polizia.

Si tratta di un riscontro di natura oggettiva, che dà un'ulteriore conferma alla dichiarazione dello Schembri, il quale ha così dimostrato di essere realmente a conoscenza dei fatti, per averli avuto riferiti dal Puzangaro e dal Benvenuto.

Va sottolineato che si tratta della pistola abbandonata da Avarello sulla Fiat Uno, bruciata in contrada "Gasena";

11) ha trovato riscontro, negli accertamenti compiuti dal brigadiere Lo Sardo Benedetto (cfr. verb. ud. 3.5.1995), il controllo di Schembri e Avarello (che aveva un documento sotto il nome di Attardo Diego, usato anche in precedenza dal Puzangaro) avvenuto alla frontiera il 17.3.1991;

12) quanto riferito dallo Schembri, in relazione alla ferita alla testa di Avarello, trova riscontro nelle dichiarazioni del tenente dei carabinieri Ierfone Felice, il quale ha affermato che la perizia effettuata per accertare la suddetta ferita aveva avuto esito positivo e che si trattava di ferita da arma da fuoco (cfr. verb. ud. 3.5.1995);

13) lo Schembri ha dichiarato di avere saputo dal Puzangaro che l'Avarello si era procurata la ferita in occasione del conflitto a fuoco con Di Caro Calogero.

Tale circostanza ha trovato riscontro nelle dichiarazioni del tenente Ierfone Felice, il quale ha riferito che gli esecutori del tentato omicidio del Di Caro (tra cui è stato indicato l'Avarello) erano stati due e che la vittima aveva risposto al fuoco.

Il teste ha precisato che sul posto era stata trovata una parrucca insanguinata, sicuramente utilizzata da uno dei due killers.

Va sottolineata l'analoga situazione verificatasi in occasione del duplice omicidio Allegro - Anzalone, del quale l'Avarello è stato indicato anche da Calafato Giovanni e Benvenuto Giuseppe Croce come uno degli esecutori materiali;

14) l'attendibilità di Schembri Gioacchino è già stata valutata positivamente anche dalla Suprema Corte nella sentenza del 27.1.1995, con la quale è stato definito il procedimento penale nei confronti di Amico Paolo e Pace Domenico, ritenuti responsabili dell'omicidio del dott. R. Livatino (cfr., sull'attendibilità di Schembri Gioacchino, Cass. 27.1.1995 citata, pag. 46 - 47 e 62 - 63).

In ordine ai rilievi sull'attendibilità dello Schembri mossi dai difensori di Avarello Giovanni, nell'atto di appello e, in particolare, all'assunto secondo cui il collaboratore in tutte le sue dichiarazioni avrebbe escluso la partecipazione dell'Avarello all'omicidio del dott. R. Livatino, si osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dai difensori, lo Schembri non ha indicato l'Avarello tra gli esecutori materiali, spiegando la non indicazione non già come esclusione della partecipazione dell'Avarello al delitto, bensì come sua mancanza di notizie ("io non ho notizie della partecipazione dell'Avarello all'omicidio") ed aggiungendo che se era stato indicato da Benvenuto gli si poteva credere perché questi era bene informato dei fatti (cfr. ver. ud. 26.1.1994, f. 138).

Deve, inoltre, essere sottolineato che, parlando del movente e riferendo che i palmesi avevano dovuto fare un favore al gruppo di Canicatti tra i cui componenti ha espressamente fatto menzione dell'Avarello (cfr. verb. ud. 26.1.1994), egli ha indicato implicitamente l'interesse di questo gruppo, che ne fu l'organizzatore, all'omicidio del dott. Livatino.

La circostanza che lo Schembri non abbia fatto il nome di Avarello (perché tale nome non gli era stato mai fatto, avendo Puzangaro e Benvenuto parlato soltanto di una persona calva con la parrucca bionda) e abbia indicato il calvo con la parrucca come compartecipe dell'omicidio del dott. R. Livatino, dimostra la spontaneità delle sue dichiarazioni e che egli ha riferito soltanto il contenuto delle notizie effettivamente apprese.

In relazione all'indicazione del Manazza, lo Schembri ha chiarito che questo nome non gli era stato mai fatto da nessuno ("no, penso che non l'hanno fatto precisamente il nome di Manazza": cfr. trascrizione verb. ud. 9.3.1995, pag. 126), ma di avere sentito fare il nome di un "biondo" che egli identificò nel Manazza perché così era soprannominato e di avere sentito parlare il Puzangaro e il

Benvenuto di una persona calva con la parrucca bionda che egli, in un primo momento, pensò essere il Manazza, ma che successivamente collegò all'Avarello, nome anche questo che, come quello del Manazza, non gli fu mai fatto.

La persona calva di cui ha parlato lo Schembri deve essere identificata in Avarello Giovanni.

Ed infatti, in occasione del duplice omicidio Allegro - Anzalone, consumato a Palma di Montechiaro il giorno 1.11.1989, ed eseguito da componenti del gruppo di Canicatti (tra cui Avarello Giovanni e lo zio Gallea Antonio) per conto di quello di Palma di Montechiaro, fu rinvenuta una parrucca.

Significativa è l'indicazione dell'Avarello tra gli esecutori materiali di questo delitto sia per il rinvenimento della parrucca sia per la sottrazione di pistole d'ordinanza ai carabinieri dello stesso tipo (cal. 9, modello 92 SB) di quella rinvenuta nella Fiat Uno, abbandonata dagli autori dell'omicidio del dott. R. Livatino.

Il rinvenimento della parrucca, inoltre, giustifica l'indicazione data dallo Schembri di una persona calva con parrucca, tra gli esecutori dell'omicidio del magistrato, e ne consente l'identificazione nell'Avarello, attesa la partecipazione di quest'ultimo - secondo quanto riferito anche dai collaboratori Calafato Giovanni e Benvenuto Giuseppe Croce - al duplice omicidio Allegro - Anzalone.

Questa conclusione è rafforzata dalla indicazione, fatta da Schembri Gioacchino, di Avarello come esecutore materiale, in concorso con lo zio Gallea Bruno, del tentato omicidio di Di Caro Calogero, commesso a Canicatti il giorno 11.3.1991.

Anche in questo episodio fu rinvenuta una parrucca insanguinata.

L'Avarello, peraltro, fu ferito alla testa, come è stato dichiarato dal tenente Ierfone, esaminato il 3.5.1995 (cfr., in particolare, verb. ud. citata, pag. 10) e, come ha riferito lo Schembri, che con l'Avarello viaggiò insieme, partendo dalla Sicilia per raggiungere la Germania.

In quell'occasione Avarello portava un berretto e aveva una vistosa fasciatura al capo.

L'Avarello giustificò allora la ferita con una caduta dalle scale ma lo Schembri seppe successivamente dal Puzangaro che quegli si era procurata la ferita nel conflitto a fuoco seguito all'agguato ai danni di Calogero ("Lillo") Di Caro

(cfr. verb. ud. 9.3.1995, pag. 78 e verb. interrogatorio di Schembri Gioacchino in data 9.9.1992 e 22.3.1993, acquisiti in primo grado con ordinanza del 4.5.1995).

Ciò consente di identificare, con certezza, nell'Avarello la persona che usava portare la parrucca per evitare un possibile riconoscimento, essendo calvo.

Le dichiarazioni di Schembri, intrinsecamente attendibili e riscontrate, costituiscono un'ulteriore prova nei confronti del Puzzangaro e autonomo elemento probatorio, nei limiti esposti in precedenza, anche nei confronti dell'Avarello che, per le considerazioni appena svolte, deve essere identificato nella persona calva con la parrucca bionda di cui lo Schembri ha sentito parlare il Puzzangaro e il Benvenuto.

Significativo è che quest'ultimo abbia riferito che Avarello veniva chiamato "u pelatu" (il calvo), a ulteriore dimostrazione che, quando il Puzzangaro e il Benvenuto parlavano tra loro e indicavano la persona calva, che si trovava assieme ai due nella Fiat Uno, essi facevano esplicito riferimento, pur non facendone il nome, ad Avarello Giovanni.

L'indicazione della pistola sottratta ai carabinieri, in occasione del duplice omicidio Allegro - Anzalone, costituisce un ulteriore elemento a carico dell'Avarello, posto che fu lui ad abbandonare la pistola nella Fiat Uno, utilizzata per l'omicidio del magistrato.

FC

CAPITOLO X

DICHIARAZIONI RESE DA BENVENUTO GIUSEPPE CROCE

EX ART. 210 C.P.P.

A) Dichiarazioni rese nel dibattimento della fase del giudizio di appello relativo al procedimento celebrato nei confronti di Amico e Pace (definito con la sentenza n. 7/94 del 13 Aprile 1994 della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta)

Il Benvenuto riferì che sin dal 1990 vi era un'alleanza tra le "famiglie" dei nuovi emergenti di Palma di Montechiaro e quella di Canicattì; quest'ultima faceva capo allo zio di Gianmarco Avarello, Gallea Antonio; quella di Palma di Montechiaro a Calafato Giovanni.

Poiché nel 1990 costui era detenuto in carcere ed il vice, Calafato Salvatore, cognato del Benvenuto, si trovava agli arresti domiciliari, i contatti con l'esterno erano tenuti dal Benvenuto stesso.

Secondo il racconto del Benvenuto, nel Luglio del 1990 l'Avarello contattò lui e Calafato Salvatore per ottenerne la collaborazione nell'omicidio del dott. R. Livatino, sostenendo, per convincerli, che il giudice perseguiva gli emergenti sia di Palma di Montechiaro sia di Canicattì.

Il Benvenuto riferì che il gruppo di Palma di Montechiaro non poté tirarsi indietro per i precedenti reciproci scambi di favore con il gruppo di Canicattì, in relazione a vari omicidi e che gli incontri tra i due gruppi avvenivano o a Palma di Montechiaro o a Canicattì, in contrada "Rinazzi", nella campagna di Gallea Antonio.

In relazione all'omicidio del dott. R. Livatino, il Benvenuto riferì che inizialmente era stata prevista l'esecuzione in modo semplice con la partecipazione sua, dell'Avarello e di qualche altro come Calafato, Pace o Puzangaro (cfr., anche, f. 182).

Successivamente si pensò a un'azione eclatante anche per una dimostrazione di forza nei confronti della "famiglia" Di Caro, appartenente a "Cosa Nostra" e contrapposta agli emergenti.

In quel periodo il "braccio armato" era formato dallo stesso Benvenuto, Amico, Pace, Puzangaro, Calafato, Croce Alletto, Lombardo Giovanni e Allegro Carmelo e, per compiere le azioni delittuose, venivano richiamate le persone che dimoravano all'estero, le quali, una volta commesso il reato, potevano ritornarvi.

Nell'occasione dell'omicidio del dott. R. Livatino fu Avarello a telefonare in Germania e a far scendere in Italia Pace, Amico e Puzangaro; di ciò l'Avarello aveva già parlato con lui, anche se non era stato fissato il giorno dell'omicidio.

Il Benvenuto ha proseguito la deposizione, riferendo che, verso la metà del mese di Settembre del 1990, si era recato al commissariato della Polizia di Stato di Palma di Montechiaro per la notificazione dell' "avviso" del Questore e, successivamente, era andato a prendere alla stazione di Canicattì una zia e la suocera che arrivavano dalla Germania.

Vide allora scendere dallo stesso treno Amico, Pace e Puzangaro i quali si sorpresero del fatto che egli ignorasse il loro arrivo e che Avarello non lo avesse avvertito.

In quell'occasione Pace vide un appartenente alla polizia che aveva prestato servizio a Palma di Montechiaro ed ebbe il timore di potere essere riconosciuto.

Egli, allora, prima accompagnò Amico, Pace e Puzangaro nella casa della nonna dell'Avarello, che si trovava vicino alla stazione (circa m. 400), e poi accompagnò i propri familiari, che aspettavano in stazione, a Palma di Montechiaro.

La stessa sera ritornò a casa della nonna di Avarello, dove trovò i tre, arrivati dalla Germania, l'Avarello stesso e Gallea Bruno, zio di quest'ultimo; si parlò anche dell'omicidio del dott. Livatino, ma non fu deciso nulla.

In relazione ai mezzi e alle armi, riferì che in quel periodo avevano la disponibilità di una Fiat Uno turbo - diesel chiara, rubata ad Agrigento e custodita anche a Palma di Montechiaro e di una moto Honda, che aveva usato per commettere un altro omicidio; inoltre, una settimana prima dell'omicidio del dott. Livatino aveva portato a Canicattì, in contrada Rinazzi, nella campagna dello zio di Avarello, dove si trovava un garage a circa 300 metri dalla casa, una Golf 16 valvole, nera, e un mitra Skorpion che era stato portato, insieme con altre armi, tra cui una mitraglietta, una micro Uzi e un fucile a pompa, nell'estate del 1990

dalla Germania da Calafato Salvatore.

Le armi erano state acquistate in Germania da Schembri, cui si erano rivolti Alletto e Calafato che si erano recati in Germania.

In Germania lo Schembri li aveva accompagnati quindi dal Parla che, a sua volta, consegnò le armi allo Schembri.

Nell'omicidio del dott. Livatino, secondo il Benvenuto, fu impiegato solo il mitra Skorpion.

In quei giorni era stata loro segnalata la possibilità di compiere una rapina ai danni di un portavalori; nello stesso tempo egli fu chiamato da un certo Del Sonno a Prato per una partita di droga e, poiché ai proventi della rapina avrebbe ugualmente partecipato anche se non vi concorreva personalmente, preferì curare l'affare concernente la droga e partire per il Nord dell'Italia.

Fece rientro in Sicilia la mattina del 21.9.1990 alle ore 7 e si recò in casa della suocera; da qui vide lo zio, Vella, lavare il suo veicolo dopo avere preso l'acqua in casa della suocera.

Rimase lì tutta la mattina e, verso mezzogiorno, apprese dalla radio o dalla televisione dell'uccisione del dott. Livatino.

Si recò quindi dal cognato, Calafato Salvatore, che si trovava agli arresti domiciliari, per conoscere il motivo per il quale era stata anticipata l'azione nei confronti del dott. Livatino, ma il cognato non seppe dargli spiegazioni di sorta.

La stessa sera andò, quindi, in contrada "Rinazzi" di Canicattì, ma non trovò nessuno; si recò allora nella villetta nella disponibilità dell'Avarello, in zona "Playa" di Licata, e vi trovò l'Avarello, l'Amico, il Pace e il Puzangaro.

Gli fu allora detto che era stato l'Avarello ad insistere perché l'omicidio fosse eseguito subito e che era stato l'Avarello, il quale aveva fatto uso di sostanza stupefacente, a complicare le cose ("aveva cumminatu un casinu") (cfr. f. 171).

In particolare gli fu riferito che, secondo quanto avevano stabilito in precedenza, Amico era alla guida della motocicletta sulla quale si trovava anche Pace; il Puzangaro era alla guida della Fiat Uno sulla quale si trovava l'Avarello.

Il Puzangaro, secondo il programma stabilito, affiancò l'autovettura del dott. R. Livatino sin quasi a strisciarla; l'Avarello sparò ma, invece di colpire il giudice, colpì lateralmente la Ford Fiesta.

FC

La moto sopraggiunse ma non si fermò subito (si fermò più avanti) a causa di un difetto ai freni, cosicché il dott. R. Livatino poté scendere dalla sua autovettura e scappare oltre il guard-rail.

Secondo il Benvenuto, Pace allora scese dalla moto e sparò tre o quattro colpi con una mitraglietta che s'inceppò; anche Avarello sparò alcuni colpi con la pistola che portava alla cintola, ma anche quest'arma si inceppò perché era stata caricata con cartucce diverse (cal. 9 e cal. 9x21).

Il dott. R. Livatino fu colpito dopo avere scavalcato il guard-rail e fu Pace a inseguirlo e a sparare i colpi di grazia.

Il Benvenuto riferì, inoltre, che essi conoscevano le abitudini del dott. Livatino, che avevano atteso lungo la strada, sullo svincolo di Castrofilippo e che seguirono, non appena lo videro passare.

Era stato scelto quel luogo perché si trovava in territorio di Agrigento e si pensava che le indagini sarebbero state indirizzate verso Agrigento e non già verso gli ambienti di Canicatti o di Palma di Montechiaro; inoltre il fatto era reso più eclatante perché commesso in un capoluogo di provincia.

Dopo l'omicidio i quattro si erano portati in contrada "Gasena" dove avevano lasciato la stessa mattina la Golf nera; in contrada "Gasena" bruciarono i due veicoli; sennonché Avarello commise l'errore di abbandonare sulla Fiat Uno le armi e, in particolare, la pistola che era stata sottratta ai carabinieri in un precedente episodio delittuoso, dando così alla polizia elementi utili per avviare le indagini.

Quindi, con la Golf, i quattro si recarono in contrada "Rinazzi" di Canicatti; Avarello aveva preparato un alibi e quindi si portò a Canicatti, andò a prendere lo zio Gallea Bruno ed altri parenti, e si recarono tutti assieme nel carcere di Agrigento a far visita allo zio Antonio Gallea (cfr. f. 175).

Gli altri tre rimasero in contrada "Rinazzi", attendendo il rientro di Avarello; tutti e quattro si trasferirono quindi in una villetta della zona "Playa" di Licata dove egli stesso li raggiunse.

In seguito alla notizia diffusa dalla radio e dalla televisione di "una pista tedesca" nell'omicidio Livatino, nel senso che autori erano persone venute dalla Germania, egli, con la sua autovettura Y10, e Avarello, con la sua Golf, li accompagnarono

alla stazione di Catania perché prendessero il treno per ritornare in Germania (cfr. f. 176).

Pace rimase a Licata e, qualche giorno dopo, accompagnò Avarello a Milano per un affare in materia di droga; al rientro da Milano Avarello ebbe la sensazione di essere seguito dalla polizia, per cui il Pace scese dall'autovettura.

In seguito Avarello gli disse che due giorni dopo il Pace aveva fatto rientro in Germania.

Il Benvenuto esclude che all'omicidio avesse partecipato Manazza che non apparteneva alla "famiglia" e che era solo un "avvicinato".

Riferì che Avarello era preoccupato, avendo appreso che un organo di informazione aveva diramato la notizia che uno degli autori dell'omicidio aveva un neo sulla guancia; anche Puzangaro temeva di essere stato visto perché era rimasto sulla strada (cfr. f. 178).

Secondo il Benvenuto, le armi impiegate nell'omicidio furono un mitra skorpion, un fucile a due canne e quattro pistole di cui una 9x21, che aveva l'Avarello, e le altre tre cal. 9 SB che erano state sottratte ai Carabinieri.

In relazione alla Fiat Uno, il Benvenuto riferì di non ricordare se presentasse ammaccature, non avendola esaminata con particolare attenzione.

Riferì che l'omicidio, nel suo accadimento e nello svolgimento, gli era stato raccontato da Amico, Pace, Puzangaro e Avarello, ma esclude di averne parlato con il Puzangaro in presenza di Schembri, così come esclude di avere rimproverato il Puzangaro di avere parlato con altri dell'omicidio; egli si era soltanto limitato ad invitare il Puzangaro a non parlare davanti agli altri delle loro cose.

Aggiunse di essere a conoscenza che il 21.9.1990 erano in trattazione davanti al Tribunale di Agrigento le misure di prevenzione nei confronti degli Allegro e dei Calafato di Palma di Montechiaro ma disse di ignorare che l'udienza sarebbe stata presieduta dal dott. Livatino e che il magistrato l'indomani sarebbe andato in ferie.

In relazione al Nava, riferì che Avarello aveva appreso l'indirizzo, tramite un cliente di Agrigento dello stesso Nava e che aveva dato incarico a referenti per appoggi in un eventuale agguato; per quanto gli risultava il Puzangaro aveva

chiamato al "telefonino" e aveva minacciato il Nava.

B) Dichiarazioni rese da Benvenuto Giuseppe Croce ex art. 210 c.p.p. (ud. 7.3.1995)

Il Benvenuto, dopo avere dichiarato di avere iniziato a collaborare con la giustizia da due anni e di avere, nell'ambito di tale collaborazione, confessato numerosi e gravi delitti (tra i quali venti omicidi e diverse rapine) per i quali non era stato sottoposto a indagini, ha affermato di avere fatto parte dell'organizzazione di Palma di Montechiaro, contrapposta a "Cosa Nostra" a partire dal 1989, quando vi fu una spaccatura all'interno di quest'ultima organizzazione.

Della "famiglia" di Palma di Montechiaro facevano parte: Calafato Giovanni, che era il "capofamiglia", Calafato Salvatore, lui stesso, Alletto Croce, Pace Domenico, Amico Paolo, Puzangaro Gaetano, Russello e Accardo.

La "famiglia" nacque come associazione dedita alle rapine nel 1982-1983 e si sviluppò come "famiglia" vera e propria nel Giugno del 1989; essa aveva rapporti con quelle dei Paoello - Ianni di Gela; dei Grassonelli di Porto Empedocle, degli Avarello e Gallea di Canicattì.

In relazione alla "famiglia" di Canicattì, il Benvenuto ha dichiarato che essa era composta da Gallea Bruno (che poi è morto), Gallea Antonio, Avarello Gianmarco, Montante Giuseppe e Angelo, Parla Salvatore e i fratelli di costui.

Ha aggiunto che i rapporti tra i due gruppi erano iniziati negli anni 1982-1983, nell'ambito delle commissioni delle rapine e prima della formazione delle famiglie vere e proprie.

In relazione alla contrapposizione con l'organizzazione "Cosa Nostra", ha dichiarato che a Palma di Montechiaro la "famiglia" opposta agli emergenti era quella dei Ribisi e a Canicattì quella di Di Caro Giuseppe.

Ha, inoltre, confermato l'esistenza di alleanze tra i gruppi di Palma di Montechiaro e di Canicattì, con scambi di "favori", estesi poi anche ad altre province e paesi, tra cui Gela ed ha citato il duplice omicidio Allegro-Anzalone nella piazza di Palma di Montechiaro, commesso in data 1.11.1989 da Avarello Gianmarco, Gallea Antonio e da altre due persone.

FC

In occasione di quest'omicidio furono sottratte ai carabinieri alcune pistole di ordinanza 92 SB.

Il Benvenuto ha, poi, citato un diverso episodio in cui era stata la "famiglia" di Palma di Montechiaro a venire in aiuto a quella di Canicattì, indicando l'omicidio di Corrao Amedeo e di Coniglio, avvenuto nel Luglio del 1990 ed al quale partecipò lo stesso Benvenuto insieme con l'Avarello.

In quest'occasione egli fornì una motocicletta Honda 650 o 600 che prelevò dal garage di contrada Salaparuta e consegnò a Canicattì: si tratta della stessa motocicletta che sarà poi impiegata nell'omicidio del dott. R. Livatino.

Il Benvenuto ha inoltre citato l'omicidio di Ribisi Rosario, avvenuto nell'ospedale di Caltanissetta e al quale - secondo il Benvenuto - parteciparono, nell'ambito dello scambio di favori, Avarello e Calafato Giovanni.

In relazione all'omicidio del dott. R. Livatino, ha dichiarato che era stato l'Avarello a parlargliene per la prima volta; ciò avvenne a Palma di Montechiaro nel Giugno del 1990 e, comunque, nell'estate di quell'anno, subito dopo o immediatamente prima l'esecuzione di una rapina all'ufficio postale di Favara.

Il colloquio avvenne nell'abitazione e in presenza di Calafato Salvatore.

Fu l'Avarello a sostenere la necessità di eliminare il dott. R. Livatino, adducendo che il magistrato era molto duro nei confronti della loro organizzazione e, citando, le misure di prevenzione emesse e la condanna di Calafato Giovanni, Gallea Antonio, zio di Avarello e Rinaldo Santo per tentata rapina e violazione delle leggi sulle armi, in seguito al fermo di polizia giudiziaria, avvenuto all'inizio di Gennaio del 1990; nel contempo l'Avarello adduceva che il dott. R. Livatino non era altrettanto rigido nei confronti di "Cosa Nostra" e, in particolare, di Di Caro Giuseppe.

Il Benvenuto ha precisato che, pur avendo delle perplessità sulle motivazioni addotte dall'Avarello, trattandosi di una "cortesia", egli e il Calafato non poterono tirarsi indietro ("eravamo un po' perplessi, ma purtroppo non c'era altra, non è che c'era una decisione che c'era...era un omicidio che si doveva fare a Palma che potevamo dare il sì o il no, approvazione, era una cortesia che dovevamo fare a loro e basta").

Il Benvenuto ha aggiunto che il "capofamiglia", Calafato Giovanni, si trovava

allora detenuto in carcere e che dell'omicidio del dott. R. Livatino era stato informato, dando il proprio benestare ("Calafato Salvatore mi aveva detto che era stato informato, già ne avevano parlato in carcere con lo zio, con Gallea Antonio di questa cosa, erano stati loro dal carcere a parlare di questa situazione").

Su domanda del P.M., il Benvenuto ha riferito che dell'omicidio del dott. R. Livatino si ritornò a parlare quella stessa estate, "fine Luglio - Agosto", quando giunsero dalla Germania Amico Paolo, Pace Domenico e Puzangaro Gaetano, i quali si rifugiarono a Licata, in una villetta presa in affitto e messa loro a disposizione da Avarello Gianmarco nella zona "Playa".

La villetta, composta da un pianoterra e un primo piano, era stata data in locazione da "zio Sariddu", al quale era stato detto che si trattava di ragazzi, provenienti dal Nord o dalla Germania, in vacanza al mare.

Anche in quest'occasione si parlò dell'omicidio del dott. R. Livatino e l'Avarello disse che ne aveva parlato "ai ragazzi" (e cioè a Pace, Amico e Puzangaro), i quali si erano dichiarati disponibili, anche se non era stata ancora fissata la data dell'omicidio.

L'Avarello ne parlò anche con Calafato Salvatore (cognato di Benvenuto), con lo stesso Benvenuto e con lo zio, Gallea Bruno.

Pace, Amico e Puzangaro facevano parte dello stesso gruppo ed erano impiegati come killers ("li usavamo a livello, come killer, quando c'era bisogno scendevano dalla Germania e si compivano gli omicidi").

Verso la fine di Luglio vennero dalla Germania perché dovevano compiere una rapina ai danni di un furgone portavalori, avendo essi necessità di una consistente somma di danaro (450.000 marchi tedeschi) per acquistare una gelateria in Germania.

Ancora prima aveva parlato dell'omicidio del dott. Livatino, all'inizio di Luglio 1990, in casa di Avarello, quando insieme accompagnarono Calafato Salvatore e Alletto Croce all'aeroporto di Catania perché i due dovevano raggiungere in Germania Schembri Gioacchino per l'acquisto di armi.

Fu in quest'occasione che vi fu un controllo dei Carabinieri e che il Benvenuto giustificò la presenza in casa dell'Avarello con il ritiro dei vestiti che aveva portato per farli cucire.

FL

Dell'omicidio del dott. Livatino l'Avarello parlava come di "una cosa facile" perché il magistrato viaggiava, con la sua autovettura, da Canicattì ad Agrigento, senza scorta e "da solo" ("era...in poche parole un gioco, perché era una persona indifesa, da sola, non è che c'era altro...non c'era nessun problema").

L'Avarello sosteneva che era sufficiente la motocicletta e che per eseguire l'omicidio bastavano loro due; dopo si doveva pensare ad eliminare il maresciallo Bruno di Canicattì.

Successivamente, "verso Luglio, Agosto là, quel periodo lì", l'Avarello cambiò opinione sulle modalità dell'omicidio, sostenendo la necessità di eseguirlo "in modo eclatante" per dare "un senso di forza" sia nei confronti dei gruppi avversari sia nei confronti della "Giustizia", e pretendendo l'impiego di "un gruppo di fuoco" più numeroso.

Nel mese di Settembre del 1990 il Benvenuto ebbe occasione di rivedere Amico, Pace e Puzangaro alla stazione ferroviaria di Canicattì, dove si era recato a prendere la suocera e la zia che arrivavano dalla Germania.

Il Benvenuto era prima passato dal commissariato della Polizia di Stato di Palma di Montechiaro per la notificazione dell' "avviso orale" del Questore.

Dallo stesso treno dal quale erano scese la suocera e la zia, il Benvenuto vide scendere Puzangaro, Pace e Amico; non sapendo del loro arrivo, manifestò il suo stupore ("ma voi qui siete?") e i tre, a loro volta, si meravigliarono del fatto che l'Avarello non l'avesse avvertito del loro arrivo ("niente ti ha detto Gianmarco?"). Poiché alla stazione ferroviaria Pace Domenico vide un poliziotto che avrebbe potuto riconoscerlo, avendo prestato servizio a Palma di Montechiaro e, nel timore di essere effettivamente riconosciuto, perché "aveva rotto gli obblighi della sorveglianza", si fece accompagnare, insieme con gli altri due, in casa della nonna di Avarello dallo stesso Benvenuto che aveva con sé la Y10.

La medesima sera egli ritornò nella casa della nonna dell'Avarello e vi trovò Pace, Puzangaro, Avarello, Amico e Gallea Bruno; si parlò quindi della rapina al furgone portavalori e dell'omicidio del dott. R. Livatino e si decise di commettere prima la rapina e poi l'omicidio, anche perché quest'ultimo avrebbe attirato l'attenzione degli organi di polizia, rendendo pressoché impossibile l'esecuzione successiva della rapina.

FL

Pace, Amico e Puzzangaro furono chiamati per telefono da Avarello presso il ristorante "Portofino"; l'Avarello disse loro: "scendete" senza specificare il motivo; del resto, ha aggiunto il Benvenuto, non era necessaria alcuna spiegazione, poiché "si sapeva che quando si diceva scendete c'era bisogno di commettere, diciamo, gli omicidi" e anche perché "già c'era in ideazione pure la rapina".

In ordine alle armi e ai mezzi per commettere l'omicidio del dott. R. Livatino, il Benvenuto ha dichiarato che egli, due giorni dopo, si recò a Palma di Montechiaro da Alletto Croce e, insieme, andarono in un garage (che serviva come base per la "famiglia" di Palma di Montechiaro) di contrada Salaparuta dove presero una Golf 16 valvole, un mitra skorpion e un fucile da caccia Beretta a canne lunghe (cfr. pag. 68) che trasportarono a Canicatti.

In relazione alla Golf, ha precisato che apparteneva alla "famiglia" di Canicatti, cui era stata data da "catanesi": si trattava di una Golf nera, con due sportelli, cerchi in lega, con il motore a 16 valvole che era stata già utilizzata per la rapina al Monte dei Paschi di Siena di Sommatino, per l'omicidio Allegro - Anzalone a Palma di Montechiaro e per l'omicidio Corrao Amedeo.

Il Benvenuto ha precisato che, per un imprevisto, Calafato Salvatore non aveva potuto fornire le altre armi (mitraglietta UZI e fucile a pompa Smith Wesson), che aveva in precedenza acquistato in Germania attraverso lo Schembri.

La Golf e le armi sono state trasferite in contrada "Rinazzi" di Canicatti, nella casa di proprietà di Gallea Antonio e nella disponibilità anche dell'Avarello.

In questa casa il Benvenuto trovò l'Avarello, il Pace, il Puzzangaro e l'Amico che fecero delle rimostranze nei confronti del Calafato a causa della mancata consegna delle armi acquistate in Germania, sostenendo: "le armi sono di tutti" (cfr. pag. 72).

I giorni seguenti il Benvenuto si recò a Prato, chiamato da Del Sonno Michele, "uno che trafficava in droga" (cfr. pag. 72) e che lo aveva chiamato sul cellulare, pregandolo di raggiungerlo.

Il Benvenuto ha chiarito che aveva preferito seguire l'affare concernente lo stupefacente, anche perché i proventi delle rapine venivano ugualmente suddivisi anche a favore di coloro che non vi partecipavano materialmente.

Ha quindi riferito che era partito con la sua autovettura e si era recato a Prato; con il Del Sonno andò poi a Milano, nella zona di Trezzano sul Naviglio, dove pernottarono in un hotel.

L'indomani si incontrarono con gli altri trafficanti e fecero quindi ritorno a Prato. La stessa sera egli ripartì per la Sicilia, arrivando a Palma di Montechiaro l'indomani mattina alle sette e recandosi dalla fidanzata, Di Caro Concetta, presso la quale incontrò lo zio, Vella Giuseppe, che stava lavando il motorino.

Recatosi a casa, dopo aver fatto colazione dalla fidanzata, il Benvenuto apprese dell'omicidio del dott. Livatino la mattina verso le dieci o le undici, quando incominciarono a parlarne "i gazzettini e i telegiornali" (cfr. pag. 75) e meravigliandosi del fatto che l'omicidio era stato anticipato ("mi è sembrato strano per cui questa fretta subito"), poiché avrebbe dovuto parteciparvi anche lui. La stessa sera si recò quindi a Canicattì, nella casa di campagna di Gallea Antonio in contrada "Rinazzi", pensando di trovarvi gli autori dell'omicidio del dott. Livatino; non trovando nessuno si recò a Licata, in contrada "Playa", nella casa di Avarello, dove trovò, l'Avarello, il Puzangaro, l'Amico ed il Pace.

Costoro gli riferirono la dinamica dell'omicidio nel modo seguente:

il Puzangaro, che guidava la Fiat Uno, si affiancò all'autovettura del dott. Livatino per consentire all'Avarello di sparare contro il magistrato.

L'Avarello, tuttavia, invece di colpire il dott. Livatino colpì "il fascione della macchina" e ciò perché era agitato in quanto "faceva uso di cocaina" (cfr. pag. 79).

A questo punto, il dott. Livatino incominciò ad uscire dalla sua autovettura e l'Avarello gli esplose contro diversi colpi con la pistola che tuttavia s'inceppò, essendo stata caricata con proiettili di diverso calibro (cal. 9x21 e cal. 9).

Nel frattempo erano sopraggiunti con la motocicletta Amico e Pace che, a causa dell'alta velocità, riuscirono a fermarsi solo un po' più avanti dell'autovettura del dott. Livatino.

I due incominciarono a sparare ma il mitra skorpion utilizzato da Amico, dopo aver "sparato un paio di colpi", s'inceppò.

Fraintanto il dott. Livatino era riuscito a raggiungere la scarpata e fu inseguito da Amico e Pace che gli spararono con le pistole cal. 9, non accogliendo l'invito di

Avarello di andare via perché passavano delle autovetture, essendo stati visti "in faccia" e potendo dunque essere riconosciuti.

Secondo il Benvenuto, fu Pace Domenico a dare il colpo di grazia al dott. R. Livatino.

I quattro, quindi, abbandonarono la Fiat Uno e la moto, dopo averle bruciate e successivamente andarono verso Canicatti, utilizzando la Golf nera.

L'Avarello raccontò di essersi creato subito l'alibi, recandosi nel carcere di Agrigento a far visita allo zio Gallea Antonio che vi si trovava ristretto ("a me me lassarono dice meno male subito mi feci l'alibi", 'di li subito se n'è andato a ... o se ne è andato a casa o già lo zio era per strada sono presi e sono diretti verso il carcere di Canicatti, di Agrigento a San Vito': cfr. pag. 81).

Il Benvenuto ha inoltre riferito che nei giorni successivi si parlò della pistola cal. 9, tipo 92 SB che era stata abbandonata dall'Avarello sulla Fiat Uno e che era stata in precedenza sottratta ad un carabiniere di Palma di Montechiaro, in occasione del duplice omicidio Allegro - Anzalone (cfr. pag. 90).

Gli organi di stampa, inoltre, avevano avanzato dei sospetti sui killers, come originari di Palma di Montechiaro, tanto che Pace, Amico e Puzangaro decisero di tornare in Germania per crearsi un alibi ("ce ne andiamo in Germania, ci andiamo a fare un alibi li sopra": cfr. pag. 83).

In relazione al percorso, utilizzato dopo l'incendio dei mezzi, il Benvenuto avanzò l'ipotesi che fosse quello consueto che seguivano per le rapine e cioè la strada che andava, dopo una vallata, a Castrofilippo e da qui, tramite una strada parallela a quella principale, usciva a Canicatti.

Il Benvenuto ha anche chiarito che si trattava di una strada asfaltata "un po' stretta", utilizzata altre volte per l'esecuzione di rapine.

In relazione al percorso seguito da Avarello, il Benvenuto, su contestazione del P.M., ha dichiarato che, dopo avervi "riflettuto bene", l'Avarello andò da Canicatti al carcere di Agrigento (cfr. pag. 86).

Il Benvenuto ha, ancora, riferito che, tramite Puzangaro Salvatore, fratello di Puzangaro Gaetano, avevano ottenuto il numero del telefonino del testimone Pietro Ivano Nava nei cui confronti suo fratello e il fratello di Puzangaro avevano rivolto minacce di morte per indurlo a ritrattare; ha inoltre aggiunto che,

attraverso alleati di Riesi e di Mazzarino, si cercò di individuare il posto dove abitava il Nava per ucciderlo, poiché allora non si sapeva che il teste era sotto protezione.

A trasferirsi in Germania furono per primi Puzangaro Gaetano e Amico Paolo, che furono accompagnati alla stazione ferroviaria di Catania dallo stesso Benvenuto e dall'Avarello, mentre il Pace partì successivamente, in quanto si recò con quest'ultimo a Milano per una partita di droga.

Ha specificato che l'Avarello faceva uso di cocaina e che aveva rapporti con i Paolello di Gela, Ianni (il padre) e Ianni Marco.

C) Attendibilità intrinseca

Le dichiarazioni del Benvenuto devono ritenersi intrinsecamente attendibili per le seguenti considerazioni:

1) egli si è spontaneamente costituito davanti all'autorità di polizia, raggiungendo Roma dal Canada, dove si era rifugiato con il suo nucleo familiare, dimostrando così che la collaborazione è stata il frutto di autonoma e spontanea autodeterminazione, conseguente a un processo interiore di revisione critica, determinato anche dalla nascita di una sua bambina;

2) egli ha reso ampia collaborazione in ordine a numerosi e gravi delitti (tra i quali molti omicidi) per i quali non erano state iniziate indagini nei suoi confronti. Estremamente significativo è che egli abbia anche confessato di avere partecipato alla fase preparatoria e di organizzazione dell'omicidio del dott. R. Livatino, ammettendo, dunque, un suo personale coinvolgimento nell'infamante delitto;

3) tutto il racconto è qualificato da una puntigliosa ricostruzione, con dovizia di particolari, dell'episodio criminoso; il che conferisce alla sua dichiarazione, anche alla stregua dei criteri di razionalità e plausibilità, carattere di complessiva attendibilità;

4) non è emerso che le sue dichiarazioni siano state il frutto di sentimenti di astio nei confronti dei chiamati in correità e dunque, sotto questo profilo, devono ritenersi disinteressate.

Egli, inoltre, ha chiamato in correità persone a lui legate sia da rapporti di

amicizia che di parentela o affinità (Calafato Salvatore è suo cognato, Alletto Croce è suo cugino);

5) il Benvenuto, con le sue dichiarazioni, ha, infine, aggravato la propria posizione processuale, confessando reati per i quali non era stato mai indagato e, dunque, non può ritenersi che egli abbia collaborato in questo processo con la sola prospettiva di beneficiare di trattamenti premiali;

6) egli è stato un collaboratore degli uffici di Palermo (ha confessato numerosi omicidi) e solo occasionalmente ha reso dichiarazioni davanti ai magistrati di Caltanissetta, competenti a conoscere dell'omicidio del dott. R. Livatino per effetto della deroga alla competenza territoriale, contenuta nell'art.11 c.p.p., per i procedimenti riguardanti magistrati.

Ciò deve portare a concludere, a prescindere dalla correttezza della gestione del collaboratore sulla quale non sono emersi elementi di dubbio, che nessuna influenza possa essere stata esercitata su di lui, essendo stato gestito dalla polizia e dalla magistratura di Palermo che non si sono interessati dei procedimenti relativi all'omicidio del dott. R. Livatino;

7) l'ampia collaborazione resa dal Benvenuto (che ha riferito su settanta omicidi, confessando di averne eseguito venti) deve far ritenere che egli sia stato complessivamente sincero e nessun motivo abbia potuto avere di dire il falso e di perdere così i benefici premiali ottenuti per la sua precedente e ampia collaborazione con polizia e magistrati di uffici diversi da quelli di Caltanissetta.

D) Attendibilità estrinseca

Le dichiarazioni del Benvenuto danno notizie precise, per conoscenza diretta, della fase preparatoria dell'omicidio e per conoscenza indiretta, avendole apprese dagli stessi imputati, dell'esecuzione materiale del delitto ed hanno trovato numerosi riscontri obiettivi anche in fatti estranei ai reati oggetto di questo procedimento; riscontri analiticamente indicati nella sentenza di primo grado, cui si fa esplicito richiamo (cfr. pag. 59 - 62 e 65 - 75).

Di tali riscontri si indicano i seguenti:

1) il Benvenuto ha dichiarato che fu l'Avarello a sostenere la necessità di

eliminare il dott. Livatino e a citare, a sostegno del suo argomento, la condanna di Calafato Giovanni, Gallea Antonio e Rinallo Santo per fatti avvenuti ai primi di Gennaio del 1990.

Tale dichiarazione ha trovato un preciso riscontro nell'acquisizione della sentenza del tribunale di Agrigento del 17.4.1990 con la quale Gallea Antonio, Calafato Giovanni e Rinallo Santo erano stati dichiarati responsabili, in concorso tra loro, dei reati di porto e detenzione illegali di una pistola con matricola abrasa e di materiale esplodente (gr. 200 circa di gelatina) e condannati, il Gallea e il Calafato alla pena di anni quattro di reclusione e lire due milioni di multa ed il Rinallo alla pena di anni tre di reclusione e lire unmilione cinquecentomila di multa.

Componente del collegio giudicante ed estensore della motivazione della sentenza era stato il dott. R. Livatino;

2) ha trovato riscontro nelle dichiarazioni di Schembri Gioacchino la circostanza che Calafato Salvatore e Alletto Croce si sono recati in Germania per acquistare armi.

Gli stessi Calafato e Alletto hanno ammesso di essersi recati insieme in Germania nel periodo indicato dal Benvenuto e partendo dall'aeroporto di Catania (cfr. interrogatorio Calafato Salvatore verb. ud. 13.6.1995 e interrogatorio Alletto Croce verb. ud. 14.6.1995);

3) il Benvenuto ha dichiarato che, nell'occasione in cui Calafato e Alletto furono accompagnati all'aeroporto di Catania, vi fu nella casa dell'Avarello un controllo dei carabinieri e che egli, per giustificare la sua presenza, aveva detto che stava per ritirare dei vestiti che aveva portato a cucire.

Tale dichiarazione trova un preciso riscontro nel verbale di perquisizione dei Carabinieri di Canicatti dell'1.7.1990;

4) ha trovato riscontro sia nelle dichiarazioni del maresciallo Tamburrino Paolo sia in quelle, seppure reticenti, del teste Napoli Rosario chiamato "zio Sariddu" (proprietario dell'immobile), la circostanza relativa alla locazione di una villetta nella zona "Playa" di Licata (cfr. verb. ud. 23.11.1996, dichiarazioni Tamburrino e Napoli);

5) il Benvenuto ha dichiarato di avere incontrato gli imputati lo stesso giorno

dell'omicidio in una villetta della località "Playa" di Licata nella disponibilità di Avarello.

La disponibilità della villetta da parte dell'Avarello nel luogo e con le caratteristiche indicate dal Benvenuto ha trovato riscontro nell'acquisizione dei rilievi fotografici della villetta e degli altri documenti indicati nel capitolo I nella pagina 9, ai numeri 8 e 9 di questa sentenza;

6) Benvenuto ha indicato che del gruppo di fuoco facevano parte Pace, Amico e Puzangaro che stavano in Germania da dove venivano chiamati per commettere delitti.

Il "parcheggio" (cfr., per questa espressione, sentenza 13.4.1994, pag. 322) in Germania trova riscontro nello stile e nel tenore di vita dei tre che, pur lavorando poco o nulla, in Germania vivevano bene, come è stato dichiarato dai testi Filippo Manganello, Marion Tegtemeyer e Cristiane Anas;

7) ha trovato riscontro nelle dichiarazioni di Schembri, che ha riferito di averla appresa dal Puzangaro, la circostanza narrata dal Benvenuto e relativa alla presenza, nella stazione ferroviaria di Canicattì, di un poliziotto che aveva prestato servizio a Palma di Montechiaro e dal quale il Pace, che "aveva rotto gli obblighi della sorveglianza", temeva di essere riconosciuto.

Anche la circostanza relativa alla misura ha trovato conferma nell'acquisizione del documento, prodotto dal P.G. all'udienza del 27.12.1996, da cui risulta che il Pace era stato sottoposto, il 5.6.1990, con provvedimento del Presidente del Tribunale di Agrigento, al divieto provvisorio di soggiorno in Sicilia sino alla definizione del procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione;

8) il Benvenuto ha dichiarato di avere incontrato Amico, Pace e Puzangaro alla stazione ferroviaria di Canicattì pochi giorni prima dell'omicidio del dott. Livatino, quando li accompagnò dalla nonna di Avarello.

Tale circostanza ha trovato conferma nelle dichiarazioni dei testi Filippo Manganello, Marion Tegtmeyer e Cristiane Anas i quali hanno riferito di non avere visto Amico, Pace e Puzangaro in Germania dopo la prima metà di Settembre, quando i tre scomparvero.

Tutto ciò dimostra che, effettivamente, in quel periodo, Amico, Pace e Puzangaro partirono dalla Germania;

9) ha trovato conferma nelle intercettazioni telefoniche tra il Puzangaro e Di Maira Carmela, fidanzata di Amico, quanto riferito dal Benvenuto in ordine all'intenzione di Amico, Pace e Puzangaro di acquistare una gelateria in Germania;

10) il Benvenuto ha dichiarato che, prima di recarsi alla stazione ferroviaria di Canicattì nel Settembre del 1990, passò dal Commissariato di Palma di Montechiaro per la notificazione dell'avviso orale del questore.

Tale circostanza ha trovato conferma nell'acquisizione del "processo verbale di avviso orale", notificato al Benvenuto il 13.9.1990 (cfr., supra, pag. 9, lett. G>, n. 1);

11) il Benvenuto ha riferito di essersi recato da Alletto Croce a Palma di Montechiaro e di essere andati insieme in un garage in contrada "Salaparuta" da dove furono prelevate e trasportate a Canicattì la Golf 16 valvole e le armi.

Tale circostanza ha trovato conferma nella perquisizione eseguita il 17.3.1993 dal Commissariato della Polizia di Stato di Palma di Montechiaro, il quale ha accertato che in via Reni (strada parallela a via Salaparuta) vi era un garage nella disponibilità di Calafato Salvatore.

Questi non ha escluso di avere potuto versare al proprietario del garage la somma di lire duecentomila al mese, avvalendosi poi della facoltà di non rispondere sulle modalità della locazione e sulla destinazione del garage (cfr. verb. ud. 13.6.1995, interrogatorio Calafato Salvatore; cfr., anche, schizzo planimetrico e rilievi del garage indicati supra pag. 9 - 10, n. 4 e 5).

E' significativo, inoltre, che in questo garage la polizia trovò 92 cartucce cal. 9 parabellum (stesso calibro di quelle usate nell'omicidio del dott. Livatino), un calcio e canne tagliate di un fucile cal. 12, a dimostrazione della destinazione del garage come luogo dove custodire anche le armi;

12) il Benvenuto ha riferito che la Golf nera a due sportelli, cerchi in lega e motore a sedici valvole apparteneva alla famiglia di Canicattì cui era stata data da "catanesi"; ha precisato inoltre che l'autovettura era stata utilizzata per la rapina al Monte dei Paschi di Siena di Sommatino e per gli omicidi Allegro - Anzalone e Corrao Amedeo.

La circostanza della provenienza dell'autovettura "dagli amici di Catania" e

FG

dell'impiego in omicidi e rapine ha trovato riscontro nella dichiarazione di Calafato Giovanni il quale ha riferito che un'autovettura, con le stesse caratteristiche e con targa tedesca, cambiata successivamente con targhe di Agrigento, era stata impiegata anche per la commissione di rapine (cfr. verb. ud. 8.3.1995, pag. 56 - 58).

Dalla deposizione testimoniale del maresciallo dei carabinieri Tamburrino Paolo (cfr. verb. ud. 23.11.1996) e dall'acquisizione, sull'accordo delle parti, della denuncia di rapina del proprietario Di Bella Salvatore, è risultato, effettivamente, che un'autovettura con targa tedesca e con analoghe caratteristiche era stata sottratta nella zona di Catania.

Il maresciallo Tamburrino ha, inoltre, dichiarato che sull'autovettura egli sentì il collaboratore Samperi Alfio.

Quest'ultimo ha confermato che il mezzo apparteneva al suo gruppo e dunque ai catanesi (il Samperi era affiliato al gruppo Pulvirenti di Catania) e fu lasciato a quello di Canicatti;

13) il Benvenuto ha riferito che tra le armi impiegate nell'omicidio del dott. Livatino vi era una pistola (quella abbandonata da Avarello sulla Fiat Uno), sottratta a un carabiniere di Palma di Montechiaro, in occasione del duplice omicidio Allegro - Anzalone.

La perizia balistica, depositata dopo la dichiarazione di Benvenuto, ha accertato che nell'omicidio del dott. R. Livatino furono usate pistole cal. 9, tipo 92 SB, in dotazione alle sole forze di polizia.

Si tratta di un riscontro di natura oggettiva e sopravvenuto alle dichiarazioni di Benvenuto che così ha dimostrato di essere pienamente a conoscenza dei fatti, dovendosi escludere che egli abbia mai potuto uniformare quanto dichiarato a prove oggettive, giunte a posteriori.

Il dato riferito da Benvenuto trova ulteriore riscontro nella sentenza della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta pronunciata il 3.7.1992 nei confronti di Avarello.

Anche in questo caso, egli minacciò con una pistola in pugno due agenti della Polizia di Stato che l'avevano fermato, invitandoli ad allontanarsi e a mettersi con le spalle al muro e "in questo frangente tentò di impossessarsi della pistola che il

FG

Gagliolo teneva nella fondina, non riuscendovi perché questi, approfittando di un momento di distrazione dell'Avarello gli diede uno spintone allontanandolo da sé".

Si tratta dello stesso "modus operandi" usato, nel duplice omicidio Allegro - Anzalone, dall'Avarello e dai suoi complici e dunque dai gruppi di Canicatti e Palma di Montechiaro che operavano insieme.

Ulteriore riscontro, sul punto, alle dichiarazioni del Benvenuto, è dato dalla relazione dei carabinieri dell'1.11.1989 da cui risulta che gli autori del duplice omicidio Allegro -Anzalone si allontanarono a bordo di un'autovettura Golf e che uno di loro abbandonò una parrucca;

14) le indicazioni della Fiat Uno, rubata ad Agrigento e conservata a Palma di Montechiaro e, poi, in contrada Rinazzi di Canicatti e della moto Honda, trovano riscontro oggettivo nel ritrovamento dei due mezzi in contrada "Petruša" dove vennero bruciati dopo l'omicidio del dott. Livatino.

Ulteriore riscontro è costituito dalle dichiarazioni di Calamita Antonino che, nell'udienza del 13.6.1995, ha dichiarato che gli era stata sottratta cinque o sei anni prima a Mollarella (località a quattro chilometri da Licata) una moto Honda XL Enduro, di colore bianco, con la scritta rossa e con sellino sul verde

15) la circostanza del pernottamento del Benvenuto al Motel 2000 di Trezzano, tra il 19 e 20 Settembre 1990 ha trovato conferma nell'acquisizione di prova documentale.

E' stato, inoltre, accertato (cfr. dichiarazioni brigadiere Lo Sardo) che Del Sonno Michele era in contatto con persone di Palma di Montechiaro già dal 1985 e che dopo la commissione di una rapina a Prato era stato ospitato da Alletto Croce;

16) il comportamento tenuto dall'Avarello nell'esecuzione dell'omicidio del dott. R. Livatino, quando sotto l'effetto della sostanza stupefacente, anziché sparare sull'uomo, colpì l'autovettura, trova riscontro nella sentenza del 3.7.1992.

Anche allora l'Avarello tentò di sparare contro due agenti ma non vi riuscì.

Si legge nella sentenza: "Si pose dietro un'auto in sosta e premette diverse volte il grilletto della pistola senza riuscire ad esplodere colpi; fece scorrere più volte la culatta dell'arma, tanto che ne fuoriuscirono quattro cartucce poi trovate a terra".

L'arma risultò funzionante e, tra le ipotesi del mancato funzionamento indicate

dal perito, la Corte individuò quella della sindrome psicomotoria, causata dalla tossicodipendenza dell'Avarello;

17) il comportamento di Avarello, in difficoltà a portare a compimento l'azione delittuosa, in seguito all'effetto della sostanza stupefacente, trova riscontro nella possibilità che ebbe il dott. R. Livatino di tentare la fuga, cambiando più volte direzione;

18) il consumo di stupefacenti da parte dell'Avarello trova riscontro sia nella segnalazione di tossicodipendenza del comandante la compagnia di Canicatti del 16.5.1981 (cfr., supra, pag. 10, n. 11), sia nella sentenza, già citata, della Corte di Assise di Appello del 3.7.1992, che individuò nella sindrome psicomotoria, dovuta al consumo di sostanza stupefacente da parte dell'Avarello, la causa del mancato funzionamento dell'arma.

Ulteriore riscontro è dato dalle dichiarazioni di Canino Leonardo che ha riferito di avere saputo da Grassonelli Giuseppe che l'Avarello "si drogava" (cfr. verb. ud. 9.3.1995).

Anche Vella Orazio ha riferito che era noto che l'Avarello facesse uso di sostanze stupefacenti anche se ha aggiunto che davanti a lui non ne aveva mai assunto (cfr. verb. ud. 4.4.1995, pag. 18 - 19); Ianni Gaetano ha confermato tale circostanza, riferendo di avere appreso che l'Avarello faceva uso di sostanze stupefacenti e "sniffava" eroina, dal figlio Simon, da Vella Orazio, dai fratelli Paoello e da Cavallo Aurelio.

Ianni Marco, a sua volta, ha confermato tale circostanza, riferendo di avere consumato, insieme con Avarello e con altri detenuti, nel periodo in cui era ristretto nella casa circondariale di Caltagirone, hashish fornitogli dai fratelli Marcello e Andrea Sanfilippo di Mazzarino;

19) lo sparo dei colpi di grazia trova riscontro nell'esame autoptico;

20) la circostanza relativa alla distruzione dei mezzi, di un fucile e di una pistola, impiegati nell'omicidio del dott. R. Livatino e il rilievo mosso all'Avarello di avere lasciato le armi, consentendo così alla polizia giudiziaria di acquisire elementi probatori, trova riscontro nel rinvenimento e dei veicoli e delle armi.

L'uso di un fucile a canne lunghe trova ulteriore riscontro nel rinvenimento di una borra e di frammenti di sughero, nell'esame dell'autovettura Ford Fiesta (cfr.

FGi-

verbali della polizia scientifica e rilievi fotografici, in particolare dal n. 15 al n. 17) e nelle dichiarazioni di Calafato Giovanni sull'impiego di tale arma.

Anche l'uso di armi corte cal. 9 e cal. 9x21 trova riscontro nella perizia balistica, nell'esame autoptico, nei rilievi della polizia scientifica e nelle dichiarazioni di Calafato Giovanni.

Va, sul punto, sottolineato che i rilievi all'Avarello precedono la conoscenza dei risultati della perizia balistica; ciò dimostra, ancora una volta, l'aderenza del racconto del Benvenuto allo svolgersi dell'intera vicenda;

21) l'indicazione dei rifugi degli autori degli omicidi trova riscontro nelle prove documentali acquisite al processo.

E' stata infatti accertata la disponibilità dell'Avarello di una villetta in contrada "Rinazzi" (cfr., supra, pag. 10, lett. G> n.6 - 7).

Anche la disponibilità dell'Avarello di un'altra villetta in località Playa a Licata ha trovato riscontro nei documenti acquisiti (cfr., supra, pag. 10, lett. G> n. 8 - 10).

Né va sottovalutata, come è stato osservato (cfr. sentenza 13.4.1994 pag. 326 - 327), la necessità (idonea anche a spiegarne le modalità) del comportamento degli autori del reato come descritto dal Benvenuto;

22) la circostanza relativa all'alibi predisposto dall'Avarello (l'essersi recato ad un colloquio con lo zio al carcere di Agrigento) ha trovato riscontro nell'acquisizione dei documenti indicati, supra, a pagina 10, dal numero 13 al numero 16;

23) la circostanza relativa alla partenza contemporanea di Amico e Puzangaro per la Germania trova riscontro nelle dichiarazioni di Manganello Filippo che il giorno 27.9.1990 (data del suo compleanno) rivede Amico e Puzangaro ma non Pace che, invece, rivedrà solo successivamente;

24) la circostanza relativa al fatto che il Puzangaro, dopo l'arresto di Pace e Amico, si era nascosto in Germania trova riscontro nelle dichiarazioni di Kschinna, di Schembri e nel contenuto delle intercettazioni tra lo stesso Puzangaro e Di Maira Carmela (cfr. telefonata ore 22,28 del 15.1.1991, del Dicembre 1990 e del 29.1.1991);

25) la circostanza relativa alla notizia di un'emittente televisiva privata di

FC

Agrigento che aveva riferito che i sospetti si erano indirizzati su giovani di Palma di Montechiaro e che un teste oculare aveva notato una persona con un neo sulla guancia ha trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dal brigadiere dei carabinieri di Agrigento Soccio Natalino (cfr. verb. ud. 13.6.1995).

La Corte di Assise ha peraltro accertato che l'Avarello aveva dei nei sulla guancia destra e vicino alla mandibola sinistra;

26) la circostanza indicata dal Benvenuto di avere rappresentato la "famiglia" di Palma di Montechiaro a livello interprovinciale, ha trovato riscontro nelle dichiarazioni di Ianni Gaetano, il quale ha dichiarato che la "famiglia" di Palma di Montechiaro "a livello interprovinciale" era rappresentata dal Benvenuto (cfr. verb. ud. 7.3.1995) ed ulteriore riscontro nella dichiarazione del "capofamiglia" Calafato Giovanni che ha confermato la partecipazione del Benvenuto a Ragusa a riunioni interprovinciali (cfr. verb. ud. 8.3.1995 pag. 81);

27) il Benvenuto (come lo Schembri) è stato, infine, riconosciuto attendibile con la sentenza della Corte di Assise di Appello del 13.4.1994, divenuta irrevocabile.

L'attendibilità è stata valutata positivamente dalla Suprema Corte con la sentenza del 27.1.1995 che ha definito il procedimento penale nei confronti di Amico e Pace, imputati dell'omicidio del dott. R. Livatino (cfr. Cass. 27.1.1995 citata, pag. 63 - 64).

I difensori di Avarello hanno sostenuto l'inattendibilità del Benvenuto, in quanto avrebbe taciuto la sua partecipazione come esecutore materiale all'omicidio del dott. R. Livatino di cui, invece, aveva parlato lo Schembri.

Ma, come ha osservato la Suprema Corte nella sentenza n. 118 del 27.1.1995, che ha definito il procedimento nei confronti di Amico e Pace, la discrepanza "neppure offre argomento di valutazione negativa riguardo alle dichiarazioni dello Schembri e del Benvenuto, intese nella loro interezza e complessità, ove si consideri che il primo ha riferito quanto saputo da altri circa le modalità esecutive dell'infame omicidio e che il secondo, in quanto a sua volta coinvolto nel crimine, può avere taciuto o modificato particolari che direttamente lo concernevano, dicendo per il resto la verità..." (cfr. sent. citata, pag. 46 - 47).

Va, del resto, sottolineato come lo Schembri non abbia mai escluso l'Avarello,

essendosi limitato a sostenere che il suo nome (così come quello del Manazza) non gli era stato mai fatto e che egli aveva solo sentito parlare di una persona calva con la parrucca bionda.

Si deve, ancora, osservare che l'eventuale partecipazione del Benvenuto all'esecuzione materiale del delitto non esclude affatto la compartecipazione dell'Avarello e del Puzangaro.

I difensori dell'Avarello hanno, inoltre, sostenuto l'inattendibilità del Benvenuto, allorché questi ha affermato che Amico, Pace e Puzangaro erano venuti dalla Germania in Sicilia alla fine di Luglio - inizio di Agosto 1990.

L'assunto difensivo, che fa riferimento alle deposizioni dei testi Manganello, Tegtmeyer e Anas è, ad avviso della Corte, privo di fondamento.

Ed infatti, i primi due testi hanno riferito di essere andati in ferie in Sicilia entro la prima metà del mese di Luglio e di aver fatto rientro in Germania alla fine di Agosto, incontrando solo da allora e, fino alla prima metà di Settembre, il Pace, l'Amico ed il Puzangaro (cfr. verb. ud. 25.3.1992 procedimento nei confronti di Amico e Pace).

L'Anas ha riferito che incontrava l'Amico una o due volte la settimana ma che vi erano periodi in cui non l'incontrava affatto (cfr. f. 292 - 293).

Nessuna incompatibilità vi è, dunque, tra le dichiarazioni del Benvenuto e quelle dei testi, poiché non vi è prova che l'Amico, il Pace e il Puzangaro si fossero trovati in Germania nel periodo indicato dal collaboratore, così come nessuna prova è stata data che nel periodo, indicato dal Benvenuto, l'Anas si sia effettivamente incontrata con il Pace.

Anche, in relazione alla presenza del neo, l'assunto difensivo, secondo cui Avarello non ha nei sul viso, è smentito dall'esame visivo della Corte di Assise che ha accertato: "... sulla guancia destra per chi guarda l'Avarello presenta cinque macchie scure o nei in prossimità dell'orecchio" e "sulla guancia sinistra per chi guarda sono due in prossimità della mandibola e altre tre o quattro macchie nerastre sono all'altezza dell'orecchio" (cfr. verb. ud. 7.3.1995 trascrizioni pag.162-163).

Il precedente esame era stato negativo, poiché l'Avarello era a distanza e dietro il paravento ed è comunque inequivocabilmente superato dal successivo

accertamento compiuto, come si è visto, nella stessa udienza (cfr. verb. ud. citata pag. 148 e 162 - 163).

Anche l'affermazione, contenuta nell'atto di appello, secondo cui "sulla guancia destra il Benvenuto presenta un vistoso neo", è in palese contrasto con quanto risulta nel verbale d'udienza del 7.3.1995 a pag. 168.

In quella udienza, infatti, il Presidente della Corte di Assise dà atto che il Benvenuto "presenta un neo non di grande evidenza sulla guancia sinistra per chi guarda sotto lo zigomo" e ribadisce che non si era mai parlato di neo in evidenza.

La presenza di numerosi nei e macchie sul viso di Avarello e la presenza di un solo neo, non evidente, sulla guancia destra del Benvenuto smentisce l'assunto difensivo, secondo cui il Benvenuto avrebbe sostituito a se stesso l'Avarello e avrebbe indicato un riscontro inesistente (e cioè l'assenza di nei sul viso di Avarello), posto che è stato accertato che l'Avarello aveva numerosi nei e macchie che erano più appariscenti e, dunque, ben più visibili del neo di Benvenuto, da parte di un eventuale testimone oculare che si fosse trovato a passare sul luogo dell'omicidio del dott. Livatino.

La discrasia, tra la circostanza indicata dal Benvenuto (l'aver l'Avarello contattato telefonicamente l'Amico, il Pace e il Puzangaro al ristorante "Portofino") e il fatto, accertato attraverso le dichiarazioni dello stesso Manganello, che questi non gestiva più il locale nel periodo in cui fu effettuata la telefonata, non esclude che l'Avarello abbia rintracciato i tre presso altra utenza telefonica, ove si consideri che il numero telefonico dell'abitazione del Manganello era in possesso di Puzangaro Salvatore, fratello di Gaetano, di Di Maira Carmela, fidanzata di Amico, e di Calafato Salvatore, nell'abitazione del quale i carabinieri, nel corso della perquisizione eseguita il 27.9.1990, trovarono un appunto con l'annotazione del numero telefonico del Manganello, nonché di altre persone.

Non si può escludere, dunque, che l'Avarello si sia messo in contatto con il Manganello, formando il numero telefonico dell'abitazione di quest'ultimo.

Sotto diverso profilo, si deve poi osservare che il passaggio di gestione del ristorante "Portofino" non comporta, necessariamente, la disattivazione dell'utenza telefonica e il cambiamento del numero di telefono e non esclude,

dunque, che l'Avarello abbia chiamato i tre presso il ristorante "Portofino", anche quando il locale non era più gestito dal Manganello.

Nessuna plausibile ragione, infine, può essere rinvenuta in una deliberata menzogna del Benvenuto, in relazione a un particolare così insignificante, ove si consideri che se egli avesse voluto mentire avrebbe dato indicazioni molto generiche sul punto, mentre la precisa notizia che il Benvenuto ha fornito, dimostra che fu effettivamente l'Avarello a dirgli che aveva telefonato al ristorante "Portofino".

Nell'udienza del 13.6.1995 è stato sentito, a norma degli art. 195 e 210 c.p.p., Calafato Salvatore, cui aveva fatto riferimento il Benvenuto, in relazione alle riunioni tenutesi anche con l'Avarello, per progettare l'omicidio del dott. Livatino e alla disponibilità di un garage a Palma di Montechiaro dove erano custodite le armi e la Golf 16 valvole che furono poi prelevate dallo stesso Benvenuto e da Alletto Croce.

Il Calafato ha negato di avere mai partecipato a riunioni con Benvenuto e con Avarello, dichiarando di non conoscere quest'ultimo.

Deve escludersi ogni attendibilità a Calafato Salvatore, interrogato come imputato di reato connesso, che aveva dunque la facoltà di non rispondere e di non dire la verità.

Ed infatti egli aveva ogni interesse ad escludere di avere partecipato a riunioni preparatorie dell'omicidio del magistrato per non essere coinvolto in questo delitto.

La reticenza del Calafato è esplicita allorché, dopo avere escluso di avere preso in locazione un garage a Palma di Montechiaro in via Guido Reni ma non di avere pagato il canone mensile di lire duecentomila, si è rifiutato d'indicare il proprietario dell'immobile e la destinazione d'uso del garage e si è avvalso dopo della facoltà di non rispondere.

Anche in relazione al rinvenimento del numero di telefono di Manganello Filippo, egli non ha fornito alcun elemento utile, affermando di averlo ricevuto da un suo parente, di cui ricordava soltanto il nome e che era peraltro deceduto.

Calafato Salvatore non ha negato di essersi recato in Germania insieme con Alletto Croce nel Luglio del 1990, partendo dall'aeroporto di Catania, ma ha

affermato che in Germania si separò da Alletto perché ognuno dei due era partito per far visita ai rispettivi parenti.

Significativo è, tuttavia, che egli non ha voluto indicare il nome dei parenti dai quali si sarebbe recato a Francoforte e a Monaco e che Alletto Croce abbia riferito, in contrasto con quanto dichiarato da Calafato Salvatore, che egli non sapeva per quale motivo quest'ultimo era andato in Germania.

Va, infine, rilevato che il Calafato ha riportato una condanna non definitiva per associazione di stampo mafioso con il fratello Giovanni ed altri e che è sottoposto a misura cautelare per la strage di Palma di Montechiaro.

L'inserimento nell'organizzazione mafiosa e la gravità del delitto di cui è accusato escludono, anche sotto questo profilo, che egli possa essere ritenuto attendibile, ove si consideri che ha persino negato di sapere che il fratello Giovanni, promotore della "Stidda" di Palma di Montechiaro (divenuto collaboratore di giustizia), abbia mai fatto parte di associazioni mafiose.

Le stesse considerazioni valgono per Alletto Croce che, sentito nell'udienza del 14.6.1995 come imputato di reato connesso, ha dichiarato di non avere mai avuto rapporti con il cugino Benvenuto Giuseppe Croce ed ha escluso di conoscere Parla Salvatore, Manganello Filippo, Savaia Carlo e Zarbo Rosario, anche se vi erano relazioni di servizio che avevano accertato che egli si era trovato in compagnia degli ultimi due.

L'inattendibilità di Alletto è dimostrata anche dal silenzio sul viaggio in Germania che egli ha dichiarato di aver fatto per visitare un cognato e per comprare qualche macchina.

L'inserimento nella "Stidda" di Palma di Montechiaro, di cui parlano i collaboratori Calafato Giovanni e Benvenuto Giuseppe Croce (Alletto Croce risulta imputato in un procedimento penale per associazione mafiosa, definito in primo grado e prodotto dal Procuratore Generale), esclude che egli abbia potuto dire la verità, perché sarebbe andato contro gli interessi del gruppo di cui fa parte. Si deve, dunque, concludere sul punto, anche per la palese reticenza di Calafato Salvatore ed Alletto Croce, che le loro dichiarazioni non possono essere in alcun modo valorizzate per negare l'attendibilità di Benvenuto Giuseppe Croce.

FC

La descrizione particolareggiata di quest'ultimo sulla fase preparatoria e organizzativa e sulla fase esecutiva dell'omicidio del dott. Livatino, nonché dei comportamenti successivamente tenuti dagli esecutori del reato, i numerosi riscontri evidenziati in precedenza (ed altri riscontri su fatti - reato estranei a questo procedimento e che non sono stati evidenziati, come, ad esempio il travisamento con una parrucca di uno degli autori del duplice omicidio Allegro - Anzalone e l'indicazione di Avarello come uno dei coautori reciprocamente riscontrata dalla dichiarazione di Calafato Giovanni), la piena ammissione di responsabilità, limitatamente alla fase preparatoria, dimostrano l'attendibilità del Benvenuto e costituiscono, dunque, elementi decisivi di prova a carico dell'Avarello e del Puzangaro.

FL

CAPITOLO XI

DICHIARAZIONI DI IANNI' GAETANO EX ART. 210 C.P.P.

(UD. 7.3.1995)

Lo Ianni, dopo avere dichiarato di avere iniziato a collaborare nel 1992 e di avere confessato gravi delitti per i quali non era stato mai sottoposto ad indagini, ha affermato di aver fatto parte della famiglia di Gela, denominata Ianni-Cavallo e contrapposta a "Cosa Nostra".

Ha, quindi, dichiarato di avere avuto rapporti con altre "famiglie", sia della provincia di Caltanissetta (Mazzarino, Riesi e Niscemi), sia della provincia di Agrigento (Canicattì, Racalmuto, Favara, Porto Empedocle e altri paesi) e di avere conosciuto: a Canicattì Avarello; a Porto Empedocle la "famiglia" Grassonelli; a Palma di Montechiaro Benvenuto ed altri; a Racalmuto i Sole; a Favara i Barba.

In ordine ai rapporti tra le predette "famiglie", ha dichiarato che consistevano in alleanze e in scambi di favore (" loro erano alleati nostri, e spesso ci facevano dei favori") per omicidi da compiere nella lotta che li contrapponeva a "Cosa Nostra"; più, in particolare, venivano scambiati i killers.

Egli ha, quindi, indicato il tentato omicidio ai danni di Pulci Calogero, commesso dal figlio Simon e da Vella Orazio a Sommatino e, dunque, nella provincia di Caltanissetta ed ha altresì indicato la "strage" di Racalmuto alla quale, secondo lo Ianni, presero parte Paoello Orazio, Avarello, Sole e un altro ragazzo di Gela, Gueli.

Su domanda del P.M., lo Ianni ha, poi, affermato di avere conosciuto personalmente Avarello Gianmarco, quale appartenente alla famiglia di Canicattì che era collegata con quella degli "emergenti" di Palma di Montechiaro.

Ha, inoltre, precisato che quest'ultima famiglia, "a livello interprovinciale" era rappresentata da Benvenuto.

In relazione all'omicidio del dott. R. Livatino, ha dichiarato che il fratello del proprio cognato, Morteo Francesco, aveva saputo, in un periodo di codetenzione con Spina Vincenzo, Trainito ed altri presso la casa circondariale di Trapani,

dallo stesso Pace e dall'Amico (indicato dallo Ianni come D'Amico) che costoro erano gli autori dell'omicidio del dott. R. Livatino.

Lo Ianni ha precisato che la notizia gli fu data nell'estate del 1992 quando, insieme con Paolello Orazio, si trovava, latitante, in un covo della provincia di Ragusa.

Su domanda del P.M., lo Ianni ha precisato che "i ragazzi del gruppo" sapevano che l'Avarello faceva uso di sostanze stupefacenti e che 'sniffava' eroina e ciò gli era stato riferito dal figlio Simone, da Vella Orazio, dai fratelli Paolello e da Cavallo Aurelio.

Sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca, si osserva che lo Ianni ha deciso spontaneamente di collaborare, confessando il proprio personale coinvolgimento in numerosi reati.

Va altresì sottolineato che egli ha anche indicato il figlio Simon come coautore del tentato omicidio ai danni di Pulci Calogero, in concorso con Avarello Giovanni.

Sotto il profilo dell'attendibilità estrinseca, si osserva che le dichiarazioni dello Ianni relative all'alleanza tra i diversi gruppi emergenti (tra cui ha indicato Avarello di Canicatti) e allo scambio dei killers ha trovato reciproco riscontro nelle dichiarazioni del Benvenuto, del Calafato, dello Schembri, del proprio figlio Marco, di Vella Orazio, di Canino Leonardo, di Ianni Simon e di Riggio Salvatore.

Sull'omicidio del dott. R. Livatino, egli ha fornito scarse notizie, riferendo di avere saputo che autori erano stati l'Amico e il Pace.

Relativamente all'Avarello, ha dichiarato di averlo conosciuto e di sapere che faceva uso di sostanze stupefacenti e 'sniffava' eroina per averlo avuto riferito dal figlio Simon, da Vella Orazio, dai fratelli Paolello e da Cavallo Aurelio.

FC

CAPITOLO XII

DICHIARAZIONI DI IANNI' MARCO EX ART. 210 C.P.P.

(UD. 7.3.1995)

Ianni Marco ha dichiarato di avere iniziato a collaborare con la giustizia dal 1992 e di avere confessato, nell'ambito di tale collaborazione, gravi reati, compresi omicidi, per i quali non era stato mai sottoposto ad indagini.

Lo Ianni ha affermato di avere fatto parte dell'organizzazione criminale di Gela, denominata "clan Ianni - Cavallo" e di avere conosciuto, in tale sua qualità, Avarello di Canicatti, come facente parte della "Stidda", nonché di avere saputo che rappresentanti della "Stidda" erano i Sole di Racalmuto e i Russo di Niscemi, che tuttavia egli non conosceva personalmente.

Lo Ianni ha inoltre confermato quanto riferito dal padre, Ianni Gaetano, in ordine ai rapporti tra i componenti le varie "famiglie", facenti capo alla "Stidda", allo scambio di killers e di armi e alla messa a disposizione di covi.

Ha, quindi, dichiarato di avere conosciuto personalmente Avarello Giovanni, in un periodo di codetenzione (dal Novembre del 1991 alla fine del 1992), anche nella stessa cella (n.18), presso la casa circondariale di Caltagirone, dove era detenuto pure Sole.

Ha riferito che l'Avarello faceva uso di sostanze stupefacenti e, in particolare, aveva consumato insieme con lui e con altri detenuti dello hascish che all'interno della sua cella veniva fornito, attraverso i colloqui, dai fratelli Marcello e Andrea Sanfilippo di Mazzarino.

In relazione all'omicidio del dott. R. Livatino, ha dichiarato che, mentre si trovava a Caltagirone nella cella con Avarello, Sole e, forse, altri che non riusciva a ricordare, sentì l'Avarello rivolgersi al telecronista, che stava trasmettendo notizie in televisione sull'omicidio Livatino, nel modo seguente: "mi sono stufato, mi avete stufato" e "ormai la festa te l'ho fatta o te l'abbiamo fatto".

Lo Ianni ha, poi, precisato di non avere più chiesto nulla all'Avarello che, subito dopo, si allontanò e si sedette sulla branda, davanti a quella del Sole con il quale continuò a parlare dell'omicidio del dott. R. Livatino; ha riferito che, pur non

avendo prestato attenzione alla discussione, ebbe precisa percezione del ruolo dell'Avarello nell'episodio delittuoso ("...per principio non mi sono messo ad ascoltare oppure ad intromettermi nella discussione, ma ho capito che l'Avarello ha avuto sicuramente un ruolo nell'uccisione del dott. Livatino").

Lo Ianni ha, sul punto, precisato che tale convinzione gli derivava anche dalla conoscenza che egli aveva dell'Avarello, dal fatto che sapeva trattarsi di un "killer spietato", dal coinvolgimento dell'Avarello nel tentato omicidio di Pulci Calogero, al quale aveva partecipato anche il fratello Ianni Simon.

Egli ha, inoltre, escluso di avere avuto dei contrasti con l'Avarello e ha dichiarato di non conoscere Puzangaro Gaetano.

In relazione a confessioni rese su fatti per i quali non era stato sottoposto a indagini, ha dichiarato, su domanda del Presidente, di avere confessato l'omicidio ai danni di Antonino Razza, consumato in Gela, e il duplice tentato omicidio, commesso a Vittoria, ai danni di "Titta 35" e "Giovanni u lupu", per conto del clan Carbonaro - Dominante, nell'ambito dello scambio di favori tra gruppi alleati di centri diversi.

Lo Ianni, infine, pur ammettendo di aver fatto uso saltuario di hashish, ha escluso, su domanda del difensore di Avarello Giovanni, di essere stato o di essere tossicodipendente e di essere stato conosciuto o segnalato come tale dalle forze dell'ordine.

Sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca, si osserva che le ragioni che hanno indotto lo Ianni a collaborare appaiono meritevoli di apprezzamento e sono riconducibili a un processo interiore di vita e al ripudio della linea decisa dall'organizzazione di cui il padre era esponente di rilievo.

Va, inoltre, sottolineato che egli ha confessato gravi reati per i quali non era stato sottoposto ad indagini ed ha coinvolto persone legate a lui da stretti legami di parentela (ha indicato il fratello Simon, compartecipe con l'Avarello del tentato omicidio di Pulci Calogero).

Sotto il profilo del disinteresse, si osserva che egli non ha mai avuto nessun motivo di contrasto né con l'Avarello né con il Puzangaro.

FC-

Confermano, infine, l'attendibilità estrinseca dello Ianni le seguenti circostanze:

1) ha trovato riscontro, attraverso l'esame del teste Casabona e dello stesso imputato Avarello, la circostanza relativa alla comune detenzione nello stesso carcere di Caltagirone (e nella stessa cella n. 18) con l'Avarello;

2) il consumo di sostanze stupefacenti da parte dell'Avarello, trova conferma nella sentenza della Corte di Assise di Appello del 3.7.1992, pronunciata nei confronti di Avarello, nella segnalazione di tossicodipendenza del comandante della compagnia dei carabinieri di Canicatti del 16.5.1981 e reciproco riscontro nelle dichiarazioni del Benvenuto, del Vella e del Canino;

3) effettivamente, l'Avarello, nel corso della sua detenzione, ha seguito immagini televisive del procedimento a carico di Amico e Pace per l'omicidio del dott. R. Livatino, come ammesso dallo stesso Avarello (cfr. f. 89);

4) la circostanza relativa al coinvolgimento dell'Avarello nel tentato omicidio Pulci Calogero ha trovato riscontro nelle dichiarazioni di Ianni Simon (cfr. verb. ud. 30.6.1993 nel procedimento penale a carico di Palmieri Nunzio, acquisito con ordinanza del 26.1.1995) e in quelle di Vella Orazio rese davanti al Tribunale per i Minorenni (cfr. verb. ud. 3.10.1994, acquisito al processo con l'ordinanza sopraindicata) e al giudice di primo grado di questo giudizio il 4.4.1995 (cfr. infra, Cap. XV).

L'attendibilità di Ianni Marco, reciprocamente riscontrata, anche in ordine ai rapporti tra i gruppi emergenti di diversi centri e allo scambio di killers e covi, costituisce un ulteriore elemento di prova a carico dell'Avarello che, in un momento d'ira, ebbe a confessargli la partecipazione all'omicidio del dott. R. Livatino, così esprimendosi: "ormai la festa te l'ho fatta o te l'abbiamo fatta".

FC. -